



Università degli studi di Palermo

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 13 aprile 2010

omissis

N.8 Modalità attuative dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo A.A. 2010/2011

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo stabilisce:

" 1. L'immatricolazione e l'iscrizione ad un corso di studio avviene secondo una **modalità a tempo pieno (da 60 a 80 CFU annui) o a tempo parziale (con un numero di CFU maggiore di 30 e minore di 60).**

2. Lo studente annualmente, all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione, presenta il piano di studi, facendo riferimento a quello previsto dal Manifesto nell'anno di immatricolazione, e indica, tramite **apposita procedura**, gli insegnamenti che intende frequentare nell'anno accademico, fatte salve le propedeuticità. Lo studente può comunque scegliere di seguire il piano di studi standard per 60 CFU annui.

La modalità di iscrizione (tempo pieno, tempo parziale) non è modificabile nell'anno di scelta.

3. Le modalità di iscrizione di cui al presente articolo **non si applicano agli studenti fuori corso e a quelli iscritti ai corsi di studio del vecchio ordinamento**, precedente all'entrata in vigore del D.M. 509/99. Non si applica, altresì, agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, ai Master e ai Dottorati di ricerca.

4. La durata legale del corso di studio è quella fissata dal relativo ordinamento.

5. Lo studente viene considerato decaduto dopo una permanenza complessiva nel corso di studio di un numero di anni pari al doppio più uno degli anni previsti dalla durata legale.

La durata massima complessiva prevista per la decadenza non viene modificata nel caso di interruzioni della carriera, che vengono, pertanto, comprese nella stessa.

Lo studente che voglia riprendere gli studi è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione per gli anni di mancata iscrizione e al pagamento di una tassa di mora quantificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

6. Lo studente, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, ha facoltà di rinunciare alla prosecuzione degli studi e immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studi."

Tenuto conto che l'A.A. 2010/2011 è quello di prima applicazione dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo nella formulazione emanata con D.R. 3693/2009 del 15.06.2009, nell'interesse degli studenti che aspirano ad iscriversi nella modalità a tempo parziale e della società che deve disporre le modifiche della procedura GEDAS, un gruppo di lavoro coordinato dal Delegato alla Didattica, Prof. Vito Ferro, e che ha visto la partecipazione di funzionari dell'Area Formazione, Cultura e Servizi agli studenti, del SIA e delle Segreterie Studenti ha elaborato un documento che traccia le seguenti indicazioni attuative:

Modalità attuative dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo. A.A. 2010/2011

1) Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad anno successivo al primo di un Corso di Laurea può scegliere indifferentemente la **modalità a tempo pieno** (con acquisto da 60 a 80 CFU per anno) o quella **a tempo parziale** (con acquisto di un numero di CFU superiore a 30 ed inferiore a 60 per anno) fino al completo esaurimento dei CFU previsti dal proprio Corso di Laurea. Lo studente che ha acquistato nella **modalità a tempo parziale** una quota di CFU tra quelli previsti nell'anno di immatricolazione o iscrizione è obbligato a completare l'acquisto dei CFU residui nell'anno accademico successivo, rispettando la soglia minima di acquisto prevista nella modalità a tempo parziale (almeno 30 CFU).



Università degli studi di Palermo

- 2) Lo studente all'atto dell'iscrizione ad un anno di un *Corso di Laurea Magistrale* può scegliere indifferentemente la *modalità a tempo pieno* (con acquisto da 60 a 80 CFU per anno) o quella a *tempo parziale* (con acquisto di un numero di CFU superiore a 30 ed inferiore a 60 per anno) fino al completo esaurimento dei CFU previsti dal proprio Corso di Laurea Magistrale.
Lo studente che ha acquistato nella modalità a tempo parziale una quota di CFU tra quelli previsti nell'anno di iscrizione è obbligato a completare l'acquisto dei CFU residui nell'anno accademico successivo, rispettando la soglia minima di acquisto prevista nella modalità a tempo parziale (almeno 30 CFU).
- 3) A parziale modifica della delibera del Senato Accademico del 26 maggio 2009, l'eventuale mancato conseguimento dei CFU entro l'ultima sessione di esami prevista (art.22, comma 2 del regolamento Didattico di Ateneo) per l'anno di scelta, non dà diritto ad alcun rimborso ma tali crediti non devono essere riacquistati.
- 4) Al completamento dell'acquisto dei CFU previsti dal proprio Corso di Studi, lo studente che non ha sostenuto tutti gli esami previsti dal suo percorso formativo potrà iscriversi solo nella *modalità a tempo pieno*.
- 5) Nella *modalità a tempo pieno* gli eventuali CFU in esubero, rispettando il valore massimo di 80 CFU annui, rispetto ai CFU previsti nel piano di studi standard del Corso di Studio saranno acquistabili con una tassazione proporzionale allo standard annuo che è pari a 60 CFU.
- 6) L'iscrizione con *modalità a tempo pieno* in un anno accademico è consentita solo se viene completato l'acquisto dei CFU residui rispetto al percorso a tempo parziale previsto nel precedente anno accademico e il numero massimo dei suddetti CFU residui da acquistare deve essere comunque pari a 20.
- 7) Le modalità d'iscrizione a *tempo parziale* non si applicano:
- agli studenti fuori corso, a quelli iscritti ai corsi studio degli ordinamenti precedenti all'entrata in vigore dell'ordinamento D.M. 509/99, e a quelli iscritti ai corsi di studio dell'ordinamento D.M. 509/99;
- agli studenti iscritti a Scuole di Specializzazione, Dottorati e Master;
- per il primo anno a quanti chiedono passaggi ad altro corso, iscrizioni a seconde lauree, abbreviazioni di corso, trasferimenti da altre sedi. Negli anni successivi lo studente ha facoltà di passare alla modalità a tempo parziale;
- agli studenti che chiedono di partecipare al concorso ERSU o ad altri esoneri;
- agli studenti ripetenti per mancata frequenza a corsi di insegnamento e laboratori quando questa limitazione è prevista dal Regolamento didattico del Corso di Studio.
- 8) Un anno di iscrizione nella *modalità a tempo parziale* viene considerato, ai fini del calcolo, previsto dall'art.25, punto 5, della permanenza complessiva nel corso di studio, pari alla metà di un anno nella modalità a tempo pieno. Al completamento dell'acquisto dei CFU totali previsti dall'ordinamento del Corso di Studio lo studente è considerato fuori corso e può iscriversi agli anni successivi solo nella modalità a tempo pieno.
- 9) In attuazione dell'art.25, punto 5, comma 3 e dell'art.8, comma 4 del D.P.C.M. Del 9.04.2001:
lo studente che voglia riprendere gli studi dopo una interruzione di *un anno accademico* è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione per l'anno di mancata iscrizione e al pagamento della tassa di mora quantificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
lo studente che voglia riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione di durata *eguale o superiore a due anni accademici* è esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione per gli anni di mancata iscrizione ed è tenuto al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno



Università degli studi di Palermo

stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

10) Lo studente decaduto ha facoltà di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studio con riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, previa delibera della competente struttura didattica che procederà alla valutazione della carriera pregressa, con assoluta discrezionalità, tenendo conto della eventuale obsolescenza dei contenuti della attività formativa di cui si chiede il riconoscimento.

11) Lo studente, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, ha facoltà di rinunciare alla prosecuzione degli studi e immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studio con riconoscimento dei crediti formativi acquisiti previa delibera della competente struttura didattica che procederà alla valutazione della carriera pregressa, con assoluta discrezionalità, tenendo conto della eventuale obsolescenza dei contenuti della attività formativa di cui si chiede il riconoscimento.

Pertanto si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

Di approvare, con decorrenza dall'A.A. 2010/2011, le seguenti modalità attuative dell'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 3693 del 15 Giugno 2009:

Modalità attuative dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo. A.A. 2010/2011

1) Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad anno successivo al primo di un *Corso di Laurea* può scegliere indifferentemente la *modalità a tempo pieno* (con acquisto da 60 a 80 CFU per anno) o quella *a tempo parziale* (con acquisto di un numero di CFU superiore a 30 ed inferiore a 60 per anno) fino al completo esaurimento dei CFU previsti dal proprio Corso di Laurea. Lo studente che ha acquistato nella *modalità a tempo parziale* una quota di CFU tra quelli previsti nell'anno di immatricolazione o iscrizione è obbligato a completare l'acquisto dei CFU residui nell'anno accademico successivo, rispettando la soglia minima di acquisto prevista nella modalità a tempo parziale (almeno 30 CFU).

2) Lo studente all'atto dell'iscrizione ad un anno di un *Corso di Laurea Magistrale* può scegliere indifferentemente la *modalità a tempo pieno* (con acquisto da 60 a 80 CFU per anno) o quella *a tempo parziale* (con acquisto di un numero di CFU superiore a 30 ed inferiore a 60 per anno) fino al completo esaurimento dei CFU previsti dal proprio Corso di Laurea Magistrale. Lo studente che ha acquistato nella modalità a tempo parziale una quota di CFU tra quelli previsti nell'anno di iscrizione è obbligato a completare l'acquisto dei CFU residui nell'anno accademico successivo, rispettando la soglia minima di acquisto prevista nella modalità a tempo parziale (almeno 30 CFU).

3) A parziale modifica della delibera del Senato Accademico del 26 maggio 2009, l'eventuale mancato conseguimento dei CFU entro l'ultima sessione di esami prevista (art.22, comma 2 del regolamento Didattico di Ateneo) per l'anno di scelta, non dà diritto ad alcun rimborso ma tali crediti non devono essere riacquistati.

4) Al completamento dell'acquisto dei CFU previsti dal proprio Corso di Studi, lo studente che non ha sostenuto tutti gli esami previsti dal suo percorso formativo potrà iscriversi solo nella *modalità a tempo pieno*.



Università degli studi di Palermo

- 5) Nella *modalità a tempo pieno* gli eventuali CFU in esubero, rispettando il valore massimo di 80 CFU annui, rispetto ai CFU previsti nel piano di studi standard del Corso di Studio saranno acquistabili con una tassazione proporzionale allo standard annuo che è pari a 60 CFU.
- 6) L'iscrizione con *modalità a tempo pieno* in un anno accademico è consentita solo se viene completato l'acquisto dei CFU residui rispetto al percorso a tempo parziale previsto nel precedente anno accademico e il numero massimo dei CFU residui da acquistare deve essere comunque pari a 20.
- 7) Le modalità d'iscrizione a *tempo parziale* non si applicano:
- agli studenti fuori corso, a quelli iscritti ai corsi studio degli ordinamenti precedenti all'entrata in vigore dell'ordinamento D.M. 509/99, e a quelli iscritti ai corsi di studio dell'ordinamento D.M. 509/99;
 - agli studenti iscritti a Scuole di Specializzazione, Dottorati e Master;
 - per il primo anno a quanti chiedono passaggi ad altro corso, iscrizioni a seconde lauree, abbreviazioni di corso, trasferimenti da altre sedi. Negli anni successivi lo studente ha facoltà di passare alla modalità a tempo parziale;
 - agli studenti che chiedono di partecipare al concorso ERSU o ad altri esoneri;
 - agli studenti ripetenti per mancata frequenza a corsi di insegnamento e laboratori quando questa limitazione è prevista dal Regolamento didattico del Corso di Studio.
- 8) Un anno di iscrizione nella *modalità a tempo parziale* viene considerato, ai fini del calcolo, previsto dall'art.25, punto 5, della permanenza complessiva nel corso di studio, pari alla metà di un anno nella modalità a tempo pieno. Al completamento dell'acquisto dei CFU totali previsti dall'ordinamento del Corso di Studio lo studente è considerato fuori corso e può iscriversi agli anni successivi solo nella modalità a tempo pieno.
- 9) In attuazione dell'art.25, punto 5, comma 3 e dell'art.8, comma 4 del D.P.C.M. Del 9.04.2001:
- lo studente che voglia riprendere gli studi dopo una interruzione di *un anno accademico* è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione per l'anno di mancata iscrizione e al pagamento della tassa di mora quantificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - lo studente che voglia riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione di durata *eguale o superiore a due anni accademici* è esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione per gli anni di mancata iscrizione ed è tenuto al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- 10) Lo studente decaduto ha facoltà di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studio con riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, previa delibera della competente struttura didattica che procederà alla valutazione della carriera pregressa, con assoluta discrezionalità, tenendo conto della eventuale obsolescenza dei contenuti della attività formativa di cui si chiede il riconoscimento.
- 11) Lo studente, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, ha facoltà di rinunciare alla prosecuzione degli studi e immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studio con riconoscimento dei crediti formativi acquisiti previa delibera della competente struttura didattica che procederà alla valutazione della carriera pregressa, con assoluta discrezionalità, tenendo conto della eventuale obsolescenza dei contenuti della attività formativa di cui si chiede il riconoscimento.

Il Responsabile del procedimento
F.to F. Troja

Il Dirigente
F.to M. Averna



Università degli studi di Palermo

Il Senato Accademico

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 3693 del 15 giugno 2009, ed in particolare l'art.25;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;

Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione Didattica e la seguente richiesta di integrazione al testo dell'art 25 da inserire prima dell'esplicitazione delle modalità attuative:

"I Consigli di Corso di Studio che aderiscono all'attuazione dell'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo sono chiamati a definire, con apposita delibera, un percorso di studio, alternativo a quello a tempo pieno, dedicato agli studenti part-time e le modalità di passaggio tra i due percorsi.

Nel manifesto degli Studi dell'Ateneo saranno indicati esplicitamente i Corsi di Studio che prevedono anche l'iscrizione con modalità part-time."

Dopo un breve approfondimento della tematica;
all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare la proposta del Responsabile del procedimento con l'integrazione al testo dell'art 25 da inserire prima dell'esplicitazione delle modalità attuative che di seguito si riporta:

"I Consigli di Corso di Studio sono chiamati a deliberare l'attuazione dell'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo e sono chiamati a definire, con apposita delibera entro il 31 maggio di ogni anno, un percorso di studio, alternativo a quello a tempo pieno, dedicato agli studenti part-time e le modalità di passaggio tra i due percorsi. In alternativa la delibera deve riportare le motivazioni della mancata attuazione.

Nel manifesto degli Studi dell'Ateneo saranno indicati esplicitamente i Corsi di Studio che prevedono anche l'iscrizione con modalità part-time."

Letto ed approvato seduta stante

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 6 novembre 2012

OMISSIS

24 Modalità attuative dell'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo – Modifica delibera del S.A. del 13/04/2010

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo modificato con Decreto del Rettore in data 30/11/2011;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 13/04/2010 "Modalità attuative dell'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo A.A. 2010/2011;

CONSIDERATO che la successiva delibera del Senato Accademico dell'08/05/2012 obbliga gli studenti, che abbiano acquisito meno di 12 CFU nell'A.A. precedente, ad iscriversi in modalità "a tempo parziale" con l'acquisto di un numero di CFU compreso tra 30 e 40.;

AL FINE DI uniformare le modalità attuative dell'Art. 25 previste dalle delibere sopra citate. Si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

Di ridurre da 59 a 40 il massimo di CFU acquistabili in un A.A. dagli studenti iscritti in modalità "a tempo parziale", come previsto ai punti 1) e 2) delle "Modalità attuative dell'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo", deliberate dal S.A. in data 13/04/2010. Si riporta di seguito il testo modificato:

1) Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad anno successivo al primo di un Corso di Laurea può scegliere indifferentemente la modalità a tempo pieno (con acquisto da 60 a 80 CFU per anno) o quella a tempo parziale (con acquisto di un numero di CFU superiore a 30 e minore o uguale a 40 per anno) fino al completo esaurimento dei CFU previsti dal proprio Corso di Laurea.

Lo studente che ha acquistato nella modalità a tempo parziale una quota di CFU tra quelli previsti nell'anno di immatricolazione o iscrizione è obbligato a completare l'acquisto dei CFU residui nell'anno accademico successivo, rispettando la soglia minima di acquisto prevista nella modalità a tempo parziale (almeno 30 CFU).

2) Lo studente all'atto dell'iscrizione ad un anno di un Corso di Laurea Magistrale può scegliere indifferentemente la modalità a tempo pieno (con acquisto da 60 a 80 CFU per anno) o quella a tempo parziale (con acquisto di un numero di CFU superiore a 30 e minore o uguale a 40 anno) fino al completo esaurimento dei CFU previsti dal proprio Corso di Laurea Magistrale.

Lo studente che ha acquistato nella modalità a tempo parziale una quota di CFU tra quelli previsti nell'anno di iscrizione è obbligato a completare l'acquisto dei CFU residui nell'anno accademico successivo, rispettando la soglia minima di acquisto prevista nella modalità a tempo parziale (almeno 30 CFU).

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott. Claudio Tusa

Il Dirigente
f.to Dott. Maria Averna



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Senato Accademico

Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Prof. V. Ferro
All'unanimità

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE

Segretario

Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE

Presidente

Prof. Roberto LAGALLA



Università degli studi di Palermo

SENATO ACCADEMICO

SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2010

OMISSIS

N. 9 - PROCEDURA DI GESTIONE DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA) PER I CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

visto il D.M. 270/04;

visto il Regolamento Didattico di Ateneo, modificato con D.R. n. 2450/2010, prot. 47617 del 12/07/2010;

vista la delibera del Senato Accademico del 25.05.2010 – punto 5 inerente l'attivazione dei Corsi di Studio dell'Offerta Formativa 2010/2011 dell'Ateneo di Palermo e la programmazione degli accessi;

completata l'attività del gruppo di lavoro ad hoc istituito con incarico del Direttore Amministrativo del 18.05.2010 Prot. 34554;

si sottopone, al Senato Accademico, con riferimento alla gestione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per i Corsi di Laurea, la procedura così come definita:

"Procedura di Gestione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico

Agli studenti ammessi con OFA ai Corsi di Laurea e di laurea Magistrale a ciclo unico, all'atto della immatricolazione, la procedura di immatricolazione associa, in automatico, gli eventuali OFA.

Alcune Facoltà hanno ritenuto assolti gli OFA con la frequenza obbligatoria ai corsi, altre sottoporranno gli studenti alla fine del corso di recupero ad un nuovo test di verifica, che in ogni caso sarà somministrato agli studenti che non hanno frequentato il corso o non hanno ottemperato agli obblighi di frequenza.

Le modalità di superamento del test di verifica devono essere le stesse già stabilite dall'Ateneo per la prova di accesso (risposta esatta ad almeno 5 quesiti sui 15 proposti per ciascuna area del sapere).

Per gli studenti che non hanno assolto gli obblighi di frequenza o non hanno superato il test di fine corso, le Facoltà effettueranno una seconda prova di verifica.

Per gli studenti che dopo due prove di verifica non avranno ancora assolto agli OFA il recupero degli OFA avverrà nell'ambito della stessa prova d'esame dell'insegnamento universitario a cui si riferiscono gli OFA.

Dopo il superamento degli OFA sarà necessario deselectare l'obbligo formativo che è stato automaticamente associato allo studente all'atto della immatricolazione.

Questa operazione sarà svolta alla fine del corso o dopo il superamento della prova finale dal personale della Presidenza della Facoltà che avrà accesso alla procedura IMMAWEB-BACK OFFICE predisposta dal SIA per la gestione degli OFA.

Ciascuna Presidenza di Facoltà individuerà il nominativo della persona deputata alla gestione degli OFA e comunicherà al SIA il relativo indirizzo e-mail.

Alla persona incaricata di gestire gli OFA verrà assegnato un profilo predisposto per la gestione degli OFA, al quale l'incaricato accederà utilizzando come user-id e password quelli della sua casella unipa di posta elettronica.



Università degli studi di Palermo

La persona incaricata di gestire gli OFA per la Facoltà sarà convocata presso il Sistema Informativo di Ateneo per un incontro finalizzato alla presentazione e alla utilizzazione della procedura informatica.

Dopo due prove di verifica con esito infausto lo studente, all'atto della prenotazione all'esame dell'insegnamento universitario a cui l'OFA si ritiene propedeutico, stamperà uno statino che riporterà l'indicazione dell'OFA da assolvere (Allegato 1).

Lo studente che si presenterà all'esame universitario per il quale l'OFA è propedeutico sarà preliminarmente sottoposto alla verifica OFA e il suo superamento sarà attestato dall'apposizione di una crocetta nell'apposito riquadro che individua l'OFA (Allegato 1) e dalla firma del Presidente.

Se lo studente non dovesse superare l'esame dell'insegnamento universitario ma assolvere solo l'OFA, lo statino sarà ugualmente inviato alla Segreteria Studenti di Facoltà che provvederà a deselectzionare l'OFA mediante la procedura IMMAWEB-BACK OFFICE predisposta dal SIA per la gestione degli OFA.

Se lo studente dovesse superare l'esame lo statino sarà compilato anche per la parte relativa all'insegnamento universitario e sarà consegnato, come avviene usualmente, unitamente al Verbale di esame. In questo caso la Segreteria Studenti di Facoltà provvederà prima a deselectzionare l'OFA e successivamente a caricare in carriera l'esame universitario superato.

Il Responsabile del procedimento
f.to Franca Troja

Il Dirigente
f.to Maria Averna

Il Senato Accademico

vista la proposta del Responsabile del procedimento;
sentita la relazione del prof. Vito Ferro, delegato del Rettore per la didattica;
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione didattica;
all'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.
Letto e approvato seduta stante.

Il Direttore Amministrativo
Segretario
F.to Dott. Antonio Valenti

Il Pro Rettore Vicario
Presidente
F.to Prof. Ennio Cardona



Università degli studi di Palermo

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 26 maggio 2009

Omissis

N.10 - Modalità di iscrizione alle Lauree Magistrali dell'ordinamento D.M. 270/04 per l'A.A. 2009/2010

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Un gruppo di lavoro, composto dai Delegati alla Didattica e dagli operatori delle Segreterie Studenti, del CUC e dell'Area delle Didattica e della Ricerca, ha elaborato un documento inerente alle "Modalità di iscrizione ai corsi di laurea magistrale" in applicazione dell'art. 6 comma 2 del DM 270/04 e dell'art. 16 del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo. Tale documento è stato discusso nella riunione del 27 aprile u.s. della Commissione Didattica di Ateneo e sottoposto all'esame della Commissione Attività Didattico - scientifiche e Diritto allo Studio del Senato Accademico ai fini dell'inoltro per l'approvazione del Senato stesso.

La proposta che ne è scaturita viene di seguito riportata.

Modalità di iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale dell'ordinamento D.M. 270/04 per l'A.A. 2009/2010

Le *procedure di accesso* ai Corsi di Laurea Magistrale dell'Ateneo di Palermo sono regolamentate dall'art.6, comma 2 del D.M. 270/04 e dall'art.16 del Regolamento Didattico di Ateneo (approvato nella seduta del S.A. del 20.01.2009 e successivamente modificato nella seduta del S.A del 31.03.2009, disponibile sul sito web del nostro Ateneo).

L'accesso prevede per lo studente la verifica dei *requisiti curriculari* e quelli della *personale preparazione*, in mancanza dei quali non si può procedere alla sua iscrizione.

In prima applicazione dell'ordinamento degli studi D.M. 270/04, l'Ateneo predisporrà una "Guida per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale attivati nell'A.A. 2009/2010" che riporta per ciascuna Facoltà, e per ognuno dei Corsi di Laurea Magistrale proposti per l'attivazione, l'*elenco dei "requisiti curriculari"* (SSD e corrispondenti CFU) come previsto dall'art.16, comma 6, lettera b) e le *modalità di verifica della "personale preparazione"* stabiliti dal Consiglio di Corso di Studio competente.

I Consigli di Corso di Studio sono autorizzati a deliberare sui settori scientifico disciplinari equipollenti a quelli univocamente indicati come requisiti curriculari nei Regolamenti Didattici. Le deliberazioni dei Consigli devono essere comunicate alle Segreterie Studenti entro il 30.06.2009.

Lo studente, entro il 30.09.2009, chiede, con modalità on-line, una iscrizione al Corso di Laurea Magistrale di suo interesse ottenendo una *iscrizione provvisoria*.

L'iscrizione provvisoria decadrà se lo studente non sarà in possesso dei requisiti curriculari previsti entro il 30 settembre 2009 e non avrà superato la verifica della "personale preparazione", secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Corso di Studio competente, entro il 30.10.2009, mentre la laurea, pena la decadenza, dovrà essere conseguita entro il termine del 28.02.2010.

Per tutti gli studenti che saranno in possesso del requisito curriculare, o che lo avranno conseguito, e che avranno ottemperato alla verifica della personale preparazione entro la data del 30.10.2009 e che avranno conseguito la laurea entro il 28.02.2010 l'iscrizione provvisoria diventerà definitiva con l'attribuzione, da parte della Segreteria studenti di Facoltà, del relativo numero di matricola.

Alla richiesta di iscrizione corrisponde il preliminare riconoscimento del possesso dei CFU che sono stati indicati dal Consiglio di Corso di Studio competente, ed inclusi nel Regolamento didattico del Corso di Studio, come requisito curriculare.

Il riconoscimento sarà effettuato al momento della iscrizione provvisoria on-line per comparazione automatica con l'elenco predisposto dal Consiglio di Corso di Studio competente, ed in caso di



Università degli studi di Palermo

riconoscimento parziale saranno indicati allo studente e al Consiglio di Corso di Studio competente i relativi SSD mancanti ed i corrispondenti CFU.

Nel caso di requisito curriculare non adeguato, il Consiglio di Corso di Studio competente è chiamato a deliberare a quali corsi singoli (Insegnamenti riconoscibili nel piano di studio di una Laurea attiva in Ateneo) lo studente deve iscriversi per rendere il suo requisito curriculare adeguato per l'iscrizione alla Laurea Magistrale prescelta con la procedura on-line.

Uno studente in possesso del requisito curriculare, o dopo averlo adeguato, può sostenere la verifica della *"personale preparazione"*, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Corso di Studio competente, nell'ambito di tutte le sessioni d'esame previste dalla Facoltà nel periodo giugno 2009 – 30 ottobre 2009.

Le scadenze per l'iscrizione provvisoria (30 settembre) e per la sua decadenza (30 ottobre per i requisiti curriculari e la verifica della personale preparazione, 28 febbraio del successivo anno solare per la laurea), il periodo di esame previsto per la verifica della personale preparazione (giugno – 30 ottobre) e il termine ultimo per l'attribuzione del numero di matricola (28 febbraio del successivo anno solare) devono ritenersi, in mancanza di una specifica delibera del Senato Accademico, validi anche per gli anni accademici successivi al 2009/2010.

Per quanto attiene ai Corsi di Laurea Magistrale per i quali l'accesso avviene con numero programmato a livello locale, i requisiti di accesso costituiranno apposita previsione nei bandi che regolamentano le relative prove.

Il Responsabile del procedimento
F.to Teresa Zambardino

Il Dirigente
F.to Teresa Zambardino

Il Senato Accademico

Visto l'art. 6 comma 2 del DM 270/04;

visto l'art. 16 del Regolamento Didattico di Ateneo approvato nella seduta del 31 marzo 2009;

vista la proposta del Responsabile del procedimento;

sentita la relazione del Coordinatore della Commissione Attività Didattico - scientifiche e Diritto allo Studio;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare, in conformità alla proposta presentata, le modalità di iscrizione alla laurea magistrale per l'anno accademico 2009/2010, fermo restando che le scadenze nella stessa stabilite devono ritenersi, in mancanza di una specifica delibera del Senato Accademico, validi anche per gli anni accademici successivi al 2009/2010.

Letto, approvato seduta stante

IL DELEGATO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Segretario
Dott. Enrico LA VENUTA

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 8 maggio 2012

OMISSIS

06 Applicazione dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo a partire dall'A.A. 2012/2013

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la delibera del S.A. del 8 Novembre 2011 n. 8 : Linee guida per la progettazione dei Corsi di Studio dell'Offerta Formativa 2012-2013;

Vista la delibera del Senato Accademico del 13 Aprile 2010 n. 8: Modalità attuative dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo A.A. 2010/2011;

Visto il documento DOC1/12 del 12.03.2012 "Analisi del numero medio annuo di CFU acquisiti dagli studenti dell'Ateneo di Palermo nell'anno solare 2011" del Delegato del Rettore alla Didattica Prof. V. Ferro;

Accertato, in base all'analisi condotta dal Delegato del Rettore alla Didattica, che 24 CFU è il valore del numero medio annuo di CFU conseguiti nell'anno precedente ritenuto compatibile con per una iscrizione a tempo pieno;

Si propone che il Senato, ad integrazione della delibera del 13 aprile 2010 N.8 "Modalità attuative dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo A.A. 2010/2011",

DELIBERI

A partire dall'Anno Accademico 2012/2013, limitatamente ai Corsi di Studio dell'ordinamento D.M. 270/2004, lo studente all'atto dell'iscrizione ad anni successivi al primo dovrà dichiarare, in autocertificazione, nella procedura di iscrizione on-line il numero di CFU acquisiti entro il 30 settembre di ciascun anno, relativi al superamento di esami corrispondenti ad insegnamenti, nel precedente anno accademico.

Potranno iscriversi ad anni successivi al primo con la modalità *a tempo pieno* convenzionale (60 CFU), o fino ad un massimo di 80 CFU, solo coloro che nell'anno accademico precedente hanno superato esami, corrispondenti ad insegnamenti, per almeno 24 CFU entro il 30 settembre di ciascun anno.

Gli studenti che nell'anno accademico precedente hanno superato esami, ed acquisito i relativi crediti formativi universitari, per meno di 24 CFU sono obbligati a iscriversi con la modalità *a tempo parziale* con acquisto di un numero di CFU compreso tra 30 e 40.

Nell'anno accademico successivo a quello di iscrizione a tempo parziale lo studente è obbligato a completare l'acquisto dei CFU residui, rispettando la soglia minima di acquisto prevista dalla delibera del Senato Accademico del 13 Aprile 2010 pari a 30 CFU.

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente
f.to Dott. Sergio Casella

Il Presidente dà la parola al Prof. Boscaino che illustra la proposta, che prevede l'obbligo di iscrizione part-time per tutti gli studenti che nell'anno precedente abbiano conseguito un basso numero di CFU.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

La proposta intende incentivare le iscrizioni a tempo parziale, per ridurre il numero di studenti che andranno fuori corso (in quanto l'iscrizione a tempo parziale allunga il tempo ordinario) e migliorare le performance dell'ateneo ai fini dell'assegnazione del fondo premiale.

Il Prof. Boscaino ricorda che nella seduta del Senato Accademico del 27 marzo 2012, la Commissione istruttoria aveva proposto che la soglia fosse limitata a 12 CFU, ma a richiesta dei rappresentanti degli studenti si era rinviato l'argomento per approfondimenti.

A questo punto interviene il Sig. Melluso, che esprime condivisione per la proposta di delibera, così come modificata dalla Commissione istruttoria.

Il Senato Accademico

vista la proposta del Responsabile del procedimento;
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione competente;
a maggioranza, con l'astensione del Prof. Valenza

DELIBERA

A partire dall'Anno Accademico 2012/2013, limitatamente ai Corsi di Studio dell'ordinamento D.M. 270/2004, lo studente all'atto dell'iscrizione ad anni successivi al primo dovrà dichiarare, in autocertificazione, nella procedura di iscrizione on-line il numero di CFU acquisiti entro il 30 settembre di ciascun anno, relativi al superamento di esami corrispondenti ad insegnamenti, nel precedente anno accademico.

Potranno iscriversi ad anni successivi al primo con la modalità *a tempo pieno* convenzionale (60 CFU), o fino ad un massimo di 80 CFU, solo coloro che nell'anno accademico precedente hanno superato esami, corrispondenti ad insegnamenti, per almeno 12 CFU entro il 30 settembre di ciascun anno.

Gli studenti che nell'anno accademico precedente hanno superato esami, ed acquisito i relativi crediti formativi universitari, per meno di 12 CFU sono obbligati a iscriversi con la modalità *a tempo parziale* con acquisto di un numero di CFU compreso tra 30 e 40.

Nell'anno accademico successivo a quello di iscrizione a tempo parziale lo studente è obbligato a completare l'acquisto dei CFU residui, rispettando la soglia minima di acquisto prevista dalla delibera del Senato Accademico del 13 Aprile 2010 pari a 30 CFU.

Letto, approvato seduta stante

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Segretario
Dott. Antonio Valenti

IL PRORETTORE VICARIO

Presidente
Prof. Ennio Cardona



Università degli studi di Palermo

Senato Accademico

Seduta del 25 Maggio 2010

Omissis

n. 6 – Modifica art.16, punti 1 e 2 del "Regolamento Didattico di Ateneo" in risposta alle osservazioni del Cun del 28.04.2010 e modalità attuative .

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Senato Accademico con delibera del 13 Aprile 2010, rispondendo ad una richiesta del CUN di riformulazione del testo proposto dall'Ateneo in data 1.02.2010 a modifica dell'art 16, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo ha deliberato la seguente formulazione:

Testo precedente	Testo adeguato ai rilievi CUN
Art. 16 Lauree Magistrali 6. Al fine di armonizzare i criteri di accesso alle Lauree Magistrali ad accesso libero e di mantenerne elevato il livello qualitativo, il Regolamento di cui al comma 5 deve in ogni caso: a) indicare uno, o più, dei seguenti requisiti di accesso: 1) la/le classe/si di Laurea che lo studente deve possedere; 2) la classe di Laurea che lo studente deve possedere e dettagliare le attività formative per un numero massimo di 60 Crediti Formativi Universitari; 3) le attività formative per almeno 60 Crediti Formativi Universitari che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari in possesso dello studente che aspiri ad iscriversi alla Laurea Magistrale; b) Individuare, per le attività formative eventualmente richieste per l'accesso, i Settori Scientifico Disciplinari in coerenza con il percorso formativo e gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale. A questo fine si considerano equipollenti i Settori Scientifico Disciplinari classificati come affini di primo livello nella vigente normativa o quelli eventualmente deliberati dal Consiglio di Corso di Studio competente;	Art. 16 Lauree Magistrali 6. Al fine di armonizzare i criteri di accesso alle Lauree Magistrali ad accesso libero e di mantenerne elevato il livello qualitativo, il Regolamento di cui al comma 5 deve in ogni caso: a) indicare, uno , o più, dei seguenti requisiti di accesso: 1) la/le classe/i di Laurea che lo studente deve possedere come requisito per l'accesso. Il regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale potrà dettagliare, con riferimento alla classe di Laurea richiesta, le attività formative necessarie per l'accesso per un numero massimo di 60 Crediti Formativi Universitari; 2) le attività formative per almeno 60 Crediti Formativi Universitari che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari in possesso dello studente che aspiri ad iscriversi alla Laurea Magistrale; b) Individuare, per le attività formative richieste per l'accesso, i Settori Scientifico Disciplinari in coerenza con il percorso formativo e gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale. A questo fine si considerano equipollenti i Settori Scientifico Disciplinari classificati come affini di primo livello nella vigente normativa o quelli eventualmente deliberati dal Consiglio di Corso di Studio competente.



Università degli studi di Palermo

Con successivo parere espresso nell'adunanza del 28.04 2010 il CUN ha comunicato di approvare il Regolamento Didattico di Ateneo a condizione che all'art. 16 le seguenti frasi:

- 1) la/le classe/i di Laurea che lo studente deve possedere come requisito per l'accesso. Il regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale potrà dettagliare, con riferimento alla classe di Laurea richiesta, le attività formative necessarie per l'accesso per un numero massimo di 60 Crediti Formativi Universitari;
- 2) le attività formative per almeno 60 Crediti Formativi Universitari che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari in possesso dello studente che aspiri ad iscriversi alla Laurea Magistrale;

siano sostituite con quelle sotto riportate:

- 1) la/le classe/i di Laurea che lo studente deve possedere come requisito per l'accesso. Il regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale potrà dettagliare, con riferimento alla classe di Laurea richiesta, le attività formative necessarie per l'accesso;
- 2) le attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari in possesso dello studente che aspiri ad iscriversi alla Laurea Magistrale;

Pertanto si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

Di approvare la modifica all'art.16, comma 6 , punti 1) e 2) del Regolamento Didattico di Ateneo, in adeguamento alle osservazioni del CUN del 28.04.2010, nel testo di seguito trascritto:

"Art. 16 Lauree Magistrali

6. Al fine di armonizzare i criteri di accesso alle Lauree Magistrali ad accesso libero e di mantenerne elevato il livello qualitativo, il Regolamento di cui al comma 5 deve in ogni caso:

a) indicare, uno , o più, dei seguenti requisiti di accesso:

- 1) la/le classe/i di Laurea che lo studente deve possedere come requisito per l'accesso. Il regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale potrà dettagliare, con riferimento alla classe di Laurea richiesta, le attività formative necessarie per l'accesso;
- 2) le attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti curriculari in possesso dello studente che aspiri ad iscriversi alla Laurea Magistrale ";

Inoltre, su indicazione del Delegato alla Didattica, si propone che il Senato deliberi in ordine al predetto art. 16 comma 6, le seguenti modalità attuative dei punti 1 e 2 :

nel caso di cui alla lett.a) punto 1: Il regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale potrà dettagliare, attività formative per un massimo di 60 CFU;

nel caso di cui alla lett.a) punto 2: Il regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale potrà dettagliare, attività formative per almeno 60 CFU;

Il Responsabile del procedimento
F.to F. Troja

Il Dirigente
F.to P. Valenti



Università degli studi di Palermo

Il Senato Accademico

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione;
all'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata

Letto ed approvato seduta stante

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA



Università degli studi di Palermo

SENATO ACCADEMICO

seduta del 13 luglio 2010

OMISSIS

N. 9 – Iscrizione studenti stranieri alle lauree magistrali

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'allegato al DM 506 del 18 ottobre 2007, "Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - individuazione di parametri e criteri (indicatori) per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università (registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007, reg. 7, fgl. 40)", che definisce, al punto d) "programmi di internazionalizzazione", l'indicatore d.2 "Proporzione di studenti stranieri iscritti a corsi di laurea magistrale"

Visto il Piano strategico di Ateneo 2009-2014, par. 3.4 "Internazionalizzazione" in cui, facendo riferimento alla scarsa numerosità di iscritti stranieri alle Lauree Magistrali del nostro Ateneo (150 su un totale di 800 stranieri), si suggerisce all'Ateneo di rendere più attrattiva l'offerta didattica dell' Ateneo, attraverso:

(omissis)

- Scuola di lingua Italiana per stranieri rivolta a chi si iscrive ai Corsi di Studio dell'Ateneo;
- Accesso ai servizi offerti dall'Ateneo (Mensa, posti nella case degli studenti, etc.);
- Riserva posti nei corsi a numero programmato;
- Guida in lingua inglese ai corsi di laurea da inserire nel portale UNIPA e da inviare ai centri di Cultura Italiana all'estero, alle ambasciate, ai consolati;
- Organizzazione nelle segreterie degli studenti di una unità operativa per l'accoglienza e l'assistenza di questi studenti;
- Bando della offerta formativa (anche di alcuni CS selezionati) in lingua inglese con descrizione delle facilities sopraelencate.

Visto il decreto del Direttore Amministrativo del 20/05/2010, prot. N. 35200, con cui è stato costituito un gruppo di lavoro per la comunicazione l'accoglienza e l'assistenza agli studenti stranieri, coordinato dal Delegato alle Relazioni Internazionali, Prof. Pasquale Assennato;

Viste le norme riguardanti gli studenti stranieri riportate sul sito www.studiare-in-italia.it del MIUR

Considerata l'importanza strategica che ha l'iscrizione degli studenti stranieri alle lauree magistrali, anche ai fini della valutazione finalizzata all'assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario

Su proposta del Delegato alla Didattica , Prof. Ferro, e del Delegato alle Relazioni Internazionali, Prof. Assennato , si richiede che il Senato Accademico

DELIBERI

Di approvare le seguenti modalità di iscrizione alle Lauree Magistrali degli studenti stranieri:



Università degli studi di Palermo

"Ferma restando la necessità che gli studenti stranieri siano in possesso di un titolo di studio, rilasciato da una Università, munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore della Rappresentanza italiana nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che lo ha rilasciato, a partire dall'A.A. 2010/2011, limitatamente agli studenti provenienti da università estere (U.E. e non) e ai cittadini italiani con titolo conseguito all'estero che aspirano ad iscriversi alle Lauree Magistrali ad accesso libero dell'Università di Palermo, ai sensi dell'art.6, comma 2 del D.M. 270/04, il requisito curriculare per l'accesso è costituito dal possesso di una Laurea (Bachelor) di un ambito scientifico strettamente attinente al percorso formativo della Laurea Magistrale prescelta.

Il possesso del requisito curriculare viene verificato dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente entro il 30 settembre 2010. In alternativa il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale potrà, entro la medesima scadenza, verificare il requisito curriculare e sottoporla a ratifica nel primo Consiglio di Corso di Laurea magistrale utile.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti curriculari lo studente che ha conseguito la Laurea (Bachelor) presso una università estera dell'U.E. è tenuto a presentare il *Diploma Supplement*. Agli stessi fini uno studente proveniente da un paese estero non U.E. dovrà presentare il piano di studi (elenco degli insegnamenti corredati da votazione, votazione finale per il conseguimento del titolo) e una descrizione degli obiettivi formativi del titolo posseduto.

La verifica della personale preparazione verrà effettuata, entro il 30 ottobre 2010, con un colloquio attitudinale.

In mancanza di apposita delibera le date indicate per la verifica dei requisiti curriculari (30 settembre) e della personale preparazione (30 ottobre) si intendono confermate per i successivi anni accademici.

Agli studenti provenienti da università estere non si applica l'iscrizione con riserva prevista, dall'art.16 del Regolamento Didattico di Ateneo, per i Laureandi".

Il Responsabile del procedimento
Franca Troja

Il Dirigente
Maria Averna

Il Senato Accademico

vista la proposta del Responsabile del procedimento;
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione;
all'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Segretario
Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Antonio Valenti

Presidente
Il Rettore
F.to Prof. Roberto Lagalla



Università degli studi di Palermo

SENATO ACCADEMICO

seduta del 22 giugno 2010

OMISSIS

N. 7 – Linee guida per l'iscrizione ai corsi singoli (finalizzati all'insegnamento, per fini professionali o concorsuali, per l'accesso alle Lauree Magistrali dell' Ordinamento D.M. 270/04 e per gli studenti stranieri) e ai *Corsi Liberi*

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art.20 , comma 2 del "Regolamento Didattico di Ateneo" ;

Ritenuto necessario definire univoche indicazioni sulle procedure per l'iscrizione ai corsi singoli, in applicazione dell'art. 20 del Regolamento Didattico di Ateneo;

Si sottopongono al Senato Accademico , per l'approvazione, le seguenti linee guida:

**" Linee guida per l'iscrizione ai corsi singoli
(finalizzati all'insegnamento, per fini professionali o concorsuali, per l'accesso alle Lauree
Magistrali dell' Ordinamento D.M. 270/04 e per gli studenti stranieri) e ai *Corsi Liberi***

Art.1

SCOPI DELLE LINEE GUIDA E CAMPI DI APPLICAZIONE

Le presenti *Linee Guida* disciplinano, sulla base dell'art.20, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, la possibilità di un Laureato o di un Laureato Magistrale di iscriversi a "*corsi singoli*".

Le presenti Linee Guida disciplinano anche l'iscrizione di uno studente ai "*corsi liberi*".

I *corsi singoli* sono singoli insegnamenti attivati dai Corsi di Studio delle Facoltà dell'Ateneo e sono classificati, per le finalità delle presenti Linee Guida, nelle seguenti quattro categorie:

- 1) Corsi singoli finalizzati all'insegnamento;
- 2) Corsi singoli finalizzati all'aggiornamento professionale o alla partecipazione a concorsi;
- 3) Corsi singoli per il raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l'accesso alle Lauree Magistrali dell'ordinamento D.M. 270/04;
- 4) Corsi singoli per studenti iscritti ad università straniere.

Si possono iscrivere a *corsi singoli* della **categoria 1)** solo studenti già Laureati Magistrali (in possesso di Laurea ante ordinamento D.M. 509/99, o Laurea Specialistica D.M. 509/99 o Laurea Magistrale D.M. 270/04), anche nel caso in cui siano contemporaneamente iscritti ad altri corsi di studio.

Si possono iscrivere a *corsi singoli* della **categoria 2)** solo studenti già Laureati (in possesso di Laurea D.M. 509/99 o Laurea D.M. 270/04) o Laureati Magistrali, anche nel caso in cui siano contemporaneamente iscritti ad altri corsi di studio.

Si possono iscrivere a *corsi singoli* della **categoria 3)** solo gli studenti già Laureati o Laureati Magistrali (che intendono conseguire una ulteriore Laurea Magistrale). Lo studente che intende conseguire, mediante l'iscrizione a corsi singoli, i requisiti curriculari per l'accesso ad una Laurea Magistrale non può essere contemporaneamente iscritto ad altri corsi di studio.



Università degli studi di Palermo

Si possono iscrivere a *corsi singoli* della categoria 4) gli studenti iscritti ad altri corsi di studio di università straniere.

Non è consentita l'iscrizione a corsi singoli in regime di interruzione o sospensione degli studi.

Gli iscritti ai corsi singoli possono sostenere i relativi esami in occasione degli appelli previsti dal calendario didattico della Facoltà e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di iscrizione.

I *corsi liberi* sono insegnamenti in esubero, rispetto al numero totale di CFU previsti nell'ordinamento del Corso di Studio, che lo studente può inserire nel suo piano di studio.

Art.2

CORSI SINGOLI FINALIZZATI ALL'INSEGNAMENTO

In relazione a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. N. 21259/BL del 31.10.1997 e dall'art.6, comma 1 del D.M. 10 agosto 1998, N. 354 <<ai fini del reclutamento e della mobilità nei ruoli del personale docente della scuola secondaria ed artistica>>, i Laureati Magistrali possono completare il loro specifico piano di studi con esami universitari sostenuti successivamente al conseguimento della Laurea Magistrale.

I Laureati Magistrali possono sostenere i suddetti esami nella forma di corsi singoli previa iscrizione e pagamento della tassa e dei contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Palermo.

Il modulo di iscrizione ed il relativo modulo di versamento (MAV) saranno scaricabili dal sito <http://studenti.unipa.it>.

Lo studente (già Laureato Magistrale) entro il 30 novembre di un anno solare può iscriversi a corsi singoli che si svolgeranno sia nel primo che nel secondo semestre di lezione dell'anno accademico o a partire dal secondo quadrimestre per la Facoltà di Economia.

Lo studente (già Laureato Magistrale) dopo il 30 novembre di un anno, ed entro il 31 marzo del successivo anno solare, può iscriversi solo a corsi singoli che si svolgeranno nel secondo semestre di lezione o a partire del terzo quadrimestre per la Facoltà di Economia.

Gli esami relativi ai suddetti corsi singoli devono essere trasmessi dal docente titolare dell'insegnamento alla Segreteria Studenti della competente Facoltà con apposita verbalizzazione (verbale riferito al corso singolo e relativo statino) e con l'apposizione della dicitura "idoneo".

La Segreteria Studenti provvederà a rilasciare allo studente apposito attestato (**Allegato 1**).

Per ciascun anno accademico è consentita una iscrizione ad un numero di corsi singoli non superiore a tre, con l'ulteriore limitazione che ai suddetti tre corsi deve corrispondere un numero totale di CFU acquisibili non superiore a 36.

La frequenza e i CFU acquisiti con il superamento dell'esame dei singoli insegnamenti possono essere riconosciuti e convalidati ai fini dell'iscrizione ad un Corso di Laurea o di laurea Magistrale previa delibera del Consiglio di Corso di Studio competente.

Art.3

CORSI SINGOLI FINALIZZATI ALL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E ALLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI

Per la finalità di aggiornamento professionale o per la partecipazione ai concorsi, ai sensi dell'art.20, comma 2 del regolamento Didattico di Ateneo, i Laureati degli ordinamenti D.M. 509/99 e D.M. 270/04 ed i Laureati Magistrali possono integrare il loro specifico piano di studi con esami universitari sostenuti successivamente al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale.



Università degli studi di Palermo

I Laureati e i Laureati Magistrali possono sostenere i suddetti esami nella forma di corsi singoli previa iscrizione e pagamento della tassa e dei contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Palermo.

Il modulo di iscrizione ed il relativo modulo di versamento (MAV) saranno scaricabili dal sito <http://studenti.unipa.it>.

Lo studente (già Laureato o Laureato Magistrale) entro il 30 novembre di un anno solare può iscriversi a corsi singoli che si svolgeranno sia nel primo che nel secondo semestre di lezione dell'anno accademico o a partire dal secondo quadrimestre per la Facoltà di Economia.

Lo studente (già Laureato o Laureato Magistrale) dopo il 30 novembre di un anno, ed entro il 31 marzo del successivo anno solare, può iscriversi solo a corsi singoli che si svolgeranno nel secondo semestre di lezione o a partire dal terzo quadrimestre per la Facoltà di Economia.

Gli esami relativi ai suddetti corsi singoli devono essere trasmessi dal Docente titolare dell'insegnamento alla Segreteria Studenti della competente Facoltà con apposita verbalizzazione (verbale riferito al corso singolo e relativo statino) e con l'apposizione della dicitura "idoneo".

La Segreteria Studenti provvederà a rilasciare allo studente apposito attestato (**Allegato 2**).

Per ciascun anno accademico è consentita una iscrizione ad un numero di corsi singoli non superiore a tre, con l'ulteriore limitazione che ai suddetti tre corsi deve corrispondere un numero totale di CFU acquisibili non superiore a 36.

La frequenza e i CFU acquisiti con il superamento dell'esame dei singoli insegnamenti possono essere riconosciuti e convalidati ai fini dell'iscrizione ad un Corso di Laurea o di laurea Magistrale previa delibera del Consiglio di Corso di Studio competente.

Art.4

CORSI SINGOLI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI CURRICULARI RICHIESTI PER L'ACCESSO ALLE LAUREE MAGISTRALI DELL'ORDINAMENTO D.M. 270/04

Nel caso di corsi singoli indispensabili per il conseguimento dei requisiti curriculari per l'accesso ad una Laurea Magistrale, i Laureati possono integrare il loro specifico piano di studi con esami universitari sostenuti successivamente al conseguimento della Laurea.

Lo studente (già Laureato) richiederà al Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente a quali *corsi singoli* (Insegnamenti riconoscibili nel piano di studio di una Laurea attiva in Ateneo) dovrà iscriversi per rendere il suo requisito curriculare adeguato per l'iscrizione alla Laurea Magistrale prescelta.

La richiesta di verifica dei requisiti curriculari e di individuazione degli eventuali corsi singoli per colmare le carenze curriculari (**Allegato 3**) sarà presentata dallo studente alla Segreteria Studenti di Facoltà entro il 30 settembre di ogni anno.

L'Allegato 3 deve essere compilato in tre copie destinate, rispettivamente, al Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, che la conserva agli atti degli Uffici di Presidenza della Facoltà, alla Segreteria Studenti della Facoltà e allo studente.

Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente dovrà deliberare sulla richiesta presentata dallo studente (già Laureato) entro 30 giorni dalla richiesta e non oltre il 30 ottobre del medesimo anno. In alternativa il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale potrà, sempre entro il 30 ottobre, verificare i requisiti curriculari ed individuare gli eventuali corsi singoli a cui lo studente (già Laureato) deve iscriversi e sottoporre la sua decisione a successiva ratifica del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale.

Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale è chiamato a deliberare, senza alcuna limitazione, sul numero di corsi singoli a cui lo studente (già Laureato) deve iscriversi e sulla loro denominazione, individuando il Corso, e eventualmente i Corsi, di Laurea della Facoltà nel cui Manifesto degli Studi sono inseriti gli insegnamenti.



Università degli studi di Palermo

Solo per lo studente (già Laureato) interessato al conseguimento dei requisiti curriculari che presenta un debito curriculare per l'accesso alla Laurea magistrale non superiore a 24 CFU, al fine di agevolare l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale nel successivo anno accademico, è consentita l'iscrizione ad un numero massimo di corsi singoli, comprensivi di quelli necessari per colmare i requisiti curriculari, pari a cinque con l'ulteriore limitazione che ai suddetti cinque corsi deve corrispondere un numero totale di CFU acquisibili non superiore a 40. In questo caso i corsi singoli scelti in esubero rispetto a quelli strettamente indispensabili per il raggiungimento dei requisiti curriculari devono appartenere al primo anno della Manifesto degli Studi della Laurea Magistrale a cui lo studente aspira ad iscriversi. Gli insegnamenti sostenuti come corsi singoli ed appartenenti al primo anno del Manifesto degli Studi della Laurea Magistrale saranno convalidati, su richiesta dello studente, nell'anno accademico di iscrizione al primo anno della Laurea Magistrale.

I Laureati possono sostenere esami nella forma di corsi singoli previa iscrizione e pagamento della tassa e dei contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Palermo.

Il modulo di iscrizione ed il relativo modulo di versamento (MAV) saranno scaricabili dal sito <http://studenti.unipa.it>.

Lo studente (già Laureato) entro il 30 novembre di un anno solare può iscriversi a corsi singoli che si svolgeranno sia nel primo che nel secondo semestre di lezione dell'anno accademico o a partire dal secondo quadrimestre per la Facoltà di Economia.

Lo studente (già Laureato) dopo il 30 novembre di un anno, ed entro il 31 marzo del successivo anno solare, può iscriversi solo a corsi singoli che si svolgeranno nel secondo semestre di lezione o a partire dal terzo quadrimestre per la Facoltà di Economia.

Gli esami relativi ai suddetti corsi singoli devono essere trasmessi dal docente titolare dell'insegnamento alla Segreteria Studenti della competente Facoltà con apposita verbalizzazione (verbale riferito al corso singolo e relativo statino) e con l'apposizione del voto in trentesimi.

Art.5

CORSI SINGOLI PER STUDENTI ISCRITTI AD UNIVERSITÀ STRANIERE

Gli studenti iscritti a corsi di studio di università straniere possono sostenere esami nella forma di corsi singoli previa iscrizione e pagamento della tassa e dei contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Palermo.

Sono dispensati dal pagamento del contributo gli studenti stranieri iscritti presso Università, con le quali siano vigenti specifici accordi o siano inseriti in programmi interuniversitari di mobilità, e i borsisti del governo italiano finanziati dal Ministero degli esteri.

Lo studente entro il 30 novembre di un anno solare può iscriversi a corsi singoli che si svolgeranno sia nel primo che nel secondo semestre di lezione dell'anno accademico o a partire dal secondo quadrimestre per la Facoltà di Economia.

Lo studente dopo il 30 novembre di un anno, ed entro il 31 marzo del successivo anno solare, può iscriversi solo a corsi singoli che si svolgeranno nel secondo semestre di lezione o a partire dal secondo quadrimestre per la Facoltà di Economia.

Gli esami relativi ai suddetti corsi singoli devono essere comunicati alla Segreteria Studenti della competente Facoltà con apposita verbalizzazione (verbale riferito al corso singolo e relativo statino) e con l'apposizione della dicitura "idoneo".

La Segreteria Studenti provvederà a rilasciare allo studente apposito attestato (**Allegato 4**).

Per ciascun anno accademico è consentita una iscrizione ad un numero di corsi singoli non superiore a due, con l'ulteriore limitazione che ai suddetti due corsi deve corrispondere un numero totale di CFU acquisibili non superiore a 24.

Art.6

CORSI LIBERI



Università degli studi di Palermo

Lo studente in corso iscritto ad un Corso di Studio sia dell'ordinamento D.M. 509/99 sia dell'ordinamento D.M. 270/04 può inserire nella forma di "*corsi liberi*" insegnamenti in esubero rispetto al numero totale di CFU previsti nell'ordinamento del Corso di Studio.

Il suddetto inserimento di *corsi liberi* è limitato alla scelta di un numero massimo di insegnamenti pari a due e per un numero massimo di CFU pari a 24.

Uno studente iscritto ad un Corso di laurea non può inserire nella forma di "*corsi liberi*" nel suo piano di studi insegnamenti contenuti nel Manifesto delle Lauree Magistrali.

L'inserimento di *corsi liberi*, e la relativa frequenza, non è consentita per insegnamenti appartenenti ai Manifesti dei Corsi di Studio a numero programmato nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni sanitarie, Architettura, Ingegneria Edile/architettura, Scienze della formazione primaria) ai quali si accede per concorso e ai Corsi di Studio a ciclo unico.

L'inserimento dei corsi liberi nel piano di studi dello studente avviene con la formalizzazione di apposita richiesta (**Allegato 5**) presso la Segreteria Studenti di Facoltà.

Pertanto si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

di approvare in conformità al testo proposto

Il Responsabile del procedimento
f.to Franca Troja

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Averna

IL SENATO ACCADEMICO

Visto l'art.20 , comma 2 del "Regolamento Didattico di Ateneo";
Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione Didattica ;
all'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Segretario
F.to Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
F.to Prof. Roberto LAGALLA



Università degli studi di Palermo

Senato Accademico

Seduta dell'11 marzo 2008

Omissis

n. 17 – Piani di studio

Il Presidente della Commissione Didattica illustra l'argomento facendo presente che, al fine di ridurre i tempi di caricamento dei piani di studio individuali presentati dagli studenti, considerato che:

- ogni piano di studio deve necessariamente rientrare nella griglia del "manifesto degli studi" di ciascun corso di studio relativo all'offerta formativa dell'anno di immatricolazione;
- gli studenti in massima parte scelgono le materie opzionali tra quelle elencate nel "manifesto degli studi" di ciascun corso di studio;
- i DD.MM. 509/99 e 270/04 e il vigente Regolamento didattico di Ateneo all'art.6, comma 4, lettera c prevedono che *"Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolareomissis.....c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali"..... omissis;*

La Commissione propone, pertanto, l'abolizione della presentazione del piano di studio per quegli studenti che rispettano la griglia del "manifesto degli studi", ivi comprese le materie opzionali, previste per il corso di studi scelto o comunque offerte dalla Facoltà di riferimento, ed il mantenimento della presentazione del piano di studio "entro il 30 Novembre di ciascun anno" limitatamente al caso in cui lo studente indichi come materia a scelta un insegnamento proposto da Facoltà diversa da quella di riferimento, con conseguente approvazione del piano entro il 31 dicembre di ciascun anno.

IL SENATO

- sentito il Presidente della Commissione Didattica;
- all'unanimità

DELIBERA

a) che nella procedura GEDAS, come piano di studio, venga riportato, per ogni studente, il manifesto degli studi del corso prescelto, relativo all'offerta formativa dell'anno di immatricolazione e valido per gli anni di svolgimento previsti per il corso di studio;

b) che a partire dall'anno accademico 2007-08 vengano sottoposte all'esame dei Consigli dei corsi di studio soltanto i piani di studio che prevedano, tra le materie a scelta dello studente, materie diverse da quelle offerte dalla Facoltà di riferimento;

c) l'abolizione, a decorrere dall'anno 2008-09, della presentazione del piano di studio per quegli studenti che rispettano la griglia del "manifesto degli studi" del corso di studio prescelto relativo all'offerta formativa dell'anno di immatricolazione, ivi comprese le materie opzionali purché scelte fra quelle offerte dalla Facoltà, ed il mantenimento della presentazione di apposita richiesta, entro il 30 novembre di ciascun anno, limitatamente al caso in cui lo studente indichi come materia a scelta un insegnamento proposto da Facoltà diversa da quella di riferimento, con conseguente approvazione della richiesta entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Letto e approvato seduta stante.

IL DELEGATO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Segretario
Enrico LA VENUTA

IL PRO RETTORE VICARIO
Presidente
Giovanni Saverio SANTANGELO



Università degli studi di Palermo

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 30 Novembre 2009

Omissis

N. 16 – DELIBERA SENATO ACCADEMICO N.17 DELL'11 MARZO 2008. PIANI DI STUDIO. RIFORMULAZIONE PUNTO "C".

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

visto il D.M. 270/2004;

vista la delibera adottata dal Senato Accademico nell'adunanza dell'11 Marzo 2008 n. 17 sulle modalità di presentazione e di caricamento nella procedura GEDAS dei piani di studio ed in particolare il punto c); considerato che il punto c) della delibera, nella sua formulazione, ha ingenerato qualche errata interpretazione e conseguente difficoltà di gestione in procedura GEDAS dei piani di studio individuali; ritenuto di dovere meglio definire le modalità di presentazione dei piani di studi e di inserimento negli stessi delle materie "a scelta" da parte degli studenti; si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

Il mantenimento dei punti a) e b) della delibera del Senato Accademico 11 Marzo 2008, n. 17 e la riformulazione del punto c) della stessa, nel testo che segue:

" c) l'abolizione, a decorrere dell'anno accademico 2009/2010, della presentazione del piano di studi per quegli studenti che rispettano la griglia del "Manifesto degli studi" del Corso di Laurea prescelto relativo all'offerta formativa dell'anno di immatricolazione, ivi comprese le materie inserite nella sezione "a scelta dello studente" purché prescelte tra quelle presenti nel Manifesto degli studi di Corsi di Laurea della Facoltà, con esclusione delle materie inserite nei manifesti dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.

- Per i Corsi di Laurea Magistrale si applica la stessa disposizione del comma precedente e nell'inserimento delle materie nella sezione "a scelta dello studente" potranno essere inserite, senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente, insegnamenti presenti nei Manifesti dei Corsi di studio (Laurea, Laurea Magistrale) della Facoltà, con esclusione di materie inserite nei manifesti dei Corsi di Studio a ciclo unico. Per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, nell'inserimento delle materie "a scelta dello studente" potranno essere prescelte, senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente, insegnamenti presenti nei Manifesti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Facoltà.

La presentazione di apposita richiesta di inserimento di insegnamenti "a scelta dello studente", limitatamente al caso in cui lo studente indichi un insegnamento proposto da Facoltà diversa da quella di riferimento, deve avvenire entro il 30 novembre di ciascun anno con conseguente approvazione della richiesta, da parte del Consiglio di Corso di studio competente, entro il successivo 31 dicembre."

Il Responsabile del procedimento
f.to Franca Troja

Il Dirigente
f.to Teresa Zambardino

Il Senato Accademico

vista la proposta del Responsabile del procedimento;
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione didattica;
all'unanimità,

DELIBERA



Università degli studi di Palermo

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata e dà mandato al Rettore di verificare con il Centro di Calcolo dell'Ateneo la messa in atto di una idonea e tempestiva procedura informatica che consenta l'attuazione della presente delibera per la presentazione e gestione, in procedura GEDAS, dei Piani di Studio con l'utilizzazione del "portale studenti" del sito web di Ateneo.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA



Università degli studi di Palermo

SENATO ACCADEMICO

SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2010

OMISSIS

N. 10 - Piani di studio – discipline a scelta dello studente. Integrazione alle delibere S.A. 11 Marzo 2008 n.17 e 30 Novembre 2009 n.16.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

visto il D.M. 270/2004;

vista la delibera adottata dal Senato Accademico nell'adunanza del 11 marzo 2008 n. 17 – Piani di studio;

vista la delibera adottata dal Senato Accademico nell'adunanza del 30 novembre 2009 n. 16 – Piani di studio. Riformulazione del punto "c";

vista la delibera del Senato Accademico del 25.05.2010 – punto 5 inerente l'attivazione dei Corsi di Studio dell'Offerta Formativa 2010/2011 dell'Ateneo di Palermo e la programmazione degli accessi;

Ritenuto di dovere meglio disciplinare, su suggerimento di alcuni presidi, le modalità di inserimento delle materie nella sezione "a scelta dello studente" nel caso lo studente dovesse prescegliere materie presenti nel manifesto di corsi di studio attivati, nella propria o in altre Facoltà, con programmazione locale degli accessi;

ad integrazione delle delibere già adottate in data del 11 Marzo 2008 e 30 Novembre 2009 n. 16, si propone che il Senato

DELIBERI

ad integrazione delle delibere già adottate nelle sedute del 11 Marzo 2008 e 30 Novembre 2009 aventi per oggetto: Piani di Studio, viene inserito seguente punto d):

"d) nel caso di richiesta da parte dello studente di inserimento nella sezione a "scelta dello studente" di un insegnamento o laboratorio presente nel manifesto di un corso di studio attivato, nella propria o in altra Facoltà, con programmazione degli accessi, la richiesta deve ottenere la preventiva autorizzazione del Consiglio di corso di studi di appartenenza dello studente, nonché del consiglio di corso di studio di riferimento della materia scelta.

I Consigli di corso di studio di riferimento della materia scelta dovranno pronunciarsi sulle autorizzazioni tenendo conto che, per ciascun anno accademico, il numero massimo di autorizzazioni concedibili è pari al 50% dei posti programmati nell'anno".

Il Responsabile del procedimento
f.to Franca Troja

Il Dirigente
f.to Maria Averna

Il Senato Accademico

viste le delibere già adottate nelle sedute del 11 Marzo 2008 e 30 Novembre 2009 aventi per oggetto: Piani di Studio;

vista la proposta del Responsabile del procedimento;

sentita la relazione del prof. Vito Ferro, delegato del Rettore per la didattica;



Università degli studi di Palermo

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.
Letto e approvato seduta stante.

Il Direttore Amministrativo
Segretario
F.to Dott. Antonio Valenti

Il Pro Rettore Vicario
Presidente
F.to Prof. Ennio Cardona



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 11 ottobre 2011

Omissis

N. -14 Delibera Senato Accademico N. 17 del 11 marzo 2008 e N.16 del 30 novembre 2009 –
Piani di studio. Riformulazione del punto c) per i Corsi di Laurea della Facoltà di
Architettura

Il Senato Accademico

Vista la delibera del senato Accademico n 17 del 11 marzo 2008- Piani di Studio. Riformulazione punto e) e la n. 16 del 30 novembre 2009- nella quale si stabilisce con riferimento al punto c)
c) l'abolizione, a decorrere dell'anno accademico 2009/2010, della presentazione del piano di studi per quegli studenti che rispettano la griglia del "Manifesto degli studi" del Corso di Laurea prescelto relativo all'offerta formativa dell'anno di immatricolazione, ivi comprese le materie inserite nella sezione "a scelta dello studente" purché prescelte tra quelle presenti nel Manifesto degli studi di Corsi di Laurea della Facoltà, con esclusione delle materie inserite nei manifesti dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico

Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Architettura che, nell'adunanza del 16 settembre 2011, propone che a partire dall'A.A. 2010/2011 «gli studenti delle lauree triennali» della Facoltà di Architettura «possono inserire nel loro piano di studi tra le materie a scelta, quelle previste» nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico "Architettura" — LM/4 «senza preventiva autorizzazione».

Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Prof. V. Ferro
All'unanimità

DELIBERA

A partire dall'A.A. 2010/2011 gli studenti delle Lauree presenti nel Manifesto degli Studi della Facoltà di Architettura possono inserire nel loro piano di studi tra le "materie a scelta dello studente", quelle previste nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico "Architettura" — LM/4 senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Corso di Laurea in "Architettura" sede di Palermo e di Agrigento.

Letto ed approvato seduta stante

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente

Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 29 maggio 2012

OMISSIS

30 Delibera Senato Accademico N. 17 del 11 marzo 2008 e N.16 del 30 novembre 2009. Piani di studio. Integrazione del punto c)

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la delibera del Senato Accademico N. 17 del 11 marzo 2008, "Piani di Studio" e la delibera N.16 del 30 novembre 2009, "Piani di studio. Riformulazione punto c)" nelle quali si stabilisce con riferimento al punto c):

c) l'abolizione, a decorrere dell'anno accademico 2009/2010, della presentazione del piano di studi per quegli studenti che rispettano la griglia del "Manifesto degli studi" del Corso di Laurea prescelto relativo all'offerta formativa dell'anno di immatricolazione, ivi comprese le materie inserite nella sezione "a scelta dello studente" purché prescelte tra quelle presenti nel Manifesto degli studi di Corsi di Laurea della Facoltà, con esclusione delle materie inserite nei manifesti dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.

- Per i Corsi di Laurea Magistrale si applica la stessa disposizione del comma precedente e nell'inserimento delle materie nella sezione "a scelta dello studente" potranno essere prescelti, senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente, insegnamenti presenti nei Manifesti dei Corsi di studio (Laurea, Laurea Magistrale) della Facoltà, con esclusione di materie inserite nei manifesti dei Corsi di Studio a ciclo unico. Per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, nell'inserimento delle materie "a scelta dello studente" potranno essere prescelti, senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente, insegnamenti presenti nei Manifesti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Facoltà.

Si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

A decorrere dall'A.A. 2011/2012 gli studenti delle Lauree Magistrali che desiderano inserire nel loro piano di studi, con riferimento alla sezione "a scelta dello studente", discipline presenti nel Manifesto degli Studi di un Corso di Laurea della Facoltà di appartenenza dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente.

La suddetta autorizzazione deve essere richiesta anche nei casi in cui la procedura informatica attiva nel "portale studenti" consente allo studente, in autonomia, la modifica del piano di studi e l'inserimento della disciplina nella sezione "a scelta dello studente".

L'esame della disciplina prescelta nel Manifesto degli Studi di un Corso di Laurea della Facoltà di appartenenza di cui si richiede l'inserimento nella sezione "a scelta dello studente" può essere sostenuto solo dopo l'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale competente.

La delibera di autorizzazione all'inserimento del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale deve evidenziare che la scelta dello studente non determina sovrapposizioni con insegnamenti o con contenuti disciplinari già presenti nel Manifesto degli Studi del Corso di Laurea di provenienza dello studente.

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott. Claudio Tusa

Il Dirigente
f.to Dott. Maria Averna



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Senato Accademico

Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Prof. V. Ferro
Sentito il Coordinatore della Commissione "Attività didattico scientifiche e diritto allo studio"
DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto, approvato seduta stante.

All'unanimità

Letto, approvato seduta stante

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Segretario

Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE

Presidente

Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 13 dicembre 2010

OMISSIS

N. 9 – REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITÀ PROFESSIONALI FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO lo Statuto dell'Università di Palermo emanato con modifica con ultimo D.R. del 21 Agosto 2010;

VISTO il decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, ed in particolare gli artt. 5, comma 7, che detta norme in ordine al riconoscimento di crediti formativi universitari e l'art. 10, comma 5, che individua le attività formative che devono essere previste in ciascun corso di studio;

VISTO il D.L. n. 262 del 3.10.2006, recante *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, ed in particolare l'art. 37, comma 2, che detta norme in materia di riconoscimento di crediti formativi;

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 1019 del 13.03.2006, avente ad oggetto "Convenzione tra i singoli Atenei e vari enti o istituzioni per il riconoscimento di crediti al fine del conseguimento della laurea o della laurea magistrale";

VISTA la nota del M.U.R. prot. n. 149 del 01.06.2006, avente ad oggetto indicazioni operative relative all'art. 5, comma 7, del D.M. 22.10.2004, n. 270 e all'art. 22, comma 13 della legge 28.12.2001, n.448.";

VISTA la nota del M.U.R. prot. n. 2480 del 15.06.2006, avente ad oggetto l'art. 5, comma 7, del D.M. 22.10.2004, n. 270 e l'art. 22, comma 13 della legge 28.12.2001, n.448.";

VISTA il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 2450 del 12.07.2010 ed in particolare l'art.11, comma 5

VISTO lo schema di Regolamento Didattico di Corso di Studio emanato con delibera del S.A. n.11 del 12/01/2010 ed in particolar modo l'art. 11;

Propone al Senato Accademico, per l'approvazione, il seguente:

"Regolamento per il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate finalizzate al conseguimento delle Lauree, delle Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico presso l'Università degli Studi di Palermo.

Art. 1 Riconoscimento di attività extra-curricolari

In attuazione della legislazione vigente e nei limiti massimi previsti dai DD.MM. 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie (60 CFU) e delle classi di laurea magistrale (40 CFU) l'Università riconosce, su richiesta adeguatamente documentata da presentarsi alla competente struttura didattica, e secondo quanto previsto dall'art.5, comma 7 del D.M. 270/04, <<le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione l'università abbia concorso>>.

Art. 2 Criteri generali

Ai fini del riconoscimento dei CFU, le conoscenze e le abilità di cui all'art. 1 devono essere congruenti con gli obiettivi formativi specifici riportati nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento di CFU per altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario consiste nella attribuzione di CFU in sostituzione parziale o totale di insegnamenti previsti nei Manifesti degli Studi e nei Regolamenti Didattici dei corsi di studio.

La struttura didattica competente (Consiglio di Corso di Laurea, Classe, Interclasse) ha il compito di individuare quali insegnamenti possano essere sostituiti, sulla base di un'attenta valutazione dell'attinenza ed adeguatezza di tali attività con gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti, presenti nel Manifesto, che sono riportati nel Regolamento didattico del Corso di Studio.

Art. 3 Limiti quantitativi

Ai fini del riconoscimento dei CFU di cui all'art. 1 devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

- a) 60 CFU per i corsi di laurea triennale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- b) 40 CFU per i corsi di laurea magistrale di durata biennale.

Art. 4 Adempimenti dei consigli di corso di studio e di facoltà

Le Facoltà deliberano, tenuto conto della specificità degli obiettivi formativi dei singoli corsi di studio, sentita la Struttura didattica competente, i criteri generali e le modalità di riconoscimento dei CFU previsti dalla legislazione vigente e dalle norme del presente regolamento, e stabiliscono il numero di CFU riconoscibili, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, da riportare nel Regolamento didattico di ciascun Corso di studio.

Art. 5 Conoscenze ed abilità professionali pregresse

Ai fini del riconoscimento di CFU e con riferimento all'art. 10 dello schema di regolamento didattico di corso di studio (delibera n.11 S.A. 12/01/2010) la struttura didattica competente di ogni corso di studio propone ed il relativo Consiglio di Facoltà approva un elenco di attività professionali il cui effettivo esercizio, certificato ai sensi della normativa vigente, può permettere il riconoscimento di CFU proporzionati al numero di anni di esercizio della professione.

Possono altresì rientrare in detta categoria le seguenti esperienze:

1. Abilitazione alla professione;
2. Superamento di prove di selezione o di concorso per la progressione di carriera in posti per i quali l'accesso da esterno richiederebbe il titolo di studio corrispondente al livello di laurea prescelto;
3. Svolgimento, per periodi continuativi di durata non inferiore a tre anni, di attività lavorative di particolare rilievo, richiedenti l'acquisizione di specifiche conoscenze e abilità professionali;
4. Svolgimento di incarichi pubblici di studio o di ricerca;
5. Esperienze lavorative particolarmente qualificanti compiute in strutture pubbliche o private di eccellenza;

Art. 6 Conoscenze ed abilità acquisite in attività formative di livello post secondario



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Possono essere riconosciuti CFU per altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario a condizione che:

- la formazione sia certificata;
- l'Università, o altro Ateneo, abbia concorso alla progettazione e alla realizzazione dell'attività formativa;
- l'attività formativa si sia conclusa con un esame finale la cui valutazione risulti certificata
- nel certificato relativo risulti chiaramente il monte-ore del progetto formativo svolto

Rientrano altresì in questa categoria:

1. Partecipazione a corsi IFTS, con valutazione finale, preventivamente accreditati dall'Università di Palermo;
2. Partecipazione a corsi FSE, con valutazione finale, attivati con il contributo dell'Università di Palermo in ATS;
3. Frequenza e valutazione di corsi di lingua straniera, rilasciati da enti o istituti abilitati e dal Centro linguistico di Ateneo;
4. Frequenza di corsi di aggiornamento in vigenza dell'espletamento di un'attività lavorativa in Ateneo;
5. Frequenza di stages e tirocini professionali svolti in Italia o all'estero;
6. Frequenza di corsi brevi di particolare rilevanza formativa svolti in Italia o all'estero;
7. Dottorati di ricerca svolti in Italia e all'estero;
8. Seminari cui l'Università di Palermo abbia concorso ai sensi della delibera n.10 S.A. 5/10/2010 "Accreditamento attività culturali dell'Ateneo di Palermo";
9. Il riconoscimento di CFU per "abilità informatiche" è ammesso solo dietro presentazione di certificati rilasciati da istituzioni pubbliche e private riconosciute per l'acquisizione di competenze informatiche di base.

Art. 7 Modalità per il Riconoscimento di conoscenze ed abilità

Ai fini del riconoscimento dei CFU, lo studente richiedente, ad iscrizione già avvenuta, dovrà presentare alla struttura didattica competente, le attestazioni e le certificazioni inerenti ciascuna conoscenza o abilità professionale di cui si richiede il riconoscimento.

Il riconoscimento dei CFU sarà individuale ed effettuato con delibera del Consiglio di Corso di Laurea o di Laurea Magistrale.

Il riconoscimento potrà essere effettuato, sia per i Corsi di Laurea che per quelli di Laurea Magistrale, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio competente e portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio.

Il riconoscimento dei CFU potrà avvenire, una sola volta ed individualmente, nella tipologia di attività di cui al punto a) (*attività autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo*), nella tipologia di attività di cui al punto d) (*attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze etc.....*) o in sostituzione di un insegnamento previsto dal Manifesto.

Art. 8 Ipotesi derogatorie

Fermi restando i limiti quantitativi di cui all'art. 3, è demandata esclusivamente alla valutazione finale del Senato Accademico ogni richiesta di riconoscimento di CFU per il cui accoglimento si renda necessario derogare anche solo in parte dalle modalità di riconoscimento di CFU stabiliti, ai sensi dell'art 5 e nell'art 6, dalle Facoltà nei Regolamenti didattici dei corsi di studio."



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Responsabile del procedimento
f.to Franca Troja

Il Dirigente
f.to Maria Averna

Alle ore 15,50 interviene nella seduta il delegato del Rettore per la didattica, prof. Vito Ferro.
Il Presidente dà la parola al Prof. Ferro, affinché illustri l'argomento.

Si apre un dibattito sul tema, in cui intervengono, tra gli altri:

- il Prof. De Leo, facendo riferimento alla specificità delle lauree del settore medico, fa presente sussistono delle limitazioni normative sulla possibilità di attribuire crediti.
- Il Prof. Valenza, alla luce anche dell'intervento del prof. De Leo, propone di rinviare alla Commissione Regolamenti per un'ulteriore istruttoria.
- Il Prof. Boscaino propone di non estendere il presente regolamento ai corsi di studi con laurea abilitante.

Il Presidente pone in approvazione il documento con la mozione proposta dal prof. Boscaino

Il Senato Accademico

VISTO il decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, ed in particolare l'art. 5, comma 7, che detta norme in ordine al riconoscimento di crediti formativi universitari e l'art. 10, comma 5

VISTO il D.L. n. 262 del 3.10.2006, recante *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, ed in particolare l'art. 37, comma 2, che detta norme in materia di riconoscimento di crediti formativi;

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 1019 del 13.03.2006, avente ad oggetto "Convenzione tra i singoli Atenei e vari enti o istituzioni per il riconoscimento di crediti al fine del conseguimento della laurea o della laurea magistrale";

VISTA la nota del M.U.R. prot. n. 149 del 01.06.2006, avente ad oggetto indicazioni operative relative all'art. 5, comma 7, del D.M. 22.10.2004, n. 270 e all'art. 22, comma 13 della 28.12.2001, n.448.";

VISTA la nota del M.U.R. prot. n. 2480 del 15.06.2006, avente ad oggetto l'art. 5, comma 7, del D.M. 22.10.2004, n. 270 e l'art. 22, comma 13 della legge 28.12.2001, n.448.";

VISTA il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 2450 del 12.07.2010 ed in particolare l'art.11, comma 5,

VISTO lo schema di Regolamento Didattico di Corso di Studio emanato con delibera del S.A. n.11 del 12/01/2010 ed in particolar modo l'art. 11;

con l'astensione del prof. Valenza

DELIBERA

di approvare, in conformità alla proposta sopra riportata, nel testo che di seguito si trascrive il:

""Regolamento per il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate finalizzate al conseguimento delle Lauree, delle Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico presso l'Università degli Studi di Palermo.

Art. 1 Riconoscimento di attività extra-curricolari



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

In attuazione della legislazione vigente e nei limiti massimi previsti dai DD.MM. 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie (60 CFU) e delle classi di laurea magistrale (40 CFU) l'Università riconosce, su richiesta adeguatamente documentata da presentarsi alla competente struttura didattica, e secondo quanto previsto dall'art.5, comma 7 del D.M. 270/04, *<<le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione l'università abbia concorso>>*.

Art. 2 Criteri generali

Ai fini del riconoscimento dei CFU, le conoscenze e le abilità di cui all'art. 1 devono essere congruenti con gli obiettivi formativi specifici riportati nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento di CFU per altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario consiste nella attribuzione di CFU in sostituzione parziale o totale di insegnamenti previsti nei Manifesti degli Studi e nei Regolamenti Didattici dei corsi di studio.

La struttura didattica competente (Consiglio di Corso di Laurea, Classe, Interclasse) ha il compito di individuare quali insegnamenti possano essere sostituiti, sulla base di un'attenta valutazione dell'attinenza ed adeguatezza di tali attività con gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti, presenti nel Manifesto, che sono riportati nel Regolamento didattico del Corso di Studio.

Art. 3 Limiti quantitativi

Ai fini del riconoscimento dei CFU di cui all'art. 1 devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

- a) 60 CFU per i corsi di laurea triennale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- b) 40 CFU per i corsi di laurea magistrale di durata biennale.

Art. 4 Adempimenti dei consigli di corso di studio e di facoltà

Le Facoltà deliberano, tenuto conto della specificità degli obiettivi formativi dei singoli corsi di studio, sentita la Struttura didattica competente, i criteri generali e le modalità di riconoscimento dei CFU previsti dalla legislazione vigente e dalle norme del presente regolamento, e stabiliscono il numero di CFU riconoscibili, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, da riportare nel Regolamento didattico di ciascun Corso di studio.

Art. 5 Conoscenze ed abilità professionali pregresse

Ai fini del riconoscimento di CFU e con riferimento all'art. 10 dello schema di regolamento didattico di corso di studio (delibera n.11 S.A. 12/01/2010) la struttura didattica competente di ogni corso di studio propone ed il relativo Consiglio di Facoltà approva un elenco di attività professionali il cui effettivo esercizio, certificato ai sensi della normativa vigente, può permettere il riconoscimento di CFU proporzionati al numero di anni di esercizio della professione.

Possono altresì rientrare in detta categoria le seguenti esperienze:

1. Abilitazione alla professione;
2. Superamento di prove di selezione o di concorso per la progressione di carriera in posti per i quali l'accesso da esterno richiederebbe il titolo di studio corrispondente al livello di laurea prescelto;
3. Svolgimento, per periodi continuativi di durata non inferiore a tre anni, di attività lavorative di particolare rilievo, richiedenti l'acquisizione di specifiche conoscenze e abilità professionali;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

4. Svolgimento di incarichi pubblici di studio o di ricerca;
5. Esperienze lavorative particolarmente qualificanti compiute in strutture pubbliche o private di eccellenza;

Art. 6 Conoscenze ed abilità acquisite in attività formative di livello post secondario

Possono essere riconosciuti CFU per altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario a condizione che:

- la formazione sia certificata;
- l'Università, o altro Ateneo, abbia concorso alla progettazione e alla realizzazione dell'attività formativa;
- l'attività formativa si sia conclusa con un esame finale la cui valutazione risulti certificata
- nel certificato relativo risulti chiaramente il monte-ore del progetto formativo svolto

Rientrano altresì in questa categoria:

10. Partecipazione a corsi IFTS, con valutazione finale, preventivamente accreditati dall'Università di Palermo;
11. Partecipazione a corsi FSE, con valutazione finale, attivati con il contributo dell'Università di Palermo in ATS;
12. Frequenza e valutazione di corsi di lingua straniera, rilasciati da enti o istituti abilitati e dal Centro linguistico di Ateneo;
13. Frequenza di corsi di aggiornamento in vigenza dell'espletamento di un'attività lavorativa in Ateneo;
14. Frequenza di stages e tirocini professionali svolti in Italia o all'estero;
15. Frequenza di corsi brevi di particolare rilevanza formativa svolti in Italia o all'estero;
16. Dottorati di ricerca svolti in Italia e all'estero;
17. Seminari cui l'Università di Palermo abbia concorso ai sensi della delibera n.10 S.A. 5/10/2010 "Accreditamento attività culturali dell'Ateneo di Palermo";
18. Il riconoscimento di CFU per "abilità informatiche" è ammesso solo dietro presentazione di certificati rilasciati da istituzioni pubbliche e private riconosciute per l'acquisizione di competenze informatiche di base.

Art. 7 Modalità per il Riconoscimento di conoscenze ed abilità

Ai fini del riconoscimento dei CFU, lo studente richiedente, ad iscrizione già avvenuta, dovrà presentare alla struttura didattica competente, le attestazioni e le certificazioni inerenti ciascuna conoscenza o abilità professionale di cui si richiede il riconoscimento.

Il riconoscimento dei CFU sarà individuale ed effettuato con delibera del Consiglio di Corso di Laurea o di Laurea Magistrale.

Il riconoscimento potrà essere effettuato, sia per i Corsi di Laurea che per quelli di Laurea Magistrale, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio competente e portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio.

Il riconoscimento dei CFU potrà avvenire, una sola volta ed individualmente, nella tipologia di attività di cui al punto a) (*attività autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo*), nella tipologia di attività di cui al punto d) (*attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze etc.....*) o in sostituzione di un insegnamento previsto dal Manifesto.

Art. 8 Ipotesi derogatorie

Fermi restando i limiti quantitativi di cui all'art. 3, è demandata esclusivamente alla valutazione finale del Senato Accademico ogni richiesta di riconoscimento di CFU per il cui



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

accoglimento si renda necessario derogare anche solo in parte dalle modalità di riconoscimento di CFU stabiliti, ai sensi dell'art 5 e nell'art 6, dalle Facoltà nei Regolamenti didattici dei corsi di studio."

Il presente Regolamento non si applica ai corsi di studio con esame finale abilitante alla professione.

Letto e approvato seduta stante.

Il Direttore Amministrativo
Segretario
F.to Dott. Antonio Valenti

Il Pro Rettore Vicario
Presidente
F.to Prof. Ennio Cardona



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

SEDUTA DEL 1 MARZO 2011

OMISSIS

N.9 Rivisitazione della delibera adottata in data 13 Dicembre 2010 n. 9 : Regolamento per il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate finalizzate al conseguimento delle Lauree, delle Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico presso l'Università degli Studi di Palermo.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la delibera adottata dal Senato Accademico in data 13 Dicembre 2010 n. 9: Regolamento per il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate finalizzate al conseguimento delle Lauree, delle Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico presso l'Università degli Studi di Palermo.

Visto in particolare l'art. 8: "Ipotesi derogatorie" ultimo comma del predetto Regolamento, con il quale, in diffinità alla proposta dell'Ufficio, il Senato ha statuito che: *"Il presente Regolamento non si applica ai corsi di studio con esame finale abilitante alla professione"*,

Si rileva che la disposizione di cui all'art. 8, ultimo comma, del Regolamento di cui trattasi contrasta con il dettato di cui D.M 19 febbraio 2009 : Determinazioni delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2001, n.270", il cui esame finale ha valore di esame di stato abilitante all'esercizio professionale

Il precitato D.M 19 Febbraio 2009 all'art.5 comma 3 stabilisce che *"Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a sessanta, fatti salvi i casi di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale di percorsi formativi precedenti, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42"*

La stessa previsione è contenuta all'art. 4, comma 3 del D.M. 8 Gennaio 2009 : *"Determinazione delle classi della Lauree Magistrali delle professioni sanitarie"* con la limitazione al massimo di 40 CFU riconoscibili per *"conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso"*

Per quanto sopraesposto si ritiene che le disposizioni contenute nel "Regolamento per il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate finalizzate al conseguimento delle Lauree, delle Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico presso l'Università degli Studi di Palermo" debbano applicarsi potenzialmente anche agli iscritti ai corsi di studio di cui alle classi determinate con i Decreti Ministeriali DD.MM. 19 Febbraio 2009 e 8 Gennaio 2009 e pertanto,

si propone che il Senato

Deliberi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Di eliminare dall'art. 8 " Ipotesi derogatorie" del *Regolamento per il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate finalizzate al conseguimento delle Lauree, delle Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico presso l'Università degli Studi di Palermo* approvato con precedente delibera del 13 Dicembre 2010 n. 9, l'ultimo rigo che recita "il presente Regolamento non si applica ai corsi di studio con esame finale abilitante alla professione" e di approvarne la seguente riformulazione:

Art. 8 Ipotesi derogatorie

Fermi restando i limiti quantitativi di cui all'art. 3, è demandata esclusivamente alla valutazione finale del Senato Accademico ogni richiesta di riconoscimento di CFU per il cui accoglimento si renda necessario derogare anche solo in parte dalle modalità di riconoscimento di CFU stabiliti, ai sensi dell'art 5 e nell'art 6, dalle Facoltà nei Regolamenti didattici dei corsi di studio."

Il Responsabile del procedimento
f.to Franca Troja

Il Dirigente
f.to Maria Averna

Il Senato Accademico

vista la proposta del Responsabile del procedimento;
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione attività didattiche scientifiche e diritto allo studio;
all'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.
Letto ed approvato seduta stante

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Segretario
F.to Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
F.to Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Senato Accademico

Seduta del 14 maggio 2013

OMISSIS

27 Modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il D.M. 28.09.2011 "Modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici", in attuazione dell'art.29 della Legge 240/2010, prevede alcune disposizioni limitative nei casi di iscrizione contemporanea a corsi di studio delle due istituzioni.

In particolare, l'art.2 del D.M. stabilisce che *<<le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi non possono superare il limite complessivo di 90 CFU per anno>>*.

Inoltre, le Università e gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici devono concordare le modalità per la verifica del rispetto dei piani di studio presentati, nelle due istituzioni, dallo studente.

Si propone, pertanto che il Senato Accademico deliberi, a partire dagli studenti che si immatricolano o si iscrivono in corso nell'Anno Accademico 2013/14 ad un Corso di Studio dell'Ateneo, il rispetto dei sotto indicati adempimenti:

- a) Lo studente che intende immatricolarsi o iscriversi in corso contemporaneamente ad un Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici e all'Università di Palermo, all'atto dell'iscrizione ad un Corso di Studio dell'Ateneo di Palermo è tenuto a dichiarare, mediante la procedura di iscrizione on-line del Portale Studenti del sito web di Ateneo, l'Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici a cui intende iscriversi ed il relativo numero di CFU corrispondente all'iscrizione;
- b) *<<le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi non possono superare il limite complessivo di 90 CFU per anno>>* e, pertanto, ad una iscrizione a tempo pieno (60 CFU) ad un Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici corrisponderà, obbligatoriamente, una iscrizione part-time al Corso di Studio dell'Ateneo di Palermo per un numero di CFU pari a 30;
- c) Qualora lo studente dovesse essere iscritto part-time presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici, per un numero di CFU al più pari a 30, l'iscrizione al Corso di Studio dell'Ateneo di Palermo potrà avvenire, nella modalità a tempo pieno, per un numero massimo di CFU pari a 60;
- d) Qualora lo studente dovesse essere iscritto part-time presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici, per un numero di CFU superiore a 30, l'iscrizione al Corso di Studio dell'Ateneo di Palermo potrà avvenire, solo nella modalità a tempo parziale, per un numero minimo di CFU pari a 30 e per un numero massimo di CFU pari a 40. Le due modalità di iscrizione a tempo parziale non potranno comunque determinare un numero totale di CFU superiore a 90;
- e) Il Consiglio di Corso di Studio competente approverà, ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.M. 28 settembre 2011, il piano di studi dello studente e delibererà sulla *<<compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso>>*;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- f) Il piano di studi dello studente approvato dal Consiglio di Corso di Studio competente sarà sottoposto all'approvazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici a cui lo studente ha chiesto l'iscrizione;
- g) <<Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, saranno approvate >> dal Consiglio di Corso di Studio competente e dall'Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici a cui lo studente ha chiesto l'iscrizione;
- h) Il Rettore designerà un Docente dell'Ateneo di Palermo quale <<referente....., al fine di favorire il raccordo tra>> le due istituzioni e di concordare gli aspetti relativi all'<<applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio>> e alla <<durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi ordinamenti, le situazioni di studenti fuori corso, nonché eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti>>.

Le suddette disposizioni non si applicano né agli studenti del vecchio ordinamento, sia dell'Università sia degli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, non essendo agli insegnamenti presenti nel piano di studi attribuiti i corrispondenti CFU, né agli studenti iscritti in qualità di F.C. in una o in entrambe le Istituzioni.

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Giuseppina N. Barbara

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Averna

Il Senato Accademico

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione;
Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Pro Rettore Vicario Prof. V. Ferro;
all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Senato Accademico

Seduta del 17 GENNAIO 2013

OMISSIS

12 "Regolamento relativo alla modalità di frequenza di studenti stranieri in mobilità in entrata"

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Università di Palermo coerentemente con le politiche finalizzate all'applicazione delle indicazioni dell'Unione Europea nel campo della mobilità, gli scambi e la cooperazione tra i sistemi di formazione di Istruzione Superiore promuove, sia nell'ambito di programmi comunitari che di accordi convenzionali in condizioni di reciprocità, forme di partecipazione di studenti iscritti presso Università estere alle proprie attività formative attribuendo agli interessati lo status di "Incoming Student".

Il gruppo di lavoro incaricato dal Magnifico Rettore della elaborazione del "Regolamento relativo alla modalità di frequenza di studenti stranieri in mobilità in entrata" - costituito su indicazione del Magnifico Rettore e coordinato dalla Professoressa Ada Maria Florena, Delegato del Rettore per la mobilità internazionale, componenti le dott. Silvia Celano e Natalia Barbara e l'ing. Roberto Barbiera - ha esitato una proposta di regolamento che si porta all'approvazione del Senato Accademico.

Sono state individuate le tipologie di studenti stranieri a diverso titolo in mobilità presso l'Ateneo onde consentire la definitiva revisione delle procedure concernenti la gestione di detti studenti e la mobilità internazionale.

Pertanto si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

L'approvazione della proposta di Regolamento di seguito trascritta, con le modifiche proposte dalla Commissione Regolamenti e procedure di semplificazione dei Regolamenti d'Ateneo:

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA MODALITA' DI FREQUENZA DI STUDENTI STRANIERI IN MOBILITA' IN ENTRATA

Art. 1 – Finalità del regolamento

L'Università di Palermo, coerentemente con le politiche finalizzate all'applicazione delle indicazioni dell'Unione Europea nel campo della mobilità, gli scambi e la cooperazione tra i sistemi di formazione di Istruzione Superiore promuove, sia nell'ambito di programmi comunitari che di accordi convenzionali in condizioni di reciprocità, forme di partecipazione di studenti iscritti presso Università estere alle proprie attività formative attribuendo agli interessati lo status di "Incoming Student", secondo le modalità e condizioni descritte nei successivi articoli, fatte salve le specifiche procedure indicate nei singoli bandi di riferimento.

Art. 2 - Riconoscimento status di "Incoming Student"

Il relativo status può essere riconosciuto a studenti internazionali iscritti presso università straniere, ricadenti nei seguenti casi:

- a) nel quadro di programmi di mobilità studentesca promossi con istituzioni in ambito europeo ed extraeuropeo con le quali sussiste un accordo bilaterale specifico e/o di convenzione, che prevedono un periodo di frequenza finalizzato ad attività di studio, tirocinio o ricerca presso l'Università degli Studi di Palermo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- b) che intendono effettuare, nell'ambito di scambi intraeuropei, un periodo di volontaria mobilità individuale finalizzato ad attività di studio, tirocinio o ricerca, anche per la redazione della tesi finale, preventivamente accettati da un docente coordinatore che ne guida l'attività formativa (visiting student);
- c) sulla base di specifici accordi di mobilità stipulati tra l'Università degli Studi di Palermo e Università extraeuropee;
- d) nell'ambito di programmi integrati di studio finalizzati, al conseguimento di un titolo di laurea doppio o congiunto.

Art. 3 – Diritti e doveri dell' "Incoming Student"

L' "Incoming Student", come riconosciuto all'art. 2, è equiparato, a tutti gli effetti, ad uno studente dell'Ateneo e beneficia degli stessi servizi. Egli non è assoggettato al versamento di tasse o contributi universitari, fatte salve diverse disposizioni contenute in ordinamenti specifici di Ateneo. Nel caso di accordi finalizzati al conseguimento di un titolo di laurea doppio o congiunto, le disposizioni relative al pagamento delle tasse sono contenute nell'Accordo stipulato tra le Università, in mancanza delle quali viene applicata la normativa vigente in materia di tassazione".

L' "Incoming Student" è escluso dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

All' "Incoming Student" possono essere riconosciute agevolazioni riservate agli stranieri, riguardanti il primo alloggio o l'eventuale sistemazione presso le residenze universitarie, in caso di disponibilità.

L' "Incoming Student" è tenuto ad osservare le disposizioni interne in tema di codice etico e di sicurezza nelle sedi universitarie.

L' "Incoming Student", durante la sua permanenza, deve essere in possesso di coperture assicurative infortuni e responsabilità civile verso terzi, nell'espletamento delle attività strettamente universitarie; qualora tale copertura non venga garantita dalla Istituzione Universitaria di provenienza lo studente è tenuto a farsene carico personalmente prima dell'inizio del periodo di frequenza.

Art. 4 – Attività formativa

Nel caso di accordi finalizzati al rilascio di titolo di laurea doppio o congiunto, l' "Incoming Student" è tenuto a seguire i corsi e gli insegnamenti previsti dal percorso predefinito ed approvato da entrambe le Università, coerentemente con quanto specificato nel relativo accordo tra l'Università di Palermo e l'Università partner. Nei rimanenti casi l' "Incoming Student" segue le regole riportate in uno dei seguenti punti:

- a) L' "Incoming Student", seguendo anche le eventuali procedure contenute in specifici bandi di mobilità, ha il compito di organizzare preventivamente la propria attività didattica, di ricerca o di tirocinio, attraverso la compilazione di un piano di studi o di attività da svolgere (learning agreement, training agreement, ecc.) che dovrà essere accettato e firmato sia dall'Università degli Studi di Palermo che dall'Università straniera partner;
- b) L' "Incoming Student" potrà essere ammesso a frequentare insegnamenti di uno stesso CdS oppure combinare insegnamenti appartenenti a diversi CdS;
- c) Gli insegnamenti ammissibili sono quelli previsti dall'offerta formativa dell'anno accademico in corso all'atto del soggiorno e, nel caso di eventuali discrepanze tra i CFU previsti dal



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

piano di studi dell'“Incoming Student” e quelli degli insegnamenti dell'Università di Palermo, sarà cura del Docente Coordinatore comunicare alla Segreteria i crediti che effettivamente saranno conseguiti dallo studente, mediante sottoscrizione dello specifico piano di studi; previsti nei casi a), b) e c) e del coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea per il caso d)

Art. 5 – Procedura di registrazione dell'“Incoming Student”

Nel caso di accordi finalizzati al rilascio di titolo di laurea doppio o congiunto, l'“Incoming Student” è tenuto ad iscriversi rispettando le regole di iscrizione ed immatricolazione riservate agli studenti dei CdS tradizionali, fatte salve specifiche regole contenute negli accordi tra le università straniere che rilasciano il titolo doppio o congiunto. Nei rimanenti casi l'“Incoming Student” segue le regole riportate nei seguenti punti:

- a) Lo studente che intende essere accettato come “Incoming Student” dell'Università degli Studi di Palermo, deve inviare, secondo le modalità e i tempi previsti, la documentazione richiesta dall'ufficio amministrativo afferente all'Area Ricerca e Sviluppo e, al suo arrivo, recarsi presso quest'ultimo per formalizzare la registrazione, sottoscrivendo il certificato d'iscrizione. Gli studenti che necessitano del permesso di soggiorno o del rinnovo dello stesso dovranno quindi recarsi presso lo Sportello di Orientamento e di Accoglienza – Studenti Stranieri del Centro Orientamento e Tutorato (COT).
- b) L' “Incoming Student”, una volta registrato presso l'ufficio di competenza, dovrà recarsi presso il suo docente coordinatore, il quale approverà e firmerà il piano di studi o di training, apportando le eventuali modifiche. Copia del learning agreement definitivo, approvato e firmato, dovrà essere consegnata all'ufficio amministrativo afferente all'Area Ricerca e Sviluppo.
- c) Dopo aver ottenuto la documentazione completa e firmata, l'“Incoming Student” procederà alla propria registrazione sul Portale Studenti e alla successiva formalizzazione dell'iscrizione online, specificando i dati richiesti dalla relativa procedura e allegando il certificato d'iscrizione rilasciato dall'Area Ricerca e Sviluppo e il piano di studi debitamente firmato.
- d) La pratica, redatta dallo studente, sarà processata dalla Segreteria studenti

Art. 6 – Certificazione del periodo di studi

Nel caso di accordi finalizzati al rilascio di titolo di laurea doppio o congiunto, l'“Incoming Student” potrà ottenere tutta la certificazione già prevista per gli studenti iscritti ai CdS. Nei rimanenti casi l'“Incoming Student” otterrà la certificazione descritta nei seguenti due punti:

- a) A conclusione del periodo di studio l'“Incoming Student” riceverà, dal proprio docente coordinatore dell'Università degli studi di Palermo **produrrà** un certificato **in lingua inglese** attestante l'attività formativa svolta (transcript of records/transcript of works, ecc.), con l'indicazione dei relativi crediti formativi acquisiti e con tutte le altre informazioni utili ai fini del riconoscimento della mobilità da parte dell'università straniera partner. Tale certificazione verrà ~~potrà~~ **potrà essere** prodotta in automatico dal sistema informatico (portale della didattica) e firmato dal docente coordinatore.
- b) L' “Incoming Student”, presentando tale certificazione in originale (transcript of records, transcript of works, ecc.) all'ufficio amministrativo di competenza, riceverà da quest'ultimo un attestato ufficiale di avvenuta frequenza, in lingua inglese, contenente le date esatte del proprio periodo di formazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 7 – Richiamo alla normativa vigente

~~Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge, lo statuto e i regolamenti generali e speciali di Ateneo.~~

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott. Adriana Ragonese

Il Direttore Generale
f.to Dott. Antonio Valenti

Relaziona la Prof. Florena, delegato del Rettore per la mobilità internazionale, che riferisce sull'argomento.

Prende la parola il Prof. Ferro, che propone le seguenti modifiche:

- all'art.4, comma c) la seguente formulazione:

Gli insegnamenti ammissibili sono quelli previsti dall'offerta formativa dell'anno accademico in corso all'atto del soggiorno e, nel caso di eventuali discrepanze tra i CFU previsti dal piano di studi dell'"Incoming Student" e quelli degli insegnamenti dell'Università di Palermo, sarà cura del Docente Coordinatore, **previsto nei casi a), b) e c) dell'art.2, e del Coordinatore del Corso di Studio, per il caso d)**, comunicare alla Segreteria i crediti che effettivamente saranno conseguiti dallo studente, mediante sottoscrizione dello specifico piano di studi; previsti nei casi a), b) e c) e del coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea per il caso d)

- all'art. 5 lettera c) la seguente formulazione:

Dopo aver ottenuto la documentazione completa e firmata, l'"Incoming Student" procederà alla propria registrazione sul Portale Studenti e alla successiva formalizzazione dell'iscrizione online, specificando i dati richiesti dalla relativa procedura e allegando **il certificato d'iscrizione rilasciato dall'Area Ricerca e Sviluppo e il piano di studi debitamente firmato saranno trasmessi, a cura dello stesso Ufficio, alla segreteria studenti.**

Il Rettore, dopo aver auspicato che il presente regolamento venga tradotto in lingua inglese, mette in approvazione il Regolamento con le modifiche sopra proposte.

IL SENATO ACCADEMICO

vista la proposta del Responsabile del procedimento;
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione "Regolamenti e Procedura di semplificazione d'Ateneo;
sentito il Delegato del Rettore per la mobilità internazionale;
sentito il Delegato del Rettore per la Didattica
all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il regolamento che di seguito si riporta:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA MODALITA' DI FREQUENZA DI STUDENTI STRANIERI IN MOBILITA' IN ENTRATA

Art. 1 – Finalità del regolamento

L'Università di Palermo, coerentemente con le politiche finalizzate all'applicazione delle indicazioni dell'Unione Europea nel campo della mobilità, gli scambi e la cooperazione tra i sistemi di formazione di Istruzione Superiore promuove, sia nell'ambito di programmi comunitari che di accordi convenzionali in condizioni di reciprocità, forme di partecipazione di studenti iscritti presso Università estere alle proprie attività formative attribuendo agli interessati lo status di "Incoming Student", secondo le modalità e condizioni descritte nei successivi articoli, fatte salve le specifiche procedure indicate nei singoli bandi di riferimento.

Art. 2 - Riconoscimento status di "Incoming Student"

Il relativo status può essere riconosciuto a studenti iscritti presso università straniere, ricadenti nei seguenti casi:

- a) nel quadro di programmi di mobilità studentesca promossi con istituzioni in ambito europeo ed extraeuropeo con le quali sussiste un accordo bilaterale specifico e/o di convenzione, che prevedono un periodo di frequenza finalizzato ad attività di studio, tirocinio o ricerca presso l'Università degli Studi di Palermo;
- b) che intendono effettuare, nell'ambito di scambi intraeuropei, un periodo di volontaria mobilità individuale finalizzato ad attività di studio, tirocinio o ricerca, anche per la redazione della tesi finale, preventivamente accettati da un docente coordinatore che ne guida l'attività formativa (visiting student);
- c) sulla base di specifici accordi di mobilità stipulati tra l'Università degli Studi di Palermo e Università extraeuropee;
- d) nell'ambito di programmi integrati di studio finalizzati, al conseguimento di un titolo di laurea doppio o congiunto.

Art. 3 – Diritti e doveri dell'"Incoming Student"

L' "Incoming Student", come riconosciuto all'art. 2, è equiparato, a tutti gli effetti, ad uno studente dell'Ateneo e beneficia degli stessi servizi. Egli non è assoggettato al versamento di tasse o contributi universitari, fatte salve diverse disposizioni contenute in ordinamenti specifici di Ateneo. Nel caso di accordi finalizzati al conseguimento di un titolo di laurea doppio o congiunto, le disposizioni relative al pagamento delle tasse sono contenute nell'Accordo stipulato tra le Università, in mancanza delle quali viene applicata la normativa vigente in materia di tassazione.

L' "Incoming Student" è escluso dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

All' "Incoming Student" possono essere riconosciute agevolazioni riservate agli stranieri, riguardanti il primo alloggio o l'eventuale sistemazione presso le residenze universitarie, in caso di disponibilità.

L' "Incoming Student" è tenuto ad osservare le disposizioni interne in tema di codice etico e di sicurezza nelle sedi universitarie.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L' "Incoming Student", durante la sua permanenza, deve essere in possesso di coperture assicurative infortuni e responsabilità civile verso terzi, nell'espletamento delle attività strettamente universitarie; qualora tale copertura non venga garantita dalla Istituzione Universitaria di provenienza lo studente è tenuto a farsene carico personalmente prima dell'inizio del periodo di frequenza.

Art. 4 – Attività formativa

Nel caso di accordi finalizzati al rilascio di titolo di laurea doppio o congiunto, l'"Incoming Student" è tenuto a seguire i corsi e gli insegnamenti previsti dal percorso predefinito ed approvato da entrambe le Università, coerentemente con quanto specificato nel relativo accordo tra l'Università di Palermo e l'Università partner. Nei rimanenti casi l'"Incoming Student" segue le regole riportate in uno dei predetti commi:

- a) L' "Incoming Student", seguendo anche le eventuali procedure contenute in specifici bandi di mobilità, ha il compito di organizzare preventivamente la propria attività didattica, di ricerca o di tirocinio, attraverso la compilazione di un piano di studi o di attività da svolgere (learning agreement, training agreement, ecc.) che dovrà essere accettato e firmato sia dall'Università degli Studi di Palermo che dall'Università straniera partner;
- b) L' "Incoming Student" potrà essere ammesso a frequentare insegnamenti di uno stesso CdS oppure combinare insegnamenti appartenenti a diversi CdS;
- c) Gli insegnamenti ammissibili sono quelli previsti dall'offerta formativa dell'anno accademico in corso all'atto del soggiorno e, nel caso di eventuali discrepanze tra i CFU previsti dal piano di studi dell'"Incoming Student" e quelli degli insegnamenti dell'Università di Palermo, sarà cura del Docente Coordinatore, previsto nei casi a), b) e c) dell'art.2, e del Coordinatore del Corso di Studio, per il caso d), comunicare alla Segreteria i crediti che effettivamente saranno conseguiti dallo studente, mediante sottoscrizione dello specifico piano di studi; previsti nei casi a), b) e c) e del coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea per il caso d)

Art. 5 – Procedura di registrazione dell'"Incoming Student"

Nel caso di accordi finalizzati al rilascio di titolo di laurea doppio o congiunto, l'"Incoming Student" è tenuto ad iscriversi rispettando le regole di iscrizione ed immatricolazione riservate agli studenti dei CdS tradizionali, fatte salve specifiche regole contenute negli accordi tra le università straniere che rilasciano il titolo doppio o congiunto. Nei rimanenti casi l'"Incoming Student" segue le regole riportate nei seguenti punti:

- a) Lo studente che intende essere accettato come "Incoming Student" dell'Università degli Studi di Palermo, deve inviare, secondo le modalità e i tempi previsti, la documentazione richiesta dall'ufficio amministrativo afferente all'Area Ricerca e Sviluppo e, al suo arrivo, recarsi presso quest'ultimo per formalizzare la registrazione, sottoscrivendo il certificato d'iscrizione. Gli studenti che necessitano del permesso di soggiorno o del rinnovo dello stesso dovranno quindi recarsi presso lo Sportello di Orientamento e di Accoglienza – Studenti Stranieri del Centro Orientamento e Tutorato (COT).
- b) L' "Incoming Student", una volta registrato presso l'ufficio di competenza, dovrà recarsi presso il suo docente coordinatore, il quale approverà e firmerà il piano di studi o di training, apportando le eventuali modifiche. Copia del learning agreement



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

definitivo, approvato e firmato, dovrà essere consegnata all'ufficio amministrativo afferente all'Area Ricerca e Sviluppo.

- c) Dopo aver ottenuto la documentazione completa e firmata, l'"Incoming Student" procederà alla propria registrazione sul Portale Studenti e alla successiva formalizzazione dell'iscrizione online, specificando i dati richiesti dalla relativa procedura. Il certificato d'iscrizione rilasciato dall'Area Ricerca e Sviluppo e il piano di studi debitamente firmato saranno trasmessi, a cura dello stesso Ufficio, alla segreteria studenti.
- d) La pratica, redatta dallo studente, sarà processata dalla Segreteria studenti

Art. 6 – Certificazione del periodo di studi

Nel caso di accordi finalizzati al rilascio di titolo di laurea doppio o congiunto, l'"Incoming Student" potrà ottenere tutta la certificazione già prevista per gli studenti iscritti ai CdS. Nei rimanenti casi l'"Incoming Student" otterrà la certificazione descritta nei seguenti due commi punti:

- a) A conclusione del periodo di studio l'"Incoming Student" il proprio docente coordinatore dell'Università degli studi di Palermo produrrà un certificato in lingua inglese attestante l'attività formativa svolta (transcript of records/transcript of works, ecc.), con l'indicazione dei relativi crediti formativi acquisiti e con tutte le altre informazioni utili ai fini del riconoscimento della mobilità da parte dell'università straniera partner. Tale certificazione potrà essere prodotta in automatico dal sistema informatico (portale della didattica) e firmato dal docente coordinatore.
- b) L' "Incoming Student", presentando tale certificazione in originale (transcript of records, transcript of works, ecc.) all'ufficio amministrativo di competenza, riceverà da quest'ultimo un attestato ufficiale di avvenuta frequenza, in lingua inglese, contenente le date esatte del proprio periodo di formazione.

- La traduzione in inglese del presente regolamento.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 8 maggio 2012

OMISSIS

06 Applicazione dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo a partire dall'A.A. 2012/2013

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la delibera del S.A. del 8 Novembre 2011 n. 8 : Linee guida per la progettazione dei Corsi di Studio dell'Offerta Formativa 2012-2013;

Vista la delibera del Senato Accademico del 13 Aprile 2010 n. 8: Modalità attuative dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo A.A. 2010/2011;

Visto il documento DOC1/12 del 12.03.2012 "Analisi del numero medio annuo di CFU acquisiti dagli studenti dell'Ateneo di Palermo nell'anno solare 2011" del Delegato del Rettore alla Didattica Prof. V. Ferro;

Accertato, in base all'analisi condotta dal Delegato del Rettore alla Didattica, che 24 CFU è il valore del numero medio annuo di CFU conseguiti nell'anno precedente ritenuto compatibile con per una iscrizione a tempo pieno;

Si propone che il Senato, ad integrazione della delibera del 13 aprile 2010 N.8 "Modalità attuative dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo A.A. 2010/2011",

DELIBERI

A partire dall'Anno Accademico 2012/2013, limitatamente ai Corsi di Studio dell'ordinamento D.M. 270/2004, lo studente all'atto dell'iscrizione ad anni successivi al primo dovrà dichiarare, in autocertificazione, nella procedura di iscrizione on-line il numero di CFU acquisiti entro il 30 settembre di ciascun anno, relativi al superamento di esami corrispondenti ad insegnamenti, nel precedente anno accademico.

Potranno iscriversi ad anni successivi al primo con la modalità *a tempo pieno* convenzionale (60 CFU), o fino ad un massimo di 80 CFU, solo coloro che nell'anno accademico precedente hanno superato esami, corrispondenti ad insegnamenti, per almeno 24 CFU entro il 30 settembre di ciascun anno.

Gli studenti che nell'anno accademico precedente hanno superato esami, ed acquisito i relativi crediti formativi universitari, per meno di 24 CFU sono obbligati a iscriversi con la modalità *a tempo parziale* con acquisto di un numero di CFU compreso tra 30 e 40.

Nell'anno accademico successivo a quello di iscrizione a tempo parziale lo studente è obbligato a completare l'acquisto dei CFU residui, rispettando la soglia minima di acquisto prevista dalla delibera del Senato Accademico del 13 Aprile 2010 pari a 30 CFU.

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente
f.to Dott. Sergio Casella

Il Presidente dà la parola al Prof. Boscaino che illustra la proposta, che prevede l'obbligo di iscrizione part-time per tutti gli studenti che nell'anno precedente abbiano conseguito un basso numero di CFU.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

La proposta intende incentivare le iscrizioni a tempo parziale, per ridurre il numero di studenti che andranno fuori corso (in quanto l'iscrizione a tempo parziale allunga il tempo ordinario) e migliorare le performance dell'ateneo ai fini dell'assegnazione del fondo premiale.

Il Prof. Boscaino ricorda che nella seduta del Senato Accademico del 27 marzo 2012, la Commissione istruttoria aveva proposto che la soglia fosse limitata a 12 CFU, ma a richiesta dei rappresentanti degli studenti si era rinviato l'argomento per approfondimenti.

A questo punto interviene il Sig. Melluso, che esprime condivisione per la proposta di delibera, così come modificata dalla Commissione istruttoria.

Il Senato Accademico

vista la proposta del Responsabile del procedimento;
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione competente;
a maggioranza, con l'astensione del Prof. Valenza

DELIBERA

A partire dall'Anno Accademico 2012/2013, limitatamente ai Corsi di Studio dell'ordinamento D.M. 270/2004, lo studente all'atto dell'iscrizione ad anni successivi al primo dovrà dichiarare, in autocertificazione, nella procedura di iscrizione on-line il numero di CFU acquisiti entro il 30 settembre di ciascun anno, relativi al superamento di esami corrispondenti ad insegnamenti, nel precedente anno accademico.

Potranno iscriversi ad anni successivi al primo con la modalità *a tempo pieno* convenzionale (60 CFU), o fino ad un massimo di 80 CFU, solo coloro che nell'anno accademico precedente hanno superato esami, corrispondenti ad insegnamenti, per almeno 12 CFU entro il 30 settembre di ciascun anno.

Gli studenti che nell'anno accademico precedente hanno superato esami, ed acquisito i relativi crediti formativi universitari, per meno di 12 CFU sono obbligati a iscriversi con la modalità *a tempo parziale* con acquisto di un numero di CFU compreso tra 30 e 40.

Nell'anno accademico successivo a quello di iscrizione a tempo parziale lo studente è obbligato a completare l'acquisto dei CFU residui, rispettando la soglia minima di acquisto prevista dalla delibera del Senato Accademico del 13 Aprile 2010 pari a 30 CFU.

Letto, approvato seduta stante

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Segretario
Dott. Antonio Valenti

IL PRORETTORE VICARIO

Presidente
Prof. Ennio Cardona



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 01 agosto 2012

OMISSIS

07 Decadenza dallo status di studente

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- che nel corso dell'anno 2011, a seguito delle forti penalizzazioni finanziarie poste dal MIUR nei confronti dell'Università e della riduzione del Fondo di Funzionamento Ordinario, l'Ateneo di Palermo con le delibere del Senato Accademico del 18 gennaio 2011, del 5 aprile 2011 e del 31 maggio 2011 ha posto in essere alcune iniziative e interventi in materia di decadenza degli studenti fuori corso ed ha adottato, contestualmente iniziative volte ad agevolare la conclusione dei percorsi formativi antecedenti la riforma introdotta dal D.M. 270 del 2004, attivando numerosi corsi specifici correlati alle "materie scoglio";

- che le delibere del 18 gennaio, del 5 aprile e del 31 maggio 2011 hanno fissato dei termini di conclusione del percorso di studi degli studenti fuori corso stabilendo che:

1) *Gli studenti iscritti all'ordinamento "509" e ad ordinamenti antecedenti la riforma del 1999 (vecchio ordinamento) potranno portare a conclusione il loro curriculum e laurearsi entro la sessione straordinaria di laurea dell'A.A. 2012/2013. Trascorso tale periodo, i suddetti studenti saranno considerati comunque decaduti, ma potranno procedere a nuova immatricolazione o iscrizione ad altro corso attivato presso l'Ateneo ai sensi del D.M.270/2004 con richiesta di convalida degli esami sostenuti da presentare al consiglio di corso di studi competente, che attesti la NON obsolescenza dei contenuti disciplinari ai sensi dell'art 25 del Regolamento Didattico di Ateneo e successive modifiche e/o integrazioni.*

L'istituto della decadenza non si applicherà nel caso lo studente debba sostenere il solo esame finale di laurea.

2) *Gli studenti immatricolatisi ad ordinamento "509" negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010 potranno portare a conclusione il loro curriculum e laurearsi entro i termini previsti dall'art.25 del vigente "Regolamento didattico di ateneo" (il doppio della durata legale più uno). Trascorso tale periodo, i suddetti studenti saranno considerati comunque decaduti, ma potranno procedere a nuova immatricolazione o iscrizione ad altro corso attivato presso l'Ateneo ai sensi del D.M.270/2004 con richiesta di convalida degli esami sostenuti, da presentare al consiglio di corso di studi competente che attesti la NON obsolescenza dei contenuti disciplinari ai sensi dell'art 25 del Regolamento Didattico di Ateneo e successive modifiche e/o integrazioni.*

Anche per questa fattispecie, l'istituto della decadenza non si applicherà nel caso lo studente debba sostenere il solo esame finale di laurea;

3) *Gli studenti immatricolatisi, a partire dall'A.A. 2001/2002, alle Lauree Specialistiche a ciclo unico dell'ordinamento ex "509" potranno portare a conclusione il loro curriculum e laurearsi entro i termini previsti dall'art.25 del vigente "Regolamento didattico di ateneo" (il doppio della durata legale più uno). Trascorso tale periodo, i suddetti studenti saranno considerati comunque decaduti. Trascorso tale periodo, i suddetti studenti saranno considerati comunque decaduti, ma potranno procedere a nuova immatricolazione o iscrizione ad altro corso attivato presso l'Ateneo ai sensi del D.M.270/2004 con richiesta di convalida degli esami sostenuti, da presentare al consiglio di corso di studi competente che attesti la NON obsolescenza dei contenuti disciplinari ai sensi dell'art 25 del Regolamento Didattico di Ateneo e successive modifiche e/o integrazioni.*

Anche per questa fattispecie, l'istituto della decadenza non si applicherà nel caso lo studente debba sostenere il solo esame finale di laurea;

4) *Nel caso allo studente vengano convalidati dal Consiglio di corso di studi competente gli esami sostenuti nella precedente carriera in misura utile alla iscrizione ad anni successivi al primo di un*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

corso di laurea, lo studente verrà iscritto in "in sovrannumero" senza obbligo di sostenere i test di verifica della preparazione iniziale o le prove concorsuali nel caso di corso attivato con programmazione locale degli accessi; per l'iscrizione alle lauree magistrali valgono le stesse disposizioni, ma l'iscrizione ad anno successivo al primo "in sovrannumero" è subordinata comunque alla verifica del possesso del diploma di laurea e dei requisiti curriculari richiesti per l'accesso.

5) Per i corsi di studio a programmazione nazionale, gli studenti decaduti potranno ottenere l'iscrizione allo stesso corso, "in sovrannumero" ad anni successivi al primo con riconoscimento di carriera pregressa e senza obbligo di partecipazione ai test nazionali, solo se immatricolati ai corsi di provenienza nell'anno 2000/2001 e successivi, a seguito di partecipazione alle procedure selettive per l'accesso di cui alla L. 2 Agosto 1999 n. 264;

- che nell'anno 2012, l'Ateneo di Palermo con la delibera del Senato Accademico del 17 luglio 2012 ha nuovamente adottato iniziative volte ad agevolare la conclusione dei percorsi formativi di studenti a rischio di decadenza, attivando numerosi corsi di recupero correlati alle "materie scoglio";

- che in tema di decadenza l'Università di Palermo ha adottato le citate delibere e ha stabilito dei termini nei propri regolamenti didattici nella considerazione che sulla materia avesse potestà regolamentare in quanto l'art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 1989 stabilisce che: **<<Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento>>**;

- che l'art. 11 della legge n. 341/90 prevede che ogni singolo Ateneo adotti un regolamento didattico, approvato dal Ministero;

- che con il D.M. 509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei" è stato stabilito all'art. 11 che **<<Le Università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di Ateneo>>**. Ed ancora è previsto che i regolamenti didattici possano prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

- che all'art. 13, comma 2 del D.M. 509/99 viene disposto che **<<Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti>>**;

- che sulla base di tali disposizioni ciascun Ateneo ha adottato un proprio regolamento didattico, nel quale vengono stabilite anche le norme relative alla decadenza dallo status di studente;

- che in particolare, l'Ateneo di Palermo, in applicazione al D.M. 509/1999, ha emanato il Regolamento didattico del 4 settembre 2001 il cui art. 26 comma 4 ha previsto che **<<Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso di studio qualora non abbia superato alcun esame previsto dal Regolamento didattico del Corso di studio per cinque anni accademici consecutivi>>**;

- che il successivo D.M. 270/04 intitolato "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", prevede norme analoghe a quelle previste dal D.M. 509/99 in materia di carriere degli studenti e che le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del D.M. 270/04, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo e la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti;

- che a seguito del D.M. 270/04 che introduceva un nuovo ordinamento didattico e le lauree magistrali, il Senato Accademico procedeva con D.R. n. 3693 del 15 giugno 2009 all'emanazione di un nuovo regolamento didattico il quale modificava la disciplina della decadenza prevedendo che **Lo studente viene considerato decaduto dopo una permanenza complessiva nel corso di studio di un numero di anni pari al doppio più uno degli anni previsti dalla durata legale;**

- che risulta in atto vigente l'art.149 del R.D. n. 1592/33 che stabilisce: *<<coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea, o il diploma, o che per qualsiasi motivo abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'Università o Istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H. Coloro i quali, pur avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione e ripetere le prove già superate>>*;

- che l'applicazione dell'art.149 del R.D. n. 1592/33 determina, in caso di decadenza, la cancellazione della carriera dello studente con la conseguente impossibilità, tenuto conto della disposizione normativa che lo studente decaduto deve *<< ripetere le prove già superate>>*, di convalida degli esami sostenuti nel caso in cui lo studente decidesse di procedere a nuova iscrizione;

- che l'applicazione ripetuta nel tempo dell'art.149 del R.D. n. 1592/33, pur preservando lo studente dalla decadenza, può determinare l'obsolescenza dei contenuti didattici degli esami già sostenuti impedendone la convalida nel caso di opzione di passaggio al nuovo ordinamento degli studi;

- che per dare corretta applicazione alle norme regolamentari succedutesi dal 2001 ad oggi e alla volontà di indirizzo politico espressa dal Senato Accademico con le delibere del 2011 sarebbe stato necessario però dare informazioni dettagliate a ciascun studente circa la data di conclusione del suo percorso formativo (decadenza) nonché delle iniziative poste in essere dall'Università per agevolare la conclusione del percorso di studi e per esercitare, da parte degli studenti medesimi, anche, il contestuale esercizio del "diritto di opzione" al cambio di ordinamento, in modo da adeguare anche i piani di studi in funzione dell'ordinamento per il quale lo studente avesse optato (D.M. 270);

- che in concreto la diffusione dell'informazione, visto l'elevato numero degli studenti destinatari delle citate delibere, ha richiesto la seguente ricognizione condotta in funzione del rispettivo ordinamento di appartenenza:

- studenti V.O. decaduti nell'a.a. 2010/2011 (febbraio 2012) per non avere sostenuto un esame entro gli otto anni n. 1.048
- studenti V.O. decadenti nell'a.a. 2011/2012 (febbraio 2013) n. 1.022
- studenti ex ordinamento 509 decaduti nell'a.a. 2010/2011 (febbraio 2012) per non avere superato un esame entro cinque anni n. 4.656
- studenti ex ordinamento 509 decadenti nell'a.a. 2011/2012 (febbraio 2013) n. 3.964



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- studenti ordinamento 270 decaduti nell'a.a. **2010/2011** (febbraio 2012) doppio della durata legale più uno (per abbreviazione di corso) decaduti n. **5**
- studenti ordinamento 270 decadendi nell'a.a. **2011/2012** (febbraio 2013) doppio della durata legale più uno (per abbreviazione di corso) n. **7**

- che sulla questione della decadenza studenti destinatari delle decisioni del Senato Accademico hanno presentato istanze perché tali delibere fossero rivisitate ritenendole lesive dei loro diritti;

- che anche in altri Atenei delibere simili in materia di decadenza hanno dato origine ad un accesso contenzioso con riferimento sia al difetto di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 sia al difetto di legittimazione del Regolamento Didattico di Ateneo a dettare una disciplina sulla decadenza della qualità di studente in deroga a quella disposta per legge;

- che la giurisprudenza ritiene necessaria la comunicazione di avvio del procedimento nonostante la natura di atto vincolato del provvedimento con cui viene dichiarata la decadenza, ex multis, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1476/2010 con cui è stato statuito che *<<...anche nei procedimenti vincolati, la comunicazione di avvio può avere una sua utilità (con la conseguenza che la sua mancanza rende illegittimo il provvedimento) quando il contraddittorio procedimentale con il privato interessato del procedimento avrebbe potuto fornire all'Amministrazione elementi utili ai fini della decisione, ad esempio in ordine alla ricostruzione dei fatti o all'esatta norma da applicare>>*, e nel medesimo senso Consiglio di Stato n. 1238/2012, TAR Campania – Napoli sezione VI n. 19169/2004);

- che per quanto concerne il profilo della decadenza due sono i principi fissati dalla recente giurisprudenza:

1) il giudice amministrativo ha fissato il principio secondo cui **l'autonomia degli ordinamenti universitari va contenuta nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato** ai sensi dell'art. 33 comma 5 della Costituzione. Poiché in materia è in atto vigente il R.D. n. 1592/1933 che disciplina espressamente l'ipotesi della decadenza, il giudice ha ritenuto che le Università non potessero prevedere norme regolamentari con esse contrastanti (TAR Campania sez. IV n. 1290/2012 e Consiglio di Stato n. 590/2012);

2) ritenuto illegittimo il provvedimento con cui viene dichiarata la decadenza per contrasto con vigenti norme di legge, viene riconosciuto conseguentemente il diritto del ricorrente al risarcimento per il danno subito (TAR Campania sez. IV n. 1290/2012);

- che una recentissima sentenza (n. 1527/2012 del 12/07/2012) è stata emessa su ricorso al TAR di una studentessa di Medicina dell'Università di Palermo, transitata dal vecchio ordinamento al 509/99 e decaduta per applicazione del corrispondente Regolamento Didattico;

- che la predetta sentenza n. 1527/2012 del 12/07/2012, sfavorevole all'Ateneo, è stata pronunciata ex art. 60 cod. proc. Amm. e reca in narrativa e nel dispositivo le stesse seguenti argomentazioni delle altre sentenze su citate:

<<Se è pur vero, infatti, che la legge n. 341 del 1990 (recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari) sancisce il principio di autonomia didattica di ciascun ateneo (art. 11) e affida l'ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato «regolamento didattico di ateneo», è altrettanto vero che detta autonomia non può esorbitare dai principi generali fissati nell'ambito del regolamento attuativo» (Consiglio di Stato, sentenza 2 febbraio 2012, n. 590, resa in fattispecie fortemente affine a quella dedotta nel presente giudizio, ove l'ulteriore precisazione secondo cui le previsioni regolamentari che pongono decadenze «appaiono esorbitare sul piano oggettuale dalla pur riconosciuta autonomia universitaria, limitata alla libera modulazione dei corsi di studio e della didattica, nonché alla



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

organizzazione della carriera degli studenti, senza tuttavia la possibilità di incidere, con previsioni decadenziali, sulle situazioni pregresse degli studenti iscritti ai corsi di vecchio ordinamento".

Ritenuto, conseguentemente, che le previsioni, nel regolamento delle singole università, di ipotesi decadenziali ulteriori, maggiormente compressive del diritto allo studio, rispetto a quelle oggetto della normativa primaria statale, appaiono sfondate di adeguata base giuridica, ed anzi in contrasto con il principio di gerarchia delle fonti.

Ritenuto, pertanto, che la censura in esame appare fondata, e che va quindi accolta la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, previa disapplicazione del regolamento universitario in epigrafe indicato,.....>>;

- che sulla decadenza si sta profilando un orientamento giurisprudenziale negativo rispetto alla regolamentazione dell'istituto da parte dei singoli Atenei e che si delinea viceversa, il convincimento dei giudici amministrativi verso il primato della norma statale che non consente determinazioni diverse da parte delle Università;

- che dall'esame della normativa e delle pronunce giurisprudenziali, al fine di evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso dal probabile esito negativo per l'Amministrazione, emerge la necessità che il Senato Accademico si pronunci sulla questione;

- tenuto conto che le determinazioni del Senato Accademico, pur potendo determinare una situazione più cautelativa in termini di decadenza di quella prevista dall'applicazione dell'art.149 del R.D. n. 1592/33 specie sotto il profilo della cancellazione degli esami sostenuti dagli studenti incorsi nella decadenza e dell'obsolescenza dei contenuti disciplinare, possono in atto non trovare accoglienza in sede di contenzioso;

- tenuto conto che, con Nota Prot. 57125, Titolo V, Classe 8 del 13.07.2012, è stato inoltrato alla Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio del MIUR un apposito quesito inerente la necessità di adeguare il Regolamento Didattico dell'Università di Palermo alla regola di decadenza prevista alla fonte normativa (art.149 del T.U. 31.08.1933, n.1592);

- tenuto conto che l'eventuale adeguamento alla fonte normativa potrà essere effettuato solo in sede di presentazione dell'Offerta Formativa 2013/2014;

SI PROPONE, IN AUTOTUTELA

- di sospendere l'efficacia delle delibere del Senato Accademico del 18 gennaio, del 5 aprile e del 31 maggio 2011, in attesa che il quadro sopra delineato si chiarisca, anche a seguito del quesito inoltrato al Ministero da parte dell'Università di Palermo in ordine alla legittimità dei regolamenti didattici;

- di applicare agli studenti iscritti al Vecchio Ordinamento, all'ordinamento 509 ovvero agli studenti che dai predetti ordinamenti abbiano esercitato il diritto di opzione con il passaggio all'ordinamento didattico 270/2004, di applicare il R.D. n. 1592/33 che all'art. 149 così recita: "*coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea, o il diploma, o che per qualsiasi motivo abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'Università o Istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H. Coloro i quali, pur avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione e ripetere le prove già superate*";



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Averna

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Averna

Il Rettore invita a relazionare il delegato del Rettore per la didattica, Prof. Ferro, il quale illustra la proposta di delibera, evidenziando comunque che l'applicazione del R.D. n. 1592/33 produce effetti sfavorevoli per gli studenti, in quanto è prevista la cancellazione delle prove già sostenute dalla carriera dei decaduti.

Si apre un dibattito sull'argomento, in cui intervengono, tra gli altri:

- il Prof. De Leo, che insiste affinché sia data effettiva comunicazione agli interessati del provvedimento di decadenza;
- la Sig.ra Scilabra, che auspica la massima estensione dei corsi di recupero agli studenti interessati.

Il Rettore, dopo aver auspicato che sia data notizia agli studenti, anche tramite e-mail, delle disposizioni del Regio decreto sopra citato, rileva che i corsi di recupero sono finalizzati a ridurre il numero dei fuori corso ed è pertanto necessario moltiplicare gli sforzi in loro favore. A questo punto si pone il votazione la proposta del responsabile del procedimento.

IL SENATO ACCADEMICO

vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;
sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Prof. V. Ferro;
sentita la relazione del Presidente della Commissione Didattica;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare la suddetta proposta.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DELEGATO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Segretario
Dott. Giuseppe LENZO

IL RETTORE
Presidente

Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 14 maggio 2013

OMISSIS

72. Determinazione tasse e contributi A.A. 2013/2014

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A seguito dell'emissione del Decreto Ministeriale del 26.3.2013, N.221 che ha disciplinato per l'anno accademico 2013/2014 un incremento del 3.0%, in funzione del tasso di inflazione programmato per l'anno 2013 e determinato la tassa minima di iscrizione in €. 195,46, si rende necessario procedere alla definizione dei nuovi importi delle tasse e dei contributi per l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico per l'A.A. 2013/2014.

Per quanto attiene la tassa di iscrizione, come già deliberato dalla Commissione Tasse nel 2012, per l'anno accademico 2012/2013, si propone di applicare alla tassa di iscrizione minima, determinata dal sopra citato D.M., un piccolo incremento da destinare al miglioramento dei servizi agli studenti e di definire gli importi delle tasse e dei contributi con l'arrotondamento per eccesso o per difetto.

Per quanto attiene l'incremento ipotizzato per ciascuna tipologia di contribuzione si propone adottare l'incremento del 3.0% stabilito dal Decreto Ministeriale del 26.3.2013, N.222.

Si propone di mantenere invariata, per l'A.A. 2013/14, la tassa di € 50,00 più il bollo sulle domande di passaggio di corsi di studio, utilizzata per coprire i costi dei servizi correlati.

Si propone, altresì, di mantenere invariato, per l'A.A. 2013/14, l'importo delle tasse di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e le domande di trasferimento (aventi la medesima modalità di ricognizione completa della carriera degli studenti) e pari a €. 150,00 + il bollo.

Ciò premesso, considerata l'urgenza di provvedere alla determinazione dei suddetti incrementi, al fine di garantire la pubblicazione del manifesto degli Studi corrispondente all'offerta formativa unitamente all'indicazione delle tasse e contributi dovuti dagli studenti per l'A.A. 2013/2014 si propone che il **Consiglio di Amministrazione deliberi sulla proposta sotto riportata:**

- a) **Tassa di Iscrizione** pari a 215,76 euro;
- b) **Diritto fisso**, pari a 55,00 euro;
- c) **Imposta di bollo** pari a 29,24 euro;
- d) **Tassa regionale** per il diritto allo studio pari a 140,00 euro;
- e) **Incremento del Contributo di Ateneo** di circa il 3% degli importi riportati per l'A.A. 2012/2013 nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.05.2012 con arrotondamento in eccesso e/o in difetto (Allegato 1);
- f) **Incremento del Contributo di Facoltà** circa il 3% degli importi riportati per l'A.A. 2012/2013 nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.05.2012 con arrotondamento in eccesso e/o in difetto (Allegato 1);
- g) **Tassa di passaggio di corso di laurea** € 50,00 + bollo
- h) **Trasferimenti (entrata/uscita)** € 150,00 + bollo
- i) **Tassa di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico** € 150,00 + bollo

Allegato 1

TASSE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Descrizione Tassa	Importo A.A. 2012/2013	Importo A.A. 2013/2014
Tassa di iscrizione	205,00 €	215,76 €
Diritto fisso	55,00 €	55,00 €
Imposte di bollo	29,24 €	29,24 €
Tassa Regionale	140,00 €	140,00 €

RIPARTIZIONE DIRITTO FISSO

	Importo A.A. 2012/2013	Importo A.A. 2013/2014
Libretti di esame	10,00	10,00
Diritti di meccanizzazione	20,00	20,00
Copertura assicurativa	7,00	7,00
Contributo alle attività studentesche	7,50	6,50
CUS	7,50	7,00
Diritto d'autore (SIAE)	3,00	3,00
Contributo di solidarietà	-	1,50

CONTRIBUTO DI ATENEO

Fascia di reddito	Importo A.A. 2012/2013	Importo A.A. 2013/2014
1	80,00 €	82 €
2	125,00 €	129 €
3	185,00 €	191 €
4	270,00 €	278 €
5	365,00 €	376 €
6	420,00 €	433 €
7	470,00 €	484 €
8	630,00 €	650 €

CONTRIBUTO FACOLTÀ SCIENTIFICHE

Fascia di reddito	Importo A.A. 2012/2013	Importo A.A. 2013/2014
1	70,00 €	72 €
2	115,00 €	119 €
3	185,00 €	191 €
4	305,00 €	316 €
5	470,00 €	486 €
6	525,00 €	543 €
7	575,00 €	594 €
8	680,00 €	704 €

CONTRIBUTO FACOLTÀ UMANISTICHE

Fascia di reddito	Importo A.A. 2012/2013	Importo A.A. 2013/2014
1	60,00 €	62 €



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2	90,00 €	93 €
3	150,00 €	155 €
4	225,00 €	232 €
5	360,00 €	372 €
6	395,00 €	409 €
7	450,00 €	466 €
8	510,00 €	528 €

TABELLA RIASSUNTIVA TASSE E CONTRIBUTI PER LE FACOLTÀ SCIENTIFICHE

Fascia di reddito	Tassa Iscrizione	Diritto fisso	Bolli	Tassa Regionale	Contributi	TOTALE	Prima Rata	Seconda Rata
1	215,76 €	55,00 €	29,24 €	140,00 €	154,00 €	594,00 €	517,00 €	77,00 €
2	215,76 €	55,00 €	29,24 €	140,00 €	248,00 €	688,00 €	564,00 €	124,00 €
3	215,76 €	55,00 €	29,24 €	140,00 €	382,00 €	822,00 €	631,00 €	191,00 €
4	215,76 €	55,00 €	29,24 €	140,00 €	594,00 €	1034,00 €	737,00 €	297,00 €
5	215,76 €	55,00 €	29,24 €	140,00 €	862,00 €	1302,00 €	871,00 €	431,00 €
6	215,76 €	55,00 €	29,24 €	140,00 €	976,00 €	1416,00 €	928,00 €	488,00 €
7	215,76 €	55,00 €	29,24 €	140,00 €	1078,00 €	1518,00 €	979,00 €	539,00 €
8	215,76 €	55,00 €	29,24 €	140,00 €	1354,00 €	1794,00 €	1117,00 €	677,00 €

TABELLA RIASSUNTIVA TASSE E CONTRIBUTI PER LE FACOLTÀ UMANISTICHE

Fascia di reddito	Tassa Iscrizione	Diritto fisso	Bolli	Tassa Regionale	Contributi	TOTALE	Prima Rata	Seconda Rata
1	215,76 €	55,00 €	29,24 €	140,00 €	144,00 €	584,00 €	512,00 €	72,00 €
2	215,76 €	55,00 €	29,24 €	140,00 €	222,00 €	662,00 €	551,00 €	111,00 €
3	215,76 €	55,00 €	29,24 €	140,00 €	346,00 €	786,00 €	613,00 €	173,00 €
4	215,76 €	55,00 €	29,24 €	140,00 €	510,00 €	950,00 €	695,00 €	255,00 €
5	215,76 €	55,00 €	29,24 €	140,00 €	748,00 €	1188,00 €	814,00 €	374,00 €
6	215,76 €	55,00 €	29,24 €	140,00 €	842,00 €	1282,00 €	861,00 €	421,00 €
7	215,76 €	55,00 €	29,24 €	140,00 €	950,00 €	1390,00 €	915,00 €	475,00 €
8	215,76 €	55,00 €	29,24 €	140,00 €	1178,00 €	1618,00 €	1029,00 €	589,00 €

Il Coordinatore delle Segreterie Studenti
f.to dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente
f.to dott. Maria Averna

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il D.M. n. 270 del 22.10.2004, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. N. 3900/2011 del 30.11.2011;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 8.07.2009 "Revisione del sistema della contribuzione studentesca";
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2011 relativa al diritto fisso;
- Visto il D.M. 26.03.2013 N. 221 "Tassa minima iscrizione per l'A.A. 2013-2014";



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- Visto il D.M. 26.03.2013 N. 222 "Indicatori ISEE e ISPEE e Importo Borse di Studio per l'A.A. 2013-2014";
- Considerata l'urgenza di provvedere alla determinazione dei suddetti incrementi al fine di garantire la pubblicazione del Manifesto degli Studi corrispondente all'offerta formativa per l'a.a. 2013/2014 unitamente all'indicazione delle tasse e contributi dovuti dagli studenti;
- Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Pro-Rettore Vicario Prof. Vito Ferro;

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE

Segretario

Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE

Presidente

Prof. Roberto LAGALLA

SETTORE SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI

La presente copia, che consta di N. 6

pagin. 2, è conforme all'originale

Palermo 22/09/2013

Il funzionario responsabile
Dott. Angelo Neri



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 26 febbraio 2013

OMISSIS

26 Compimento percorso formativo studenti – convalida esami "rinunciatari/decaduti prima dell'applicazione della delibera dell'1.8.2012

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con l'applicazione della delibera del Senato accademico dell'1.8.2012 sono stati rilevati diversi casi di Studenti, iscritti a corsi di laurea del V.O., dell'ordinamento ex D.M. 509/99 e a Lauree Specialistiche a ciclo unico, che avevano presentato *rinuncia agli studi* ovvero erano *decaduti dallo status di studenti* e avevano chiesto il riconoscimento della pregressa carriera in applicazione della delibera del Senato Accademico del 31 maggio 2011 N. 10.

I predetti studenti avevano manifestato, in data antecedente alla delibera del Senato Accademico dell'1.8.2012 la volontà di proseguire gli studi e, in funzione delle informazioni ricevute e della delibera di Senato Accademico del 31 maggio 2011 N. 10, avevano richiesto con formali comunicazioni il riconoscimento degli esami precedentemente sostenuti.

CONSIDERATO che la richiesta da parte degli interessati è stata presentata in data antecedente alla delibera del S.A. dell'1.8.2012, che impone l'applicazione del R.D. 31.8.1933 n. 1592 per quanto riguarda la decadenza e la rinuncia agli studi;

CONSIDERATO che in tale circostanza i rapporti e le manifestazioni di volontà sorti prima della modifica intervenuta con la delibera del S.A. dell'1.8.2012 non possono danneggiare gli studenti che hanno operato in buona fede;

CONSIDERATO che è necessario individuare interventi utili ad agevolare gli studenti nella conclusione dei precedenti percorsi formativi applicando la situazione a loro più favorevole;

SI PROPONE al Senato Accademico di deliberare che gli studenti decaduti/rinunciatari **che abbiano compiuto atti formali e/o manifestazioni di volontà finalizzati al riconoscimento della carriera pregressa prima della delibera del Senato Accademico dell'1.8.2012**, possano ottenere la convalida degli insegnamenti sostenuti, previa verifica da parte del Consiglio di Corso di Studio competente della non obsolescenza degli insegnamenti.

Il Responsabile del Procedimento
F.to dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Direttore Generale
F.to dott. Antonio Valenti

IL SENATO ACCADEMICO

- Udita la relazione del Coordinatore della Commissione Didattica;
- Vista la proposta del Responsabile del Procedimento e del Dirigente;
- Tenuto conto che è necessario garantire agli studenti che hanno ricevuto, prima dell'1.8.2012, le informazioni correlate alle delibere del Senato Accademico del 31 maggio 2011 e avviato le relative procedure di convalida;
- Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Pro Rettore Vicario Prof. V. Ferro;

all'unanimità

DELIBERA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

gli studenti decaduti/rinunciatori i quali abbiano compiuto atti formali e/o manifestazioni di volontà finalizzati al riconoscimento della carriera pregressa prima della delibera del Senato Accademico dell'1.8.2012, potranno ottenere la convalida degli insegnamenti sostenuti, previa verifica da parte del Consiglio di Corso di Studio competente della non obsolescenza degli insegnamenti.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE

Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE

Presidente
Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Senato Accademico

Seduta del 26 marzo 2013

OMISSIS

08 Corsi di studio con programmazione nazionale degli accessi: trasferimenti in entrata di studenti provenienti da Atenei dell'Unione Europea e passaggi di Corso di studio per classe LM-41 e LM-4 dell'Ateneo di Palermo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con sempre maggiore frequenza pervengono richieste di trasferimento in ingresso di studenti provenienti da Università del territorio europeo (Romania, Albania, Spagna, ecc.) ai corsi di studio a numero programmato nazionale dell'Università di Palermo ed in particolare quelli di "Medicina e Chirurgia" e "Odontoiatria e Protesi Dentaria".

L'argomento è stato oggetto di differenziate interpretazioni da parte di Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato ed ha costituito oggetto di specifici pareri da parte della Direzione Generale del MIUR.

L'art. 9 del vigente R.D. 4.06.1938 n.1269 statuisce che *<<lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra università o istituto superiore presentandone domanda al proprio rettore non oltre il 31 dicembre>>* e la sua applicazione indiscriminata potrebbe portare a ritenere che la norma primaria non subordina i trasferimenti ad alcuna limitazione o restrizione diversa da quella della presentazione della domanda e della disponibilità dei posti disponibili per l'anno in questione. Tenuto conto della datazione della norma citata è di tutta evidenza che il legislatore si stesse riferendo sia ad una mobilità interna agli Atenei italiani, e quindi non intendesse regolamentare "lo spazio europeo dell'istruzione", sia ad un regime di libero accesso ai corsi di studio e quindi, in assenza di specifici requisiti di accesso, era sufficiente presentare *<< domanda al proprio rettore non oltre il 31 dicembre>>*.

È di tutta evidenza che la norma citata si riferisce, pertanto, a situazioni in cui non esisteva né la *programmazione nazionale* degli accessi, come per il caso dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, né quella *locale* (art.1, comma 1, lettera e) della Legge 2 agosto 1999, N. 264) stabilita dai singoli Atenei in regime di autonomia universitaria.

La normativa per l'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato nazionale (Architettura, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Scienze della Formazione Primaria, Professioni sanitarie) è dettagliatamente disposta dalla Legge 2 agosto 1999, N. 264 che demanda al MIUR l'emanazione di un decreto annuale che dispone la programmazione dei posti disponibili (art.3, comma 1, lettera a) e le modalità ed i contenuti delle relative prove di ammissione (art.4, comma 1).

Il dettato circostanziato della norma e l'esplicito riferimento ai Corsi di Laurea ad accesso programmato nazionale determina che, come statuito nella Nota Prot. N. 437 del 18.02.2010 della Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio VII del MIUR, le singole sedi *<<nulla possono disporre in deroga a quanto stabilito dalla richiamata disciplina>>*.

Peraltro *<<l'ordinamento comunitario garantisce – a talune condizioni – il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali e non anche delle mere procedure di ammissione (in alcun modo armonizzate a livello comunitario>>* (Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Sesta del 24.01.2012).

Secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato del 24.01.2012 *<<... il diritto comunitario primario e derivato non osterebbero all'introduzione negli ordinamenti nazionali di una previsione secondo cui è possibile accedere ad anni del corso di laurea successivi al primo a condizione di aver superato presso un'Università nazionale il cosiddetto test di ingresso>>*, anzi *<<la disciplina in tema di accessi universitari è demandata alla disciplina degli Stati membri ed è*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

tendenzialmente sottratta a misure di armonizzazione al livello UE, ragione per cui le disposizioni primarie e secondarie>> applicate dalle Università <<non presentano discrasie con il diritto dell'UE.>>

Lo stesso art.149 del TCE fissa quale obiettivo **meramente tendenziale** dell'operato della Comunità Europea quello di **favorire la mobilità degli studenti** e di promuovere il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio. Tale obiettivo può perseguirsi con mere azioni di incentivazione (art.149, comma 4 del TCE), ove necessario con raccomandazioni, tutti atti che non sono vincolanti per gli stati membri.

L'art.2 della Legge 148 del 11.07.2002, di ratifica della Convenzione di Lisbona del 11.04.1997, stabilisce che *<<la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università o agli istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.>>*

In definitiva, pur nel rispetto della indicazione di favorire la mobilità studentesca nell'ambito dei paesi dell'UE, spetta alle Università riconoscere, e quindi accreditare, periodi di studio svolti all'estero con la finalità di permettere allo studente di proseguire i suoi studi presso una Università italiana ma nei limiti previsti dai vigenti ordinamenti.

Uno studente che ha iniziato i suoi studi presso una Università di un paese dell'UE potrà, pertanto, proseguire i suoi studi in un Ateneo italiano nel rispetto della normativa vigente in Italia (limitazione degli accessi e superamento del test di accesso previsti dalla Legge 2 agosto 1999, N. 264) chiedendo, una volta superato il test di accesso e utilmente collocatosi in graduatoria, il riconoscimento del periodo di studio all'estero.

L'Università potrà formulare un provvedimento di trasferimento di uno studente iscritto presso una Università di un paese dell'UE nel rispetto della vigente normativa sulla limitazione degli accessi in programmazione nazionale e locale (Legge 2 agosto 1999, N. 264) *<<alla luce di proprie autonome determinazioni e del proprio specifico ordinamento>>* (Sentenza del Consiglio di Stato – Seconda Sezione del 16.04.2012).

Le norme nazionali primarie di riferimento sono, pertanto, la Legge 2 agosto 1999, N. 264 e il D.M. 22.10.2004, N.270. In particolare l'art.11, comma 7, lettera a) del D.M. 270/2004 stabilisce che i regolamenti didattici di ateneo disciplinano i criteri di accesso ai corsi di laurea *<<fatto salvo di quanto stabilito per i corsi di cui all'art.1, comma 1 della legge 2 agosto 1999, N.264>>* mentre all'art.11, comma 9 si stabilisce che le università *<<, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere studenti in accordo con le disposizioni>>* del D.M. 270/2004.

In altri termini la **norma primaria** demanda alla **regolamentazione di Ateneo** la necessità di stabilire le procedure amministrative che attengono **le carriere studenti** e quindi le **procedure** di immatricolazione, le iscrizioni, **di trasferimento**, ecc.

I trasferimenti sono regolamentati dall'art.20, comma 1 del vigente Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. 3900/2011 del 30.11.2011, che stabilisce che *<<le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università, sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio che accoglie lo studente. Il Consiglio, sulla base della valutazione dei programmi di insegnamento svolti, riconosce totalmente o parzialmente la carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto, Per i corsi a numero programmato è richiesto comunque il superamento delle prove di accesso.>>*

Pertanto, la regolamentazione secondaria, in attuazione alla norma primaria (Legge 2 agosto 1999, N. 264 e il D.M. 22.10.2004, N.270), prevede, comunque, in caso di trasferimento ad un Corso di Studio a numero programmato il superamento della prova di accesso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Per quanto attiene le prove di accesso eventualmente previste presso le Università di altri Paesi comunitari la Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio VII del MIUR, nella Nota Prot. N. 437 del 18.02.2010, ha rilevato che *<<non essendo noti né le modalità di selezione, né i relativi programmi di esame, non può essere svolta una valutazione comparativa con quella che si svolge nel territorio italiano. Peraltro, ritenere il superamento della prova scritta negli altri Paesi titolo valido per l'ammissione al corso degli Atenei italiani creerebbe disparità di trattamento, anche rilevante, nei confronti degli studenti che svolgono la prova secondo quanto disposto dal decreto ministeriale che definisce le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari previsti dall'art. 1, comma 1 della legge 264/1999.>>*

Il principio della **parità di trattamento** conduce alla conclusione che occorre *<<richiedere agli studenti comunitari il rispetto delle stesse condizioni vigenti per gli studenti italiani>>*.

Non è, infine, trascurabile la considerazione, riportata nella citata Nota della Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio VII del MIUR, che *<<i>trasferimenti ad anni successivi al primo, autorizzati a studenti provenienti dai paesi comunitari con particolare attenzione alla Romania, potrebbero costituire una modalità per aggirare le difficoltà incontrate nel concorso nazionale.>>*

In definitiva,

- Tenuto conto della Relazione del Responsabile del procedimento;
- Visto il D.M. n. 270 del 22.10.2004, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Vista la Legge 2 agosto 1999, N. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. N. 3900/2011 del 30.11.2011;
- Vista la Nota Prot. N. 437 del 18.02.2010 della Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio VII del MIUR;
- Vista la Nota trasmessa dalla Dott.ssa T. Cuomo della Direzione Generale del MIUR con e-mail del 5.10.2012;
- Vista la Nota Prot. N. 74453, Titolo V, Classe 3 del 10.10.2012 "Mobilità studenti tra Università della Comunità Europea" a firma del Magnifico Rettore dell'Università di Palermo;
- Tenuto conto della complessità della riforma ex D.M. 270/2004 e delle sue ricadute sulle procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, con particolare riferimento alle modalità di trasferimento in ingresso ai Corsi di Studio dell'Ateneo di Palermo;

si propone che il SENATO ACCADEMICO

DELIBERI

A partire dall'A.A. 2013/14, i **trasferimenti in ingresso** degli studenti provenienti da Atenei italiani e da Università statali di altri paesi dell'U.E. a **corsi di studio con programmazione nazionale degli accessi** avverranno nel rispetto dei posti vacanti, per gli anni successivi al primo, alla data del **30 aprile** di ogni anno.

A seguito della ricognizione effettuata alla data del 30 aprile di ogni anno, l'Ateneo emanerà entro il successivo **30 giugno**, apposito Bando (con scadenza **10 agosto**) nel quale saranno riportati per ciascun Corso di Studio con programmazione nazionale degli accessi i posti disponibili, sia per trasferimenti in ingresso sia per passaggi di corso di studio relativamente ai Corsi di Laurea **Magistrale a ciclo unico in "Medicina e Chirurgia" Classe LM-41 e in "Architettura" Classe LM-4**, a partire dal secondo anno di corso e i seguenti criteri di selezione:

1) Numero dei CFU, relativi agli esami superati nella sede di provenienza, in relazione all'anno di possibile iscrizione per trasferimento (valore soglia pari ad almeno 25 CFU per l'ammissione al secondo anno, ad almeno 50 per l'ammissione al terzo anno, ad almeno 90 per l'ammissione al



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

quarto anno, ad almeno 130 per l'ammissione al quinto anno, ad almeno 170 per l'ammissione al sesto anno). **Saranno presi in considerazione soltanto i CFU degli insegnamenti previsti nel piano di studi e nell'anno di corso precedente a quello per il quale si richiede il passaggio o il trasferimento;**

2) Per ciascun anno di ammissione, stabilito sulla base del superamento del valore soglia stabilito nel punto 1), verrà stilata una graduatoria in funzione del numero di CFU sostenuti dallo studente nella sede di provenienza e **convalidabili (escludendo le attività didattiche opzionali)** e, a parità di CFU **convalidabili**, alla media dei voti riportati. In caso di ulteriore parità verrà data priorità al candidato più giovane.

I trasferimenti in ingresso degli studenti provenienti da Università statali di altri paesi dell'U.E. a corsi di studio con programmazione nazionale degli accessi, indipendentemente dal possesso dei requisiti su menzionati, potrà avvenire soltanto previa partecipazione al test nazionale per l'accesso al Corso di Studio e collocazione in posizione utile in graduatoria secondo le indicazioni ministeriali.

Lo studente che supererà il test di accesso e si collocherà in posizione utile in graduatoria potrà richiedere la convalida degli insegnamenti, ed i relativi CFU, sostenuti in una Università statale di un paese dell'U.E.. Il Consiglio di Corso di Studio verificherà il curriculum dello studente e, sulla base degli esami sostenuti nell'Università statale del paese dell'U.E. di provenienza, e dei relativi programmi, proporrà l'iscrizione ad un anno successivo al primo in relazione ai criteri stabiliti al punto 1) del comma 2 della presente delibera.

L'anno di iscrizione sarà stabilito nella delibera del Corso di Studio ricevente anche in relazione alla eventuale frequenza ad attività didattiche obbligatorie (tirocini, laboratori).

All'atto della presentazione della domanda di trasferimento, da fare pervenire entro la scadenza del Bando, lo studente dovrà produrre, anche in autocertificazione, il piano di studi con le materie sostenute o convalidate, i relativi programmi e il numero di ore di didattica frontale attribuite ai CFU di ciascun insegnamento, pena la non ammissibilità della domanda.

Le richieste di trasferimento presso l'Ateneo di Palermo di studenti provenienti da Università statali di altri paesi dell'U.E. dovranno essere sottoposte all'approvazione del Senato Accademico.

I richiedenti il trasferimento dovranno presentarsi, previa convocazione, presso la sede del corso di studio per la firma di accettazione della delibera nella quale viene proposto l'anno di corso ed il relativo piano di studio personalizzato.

I passaggi di corso di studio tra i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in "Medicina e Chirurgia" Classe LM-41 e in "Architettura" Classe LM-4, dell'Ateneo di avverranno, senza ripetere la partecipazione al concorso di ammissione, ma nel rispetto della numerosità prevista, per ciascun anno di corso, dalla programmazione nazionale degli accessi.

All'atto della presentazione della domanda di passaggio, da fare pervenire entro la scadenza del Bando, lo studente dovrà produrre, anche in autocertificazione, il piano di studi con le materie sostenute o convalidate, pena la non ammissibilità della domanda.

Per ciascun anno di ammissione il Corso di Studio provvederà a stilare apposita graduatoria sulla base degli stessi criteri 1) e 2) stabiliti per i trasferimenti in ingresso.

L'anno di iscrizione sarà stabilito nella delibera del Corso di Studio ricevente anche in relazione alla frequenza ad attività didattiche obbligatorie (tirocini, laboratori).

I richiedenti il passaggio dovranno presentarsi, previa convocazione, presso la sede del corso di studio per la firma di accettazione della delibera nella quale viene proposto l'anno di corso ed il relativo piano di studio personalizzato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Le procedure di passaggio o di trasferimento si concluderanno entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente
f.to Dott. Maria Averna

Il Senato Accademico

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione "Attività didattico scientifiche e diritto allo studio";
Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Prof. V. Ferro;
all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.
Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 17 giugno 2013

OMISSIS

31. Determinazione della Contribuzione Aggiuntiva per Studenti Fuori Corso a partire dall'A.A. 2013/2014 e premialità per gli studenti bisognosi e meritevoli

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Senato Accademico nella seduta del 13 aprile 2010 ha deliberato le "Modalità attuative dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo – A.A. 2010/2011" che disciplinano l'attuazione della iscrizione part-time degli studenti, e la relativa procedura di iscrizione on-line, a partire dall'A.A. 2010/2011.

L'Ateneo, a partire dall'A.A. 2012/2013 e per gli iscritti ad anni successivi al primo, ha adottato delle politiche di contenimento del numero degli studenti che possono raggiungere la condizione di "studente fuori corso" ed ha deliberato, nella seduta del 8.05.2012, "L'applicazione dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo a partire dall'A.A. 2012/2013".

La suddetta delibera stabilisce che <<Gli studenti che nell'anno accademico precedente hanno superato esami, ed acquisito i relativi crediti formativi universitari, per meno di 12 CFU sono obbligati a iscriversi con la modalità a tempo parziale con acquisto di un numero di CFU compreso tra 30 e 40>>.

L'iscrizione a tempo parziale ha il vantaggio fondamentale, considerato che due anni nella modalità a tempo parziale equivalgono ad un anno nella modalità a tempo pieno, di determinare un allungamento del percorso didattico all'interno della durata normale (cioè "in corso") del corso di studio e quindi allontana lo studente dalla condizione di "fuori corso".

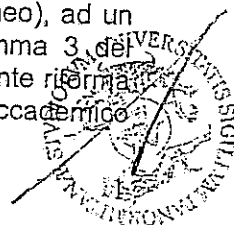
L'Ateneo, avendo adottato idonee politiche di contenimento del numero di studenti fuori corso e di agevolazione nella conclusione dei percorsi curriculari accademici, intende disincentivare la permanenza degli studi nella condizione di "fuori corso" dato che le risorse del fondo di finanziamento ordinario degli Atenei non tengono conto del peso degli studenti che si trovano in quest'ultima condizione.

L'Ateneo, inoltre, desidera informare, per tempo, gli studenti che qualora dovessero ricadere nella condizione di "fuori corso" il mantenimento dei servizi didattici e generali a loro riservati richiede delle fonti di finanziamento non ritrovabili nella dotazione economica assegnata dal MIUR e ottenibili solo da una contribuzione studentesca aggiuntiva.

L'Ateneo proporrà, inoltre, a parziale modifica della delibera del Senato Accademico del 8.05.2012, una elevazione della soglia dei CFU, corrispondenti ad esami superati, necessari per l'iscrizione a tempo pieno.

Ciò premesso, considerata l'urgenza di provvedere alla determinazione della suddetta "contribuzione aggiuntiva per studenti fuori corso", al fine di garantire la pubblicazione del manifesto degli Studi corrispondente all'offerta formativa unitamente all'indicazione delle tasse e contributi dovuti dagli studenti per l'A.A. 2013/2014 si propone che il Consiglio di Amministrazione deliberi sulla proposta sotto riportata:

A partire dall'A.A. 2013/2014, lo studente che si iscrive nella condizione di "studente fuori corso" ad un Corso di Laurea (durata normale pari a tre anni, secondo l'art.15, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo), ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (durata normale pari a cinque o sei anni, secondo l'art.15, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo), ad un Corso di Laurea Magistrale (durata normale pari a due anni, secondo l'art.15, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo) e ad un Corso di Laurea del Vecchio Ordinamento (ante riforma ex D.M. 509/99), non avendo pertanto completato il suo percorso curriculare accademico





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

all'interno della durata normale del corso di studio, oltre alle "Tasse e Contributi relativi alla Facoltà di appartenenza (umanistica o scientifica)" è tenuto a pagare una **"Contribuzione aggiuntiva per studenti fuori corso"**.

La suddetta contribuzione aggiuntiva si applicherà a partire dal secondo anno di iscrizione nella condizione di studente fuori corso.

La contribuzione aggiuntiva per studenti fuori corso non si applica nel caso in cui uno studente fuori corso del vecchio ordinamento (ante riforma D.M. 509/99 e ordinamento D.M. 509/99) effettua, senza pagare contributo di passaggio, un passaggio, previa verifica degli insegnamenti convalidabili da parte del Consiglio di Corso di Studio competente, ad un corso di studio dell'ordinamento D.M. 270/04.

Per il solo A.A. 2013/14 la contribuzione aggiuntiva è quella riportata nel seguente prospetto:

Fascia di reddito FR	Contribuzione aggiuntiva per studenti fuori corso
Zero/esonero parziale, 1	50,00 euro
2, 3, 4	100,00 euro
5,6	150,00 euro
7, 8	200,00 euro

La contribuzione aggiuntiva per studenti fuori corso deve essere pagata nel termine temporale previsto per il pagamento della prima rata delle tasse e contributi.

Nel caso di richiesta da parte di uno studente fuori corso di passaggio ad un Corso di Studi dell'ordinamento D.M. 270/04, lo studente che ritenesse poi, a seguito della verifica degli insegnamenti convalidabili, di non dovere effettuare il passaggio è tenuto al pagamento della contribuzione aggiuntiva nel termine temporale previsto per il pagamento della seconda rata delle tasse e contributi.

A partire dall'A.A. 2014/15 la contribuzione aggiuntiva sarà calcolata, indipendentemente dal numero di anni di permanenza nella condizione di fuori corso, solo in funzione della fascia di reddito di appartenenza.

Allo studente fuori corso appartenente alla fascia di reddito zero o in regime di esonero parziale si applica una contribuzione aggiuntiva pari a 100,00 (cento) euro. Allo studente fuori corso appartenente alla fascia di reddito uno o in regime di esonero si applica una contribuzione aggiuntiva pari a 150,00 (centocinquanta) euro.

I valori della contribuzione aggiuntiva per studenti fuori corso di fascia di reddito superiore alla uno sono calcolati adottando lo stesso Fattore di Amplificazione FA del valore corrispondente alla fascia uno già utilizzato per calcolare le "Tasse e Contributi relativi alla Facoltà di appartenenza". Il fattore FA è calcolato con la seguente espressione:

$$FA = 0,8379 + 0,1287 FR + 0,0032 FR^2$$

in cui FR è il valore della fascia di reddito (da 2 a 8).

Nella seguente Tabella, per ciascuna fascia di reddito, è riportata la contribuzione aggiuntiva per studenti fuori corso che sarà applicata a partire dagli studenti che nell'A.A. 2014/2015 si iscrivono nella condizione di studenti fuori corso, (studenti che non completano il loro percorso curriculare accademico all'interno della durata normale del corso di studio di appartenenza), a partire dal secondo anno di iscrizione nella suddetta condizione di studente fuori corso, ad Corso di Studio (Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Laurea del Vecchio Ordinamento) dell'Ateneo:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Fascia di reddito FR	Contribuzione aggiuntiva per studenti fuori corso
Zero/esonero parziale	100,00 euro
1	150,00 euro
2	166,00 euro
3	188,00 euro
4	211,00 euro
5	234,00 euro
6	259,00 euro
7	284,00 euro
8	311,00 euro

Il calcolo della effettiva durata normale del Corso di Studio sarà effettuato tenendo conto delle eventuali iscrizioni in modalità part-time (due anni part-time equivalgono ad un anno a tempo pieno) utilizzate dallo studente.

Nel caso di studenti con interruzione di carriera, anche in presenza di una ricognizione (almeno due anni senza iscrizione) o di una sospensione motivata richiesta dallo studente, qualunque sia l'anno di iscrizione dopo l'interruzione lo studente sarà considerato "non regolare", e quindi equiparato ad uno studente fuori corso dal punto di vista contributivo, solo se la permanenza complessiva, considerati anche gli anni di interruzione, al momento della iscrizione, dopo gli anni di interruzione, ha già superato la durata legale del corso di studio.

I valori della contribuzione aggiuntiva per studenti fuori corso, riportati nella Tabella, saranno annualmente ricalcolati in funzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato annualmente dall'ISTAT.

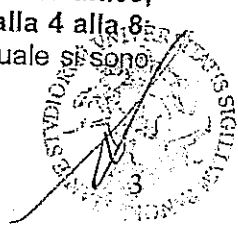
L'Ateneo intende procedere con l'A.A. 2014/15 alla revisione delle fasce di reddito, procedendo ad un incremento del loro numero, per garantire una maggiore gradualità fiscale nel passaggio tra le differenti fasce, e ad una proporzionale revisione della contribuzione aggiuntiva.

L'Ateneo si impegna, inoltre, a svolgere sia i corsi di recupero, opportunamente regolamentati, per studenti fuori corso anche negli A.A. 2013/14 e 2014/15 sia il tutorato qualificato.

L'Ateneo si impegna, infine, ad attivare il prestito d'onore.

La contribuzione aggiuntiva per studenti fuori corso sarà anche utilizzata per l'erogazione, a domanda degli interessati, delle seguenti premialità:

- 1) Studenti che si immatricolano ad un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico e hanno un voto di diploma compreso tra 95 e 99: restituzione del contributo di partecipazione al test di ingresso al Corso di Studio al quale si sono immatricolati;
- 2) Studenti che si immatricolano ad un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico, ~~hanno un voto di diploma pari a 100 e sono appartenenti alle fasce di reddito 1, 2 e 3:~~ restituzione sia del contributo di partecipazione al test di ingresso al Corso di Studio al quale si sono immatricolati sia della seconda rata delle tasse e dei contributi per l'immatricolazione;
- 3) Studenti che si immatricolano ad un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico, ~~hanno un voto di diploma pari a 100 e sono appartenenti alle fasce di reddito dalla 4 alla 8:~~ restituzione del contributo di partecipazione al test di ingresso al Corso di Studio al quale si sono immatricolati;





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- 4) Studenti appartenenti alle fasce di reddito 1, 2 e 3 che si iscrivono al primo anno di una Laurea Magistrale e si sono laureati in corso con una votazione da 108 a 110 e lode: restituzione del contributo di Ateneo per l'iscrizione;
- 5) Studenti che si iscrivono al primo anno di una Laurea Magistrale provenienti da altri Atenei italiani: restituzione del contributo di ateneo per l'iscrizione;
- 6) Nel caso di più figli iscritti a Corsi di Studio dell'Ateneo di Palermo, all'iscrizione del primo figlio si applica la tassazione della fascia di appartenenza mentre all'iscrizione in corso dei figli successivi al primo si applica la fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza.

Il Coordinatore delle Segreterie Studenti
f.to dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente
f.to dott. Maria Averna

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il D.M. n. 270 del 22.10.2004, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. N. 3900 del 30.11.2011;
- Vista la convocazione del Consiglio degli Studenti del 21.05.2013 e del 27.05.2013;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.05.2012 "Determinazione tasse e contributi A.A. 2012/2013";
- Visto il parere favorevole della Commissione "Tasse e Contributi" espresso nella seduta 21.05.2012;
- Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Pro-Rettore Vicario Prof. V. Ferro;

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE

Segretario

Dott. Antonio VALENTE

IL RETTORE

Presidente

Prof. Roberto LAGALLA

La presente copia, che consta di N. 4

pagin. 2, è conforme all'originale

Palermo 26.06.2013

Il Funziario responsabile

Dott. Angelo Neri





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 17 giugno 2013

OMISSIS

79. Rideterminazione del contributo annuo di ricognizione

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il D.P.C.M. del 9 aprile 2001, all'art. 8 comma 4, testualmente recita <<Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno, stabilito dalle Università>>.

Ai sensi della predetta disposizione, il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Palermo, nella seduta del 3 luglio 2002 n.5 "Determinazione dei contributi di Ateneo e di Facoltà", ha fissato tale importo in 130 euro per ogni anno di interruzione.

Considerato che l'art.9 comma 5 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, reitera quanto suesposto e che il contributo relativo alla ricognizione non ha mai subito alcun aumento, ivi compreso quello annualmente dovuto alla rivalutazione dell'indice ISTAT, si ritiene opportuna ed equa una rideterminazione di tale contributo fisso annuo di ricognizione, da applicare per ciascun anno accademico di ricognizione nel caso di interruzioni pari o superiori a due anni, in 250 euro per ogni anno accademico.

Pertanto si propone che il Consiglio di Amministrazione

DELIBERI

Che, nel caso di interruzione degli studi per un periodo di almeno due anni, il diritto fisso relativo alla ricognizione annuale venga rideterminato in 250 euro per ogni anno accademico

Il Responsabile del procedimento
F.to Giuseppina Natalia Barbara

Il Dirigente
F.to Maria Averna

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il D.P.C.M. del 9 aprile 2001, art.8 comma 4;

Visto il Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, art.9 comma 5;

Vista la delibera del C.A. del 3 luglio 2002 n.5 "Determinazione dei contributi di Ateneo e di Facoltà;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
all'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Senato Accademico

Seduta del 18 giugno 2013

OMISSIS

12 Applicazione dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo (iscrizione obbligatoria in qualità di studenti part-time) a partire dall'A.A. 2013/14

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con delibera dell'8 maggio 2012 "Applicazione dell'art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo a partire dall'A.A. 2012/13", il Senato Accademico ha deliberato che, a partire dall'Anno Accademico 2012/2013, limitatamente ai Corsi di Studio dell'ordinamento D.M. 270/2004, gli studenti in corso, nel caso in cui nell'anno accademico precedente (periodo 1 ottobre – 30 settembre) non riescano ad acquisire almeno 12 CFU **<<relativi al superamento di esami corrispondenti ad insegnamenti>>**, e pertanto escludendo i crediti derivanti da convalide e/o dispense, hanno l'obbligo di iscriversi all'anno successivo con modalità a tempo parziale ed acquisto di un numero di CFU compreso fra 30 e 40.

Nel computo dei CFU acquisiti, sono altresì da ritenere validi quelli relativi ad esami sostenuti presso le Università estere, nell'ambito del programma Erasmus o di Convenzioni, sebbene, in seguito a delibera del C.C.S., vengano registrati sulla carriera dello studente come "Convalidati" (con le relative tipologie di convalida, cioè Erasmus – Convenzione estera – Visiting students).

Finalità di tale delibera è l'incentivazione delle iscrizioni a tempo parziale per ridurre il numero degli studenti Fuori Corso, in quanto l'iscrizione di tale tipologia determina, in proporzione, un aumento del numero delle iscrizioni che concorrono alla durata legale del Corso di Studio poiché ogni anno in part-time viene considerato equivalente a metà di un anno a tempo pieno.

Le iscrizioni nella modalità part-time nell'A.A. 2012/2013, stante la soglia di 12 CFU stabilita dal Senato Accademico nella citata delibera del 8.05.2012, sono relative, in atto, a soli 2500 studenti e, quindi, l'obbligo di iscrizione part-time avrebbe di fatto determinato degli effetti limitati rispetto alla politica del contenimento del numero degli studenti fuori corso che l'Ateneo intende attuare.

Pertanto, al fine di pervenire ad un numero maggiore di iscrizioni con modalità a tempo parziale, si ritiene opportuno modificare da 12 a 24 CFU il numero minimo dei CFU necessari per effettuare l'iscrizione part time.

Al contempo, un ulteriore incremento delle iscrizioni part time potrebbe essere determinato dall'obbligo di tale tipologia di iscrizione per gli studenti in corso che interrompono il proprio percorso formativo per un solo anno accademico, fatte salve, nei casi previsti, le tipologie della ricognizione e della sospensione.

Pertanto si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

a) che, a partire dall'A.A. 2013/14 e a parziale modifica della delibera del Senato Accademico del 8.05.2012, il numero minimo di CFU da acquisire, per superamento di esami corrispondenti ad insegnamenti, ai fini dell'iscrizione obbligatoria in modalità a tempo parziale venga innalzato da 12 a 24 CFU, secondo le indicazioni riportate in premessa;

b) che gli studenti in corso che non rinnovino l'iscrizione per un solo anno accademico vengano iscritti, per l'anno non frequentato, in qualità di studenti part time scegliendo, per tale anno, insegnamenti per un numero di CFU da 30 a 40.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Maria Averna



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Omissis IL SENATO ACCADEMICO

Vista la delibera del S.A. dell'8 maggio 2012 n.6 "Applicazione dell'art 25 del Regolamento Didattico di Ateneo a partire dall'A.A. 2012/2013;

Visto il documento DOC1/12 del 12 marzo 2012 "Analisi del numero medio annuo di CFU acquisiti dagli studenti dell'Ateneo di Palermo nell'anno solare 2011" del Pro Rettore Vicario Prof. Vito Ferro;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;

Sentito il Pro Rettore Vicario, Prof. Vito Ferro, delegato alla didattica;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art.18, comma n dello Statuto, la seguente proposta:

- a) A partire dall'A.A. 2013/14 e a parziale modifica della delibera del Senato Accademico del 8.05.2012, gli studenti, in corso, **iscritti nell'anno accademico precedente al primo anno di un Corso di Studio** che non riescono ad acquisire, **entro il 30 ottobre** di ciascun anno, **almeno 12 CFU** relativi al superamento di esami corrispondenti ad insegnamenti (escludendo i CFU derivanti da convalide e/o dispense ed includendo i CFU relativi ad esami sostenuti presso le Università estere, nell'ambito del programma Erasmus o di Convenzioni), hanno l'obbligo di iscriversi con modalità a tempo parziale ed acquisto di un numero di CFU compreso tra 30 e 40;
- b) A partire dall'A.A. 2013/14 e a parziale modifica della delibera del Senato Accademico del 8.05.2012, gli studenti, in corso, **iscritti nell'anno accademico precedente ad anni successivi al primo** che non riescono ad acquisire, **entro il 30 ottobre** di ciascun anno, **almeno 18 CFU** relativi al superamento di esami corrispondenti ad insegnamenti (escludendo i CFU derivanti da convalide e/o dispense ed includendo i CFU relativi ad esami sostenuti presso le Università estere, nell'ambito del programma Erasmus o di Convenzioni), hanno l'obbligo di iscriversi con modalità a tempo parziale ed acquisto di un numero di CFU compreso tra 30 e 40;
- c) Gli studenti in corso che non rinnovino l'iscrizione per un solo anno accademico sono iscritti, per l'anno non frequentato, in qualità di studenti part time scegliendo, per tale anno, insegnamenti per un numero di CFU da 30 a 40;
- d) Il Sistema Informativo di Ateneo invierà a tutti gli studenti iscritti, per e-mail, apposita informativa utilizzando la mailing list in suo possesso e analoga notazione sarà inserita nei bandi per l'accesso ai Corsi di Studio di Ateneo.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

seduta del 26 novembre 2013

Omissis

6 Passaggio degli studenti fuori corso ai Corsi di Studio dell'ordinamento didattico D.M. 270/04 – A.A. 2013-14

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con riferimento all'A.A. 2012/2013, il Pro Rettore Vicario, Prof. V. Ferro, ha richiesto al Settore Gestione banche dati di Ateneo e gestioni flussi informativi del SIA, con Nota Prot. 72232, Titolo I, Classe 5 del 18.10.2013, una ricognizione degli studenti fuori corso mirata ad ottenere le seguenti informazioni:

- 1) Per ciascuna Facoltà, gli studenti fuori corso appartenenti al VO, all'ordinamento D.M. 509/99 e quelli appartenenti all'Ordinamento D.M. 270/04;
- 2) Per ciascuna Facoltà, gli studenti fuori corso appartenenti ai diversi ordinamenti in difetto della sola Tesi di Laurea;
- 3) Per ciascuna Facoltà e limitatamente al V.O. ed all'Ordinamento D.M. 509/99, il numero di studenti che devono sostenere un numero di esami compreso tra 1 e 3 e maggiore di 3.

L'indagine compiuta dal Pro Rettore Vicario ha avuto lo scopo di individuare il numero degli studenti fuori corso, e la loro distribuzione nelle Facoltà, potenzialmente interessati al passaggio ai corsi di studio dell'ordinamento D.M. 270/04.

I dati relativi al numero degli studenti fuori corso derivanti dall'indagine sono riportati, a livello di Ateneo, nel seguente prospetto:

Ordinamento	In difetto della sola Tesi	In difetto da 1 a 3 esami	In difetto di oltre 3 esami	TOTALE
Vecchio Ordinamento	306	727	1243	2276
DM 509/99	897	1573	7706	10176
DM 270/04	709	922	5462	7093
TOTALE	1912	3222	14411	19545

Dal prospetto si evince che i Corsi di Studio dell'ordinamento D.M. 270/04 sono contraddistinti da un numero di studenti fuori corso, pari a 7093, già rilevante e che costituisce circa il 36% dell'intera popolazione degli studenti fuori corso.

Gli studenti fuori corso potenzialmente interessati al passaggio ai corsi di studio dell'ordinamento D.M. 270/04 sono quelli del vecchio ordinamento e dell'ordinamento D.M. 509/99 che sono più distanti dalla conclusione del percorso accademico ed identificabili con quelli che devono sostenere più di 3 esami che risultano pari a 8949.

Il suddetto passaggio degli studenti fuori corso, tenuto conto dei limiti imposti dalla programmazione degli accessi e dell'accreditamento dei corsi di studi ai sensi del D.M. 47/2013, ai corsi di studio dell'ordinamento D.M. 270/04 richiede la definizione di specifiche regole di passaggio pur nell'interesse a salvaguardare condizioni di maggiore favore per gli studenti. Si propone, pertanto, che il Senato Accademico

DELIBERI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il **passaggio** da una **Laurea del Vecchio Ordinamento (VO)** ad una **Laurea dell'Ordinamento D.M. 270/04** può avvenire, nell'A.A. 2013/14, su richiesta dello studente fuori corso e previa sua accettazione della delibera di convalida, del Consiglio di Corso di Studi competente, degli insegnamenti sostenuti nel vecchio ordinamento.

Lo studente sarà iscritto alla Laurea dell'ordinamento D.M. 270/04, anche in esubero rispetto alla numerosità derivante dalla programmazione locale degli accessi e in relazione alle convalide effettuate dal Consiglio di Corso di Studio competente, sempre **ad un anno successivo al primo**.

L'iscrizione dello studente fuori corso ad anno successivo al primo, a seguito di passaggio all'ordinamento D.M. 270/04, dovrà avvenire nella modalità part-time con l'acquisto di un numero di CFU variabile tra 30 e 40 nel caso di studenti che dovevano sostenere nel Corso di Laurea di provenienza un numero di esami maggiore di 3.

L'iscrizione, a seguito di passaggio all'ordinamento D.M. 270/04, potrà avvenire nella condizione standard per gli studenti che dovevano sostenere nel Corso di Laurea di provenienza un numero di esami minore o eguale a 3.

I Consigli di Corso di Studio competenti proporranno con apposita delibera, per ciascuno studente, l'anno, successivo al primo, di iscrizione e la relativa convalida degli insegnamenti del Manifesto degli Studi della Laurea dell'Ordinamento D.M. 270/04.

La convalida sarà effettuata sulla base, esclusivamente, dei settori scientifico disciplinari (SSD) attribuibili agli insegnamenti sostenuti dallo studente fuori corso nel suo piano di studi della Laurea VO di provenienza.

Nella suddetta convalida il Consiglio di Corso di Studio competente potrà utilizzare SSD che si riferiscono ad insegnamenti sostenuti nel Corso di Laurea di provenienza ritenuti equipollenti a quelli previsti nel Manifesto degli Studi del Corso di Laurea dell'ordinamento D.M. 270/04. La convalida potrà essere effettuata senza la richiesta di esami integrativi per differenze di CFU tra un insegnamento del Manifesto del Corso di Laurea di provenienza e l'insegnamento appartenente allo stesso SSD nel Manifesto del Corso di Laurea dell'ordinamento D.M. 270/04 per uno scostamento pari al massimo a 3 CFU per ciascun insegnamento e comunque inferiore al 50% dell'attribuzione in CFU dell'insegnamento convalidato.

Per gli insegnamenti del VO senza attribuzione di CFU si adotta il rapporto 1 CFU pari a 10 ore di lezione frontale.

Il **passaggio** da una **Laurea dell'Ordinamento D.M. 509/99** ad una **Laurea dell'Ordinamento D.M. 270/04** può avvenire, nell'A.A. 2013/14, su richiesta dello studente fuori corso e previa sua accettazione della delibera di convalida, del Consiglio di Corso di Studi competente, degli insegnamenti sostenuti nel Corso di Laurea dell'ordinamento D.M. 509/99.

Lo studente sarà iscritto alla Laurea dell'ordinamento D.M. 270/04, anche in esubero rispetto alla numerosità derivante dalla programmazione locale degli accessi e in relazione alle convalide effettuate dal Consiglio di Corso di Studio competente, sempre **ad un anno successivo al primo**.

L'iscrizione dello studente fuori corso ad anno successivo al primo, a seguito di passaggio all'ordinamento D.M. 270/04, dovrà avvenire nella modalità part-time con l'acquisto di un numero di CFU variabile tra 30 e 40 nel caso di studenti che dovevano sostenere nel Corso di Laurea di provenienza un numero di esami maggiore di 3.

L'iscrizione, a seguito di passaggio all'ordinamento D.M. 270/04, potrà avvenire nella condizione standard per gli studenti che dovevano sostenere nel Corso di Laurea di provenienza un numero di esami minore o eguale a 3.

I Consigli di Corso di Studio competenti proporranno con apposita delibera, per ciascuno studente, l'anno, successivo al primo, di iscrizione e la relativa convalida degli insegnamenti del Manifesto degli Studi della Laurea dell'Ordinamento D.M. 270/04. La suddetta convalida sarà effettuata sulla base, esclusivamente, dei settori scientifico disciplinari (SSD) attribuibili agli insegnamenti sostenuti dallo studente fuori corso nel suo piano di studi della Laurea dell'ordinamento D.M. 509/99.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Nella suddetta convalida il Consiglio di Corso di Studio competente potrà utilizzare SSD che si riferiscono ad insegnamenti sostenuti nel Corso di Laurea di provenienza ritenuti equipollenti a quelli previsti nel Manifesto degli Studi del Corso di Laurea dell'ordinamento D.M. 270/04. La convalida potrà essere effettuata senza la richiesta di esami integrativi per differenze di CFU tra un insegnamento del Manifesto del Corso di Laurea di provenienza e l'insegnamento appartenente allo stesso SSD nel Manifesto del Corso di Laurea dell'ordinamento D.M. 270/04 per uno scostamento pari al massimo a 3 CFU per ciascun insegnamento e comunque inferiore al 50% dell'attribuzione in CFU dell'insegnamento convalidato.

Il passaggio da una **Laurea Specialistica D.M. 509/99 ad accesso libero** al primo anno di una **Laurea Magistrale D.M. 270/04 ad accesso libero** richiede, come previsto dall'art.6 comma 2 del D.M. 270/04, dalle "Regole di iscrizione alle Lauree Magistrali" dell'Ateneo di Palermo e dal calendario didattico di Ateneo A.A. 2013-2014 approvato dal Senato Accademico nell'adunanza del 11.12.2012, il *possesso dei requisiti curriculari* al 30 settembre 2013.

Per uno studente di una Laurea Specialistica D.M. 509/99, in possesso dei requisiti curriculari al 30 settembre 2013, che chiede il passaggio al primo anno di una Laurea Magistrale D.M. 270/04 la *"verifica della personale preparazione"* si considera già assolta.

I suddetti requisiti curriculari devono essere posseduti dallo studente che richiede il passaggio al primo anno della Laurea Magistrale nei seguenti ambiti:

- a) all'interno dei 180 CFU previsti dalla Laurea in suo possesso;
- b) CFU relativi ad esami sostenuti in esubero per il conseguimento della Laurea;
- c) CFU relativi ad esami sostenuti perché contenuti nel Manifesto degli Studi della Laurea Specialistica solo se non gli saranno convalidati ai fini del passaggio in quanto i relativi Settori Scientifico Disciplinari non corrispondono ad insegnamenti presenti nel Manifesto della Laurea Magistrale;
- d) all'interno di CFU previsti dalla Laurea in possesso e ritenuti equipollenti ai fini del calcolo dei requisiti curriculari.

Per uno studente di una Laurea Specialistica D.M. 509/99 che chiede il passaggio al secondo anno di una Laurea Magistrale D.M. 270/04 *ad accesso libero*, avendo sostenuto esami convalidabili per almeno 12 CFU, a fronte dell'esistenza di una carriera pregressa convalidabile relativa al secondo livello della formazione si ritengono posseduti i requisiti curriculari ed assolta la verifica della personale preparazione.

La convalida potrà essere effettuata senza la richiesta di esami integrativi per differenze di CFU tra un insegnamento del Manifesto del Corso di Laurea di provenienza e l'insegnamento appartenente allo stesso SSD nel Manifesto del Corso di Laurea dell'ordinamento D.M. 270/04 per uno scostamento pari al massimo a 3 CFU per ciascun insegnamento e comunque inferiore al 50% dell'attribuzione in CFU dell'insegnamento convalidato.

Il passaggio di uno studente iscritto ad una **Laurea Specialistica D.M. 509/99 ad accesso libero** ad una **Laurea Magistrale D.M. 270/04 ad accesso programmato** non richiede la partecipazione alla relativa prova di concorso regolamentata dal bando qualora lo studente sia iscrivibile al secondo anno della Laurea Magistrale D.M. 270/04 per la quale si richiede il passaggio.

Per il passaggio ad una **Laurea Magistrale D.M. 270/04 ad accesso programmato** che costituisce la **trasformazione**, come deliberato dal Consiglio di Facoltà competente all'atto della sua istituzione, di una **Laurea Specialistica D.M. 509/99 ad accesso programmato** non è richiesta la partecipazione al bando di concorso anche per l'ammissione al primo anno della Laurea Magistrale. Gli studenti potranno richiedere il passaggio e fare contestualmente istanza per la convalida degli eventuali esami sostenuti nella Laurea Specialistica di provenienza.

La convalida potrà essere effettuata senza la richiesta di esami integrativi per differenze di CFU tra un insegnamento del Manifesto del Corso di Laurea di provenienza e l'insegnamento appartenente



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

allo stesso SSD nel Manifesto del Corso di Laurea dell'ordinamento D.M. 270/04 per uno scostamento pari al massimo a 3 CFU per ciascun insegnamento e comunque inferiore al 50% dell'attribuzione in CFU dell'insegnamento convalidato.

La scadenza per la presentazione delle richieste degli studenti fuori corso di passaggio all'ordinamento D.M. 270/04, per l'A.A. 2013/2014 è fissata al **15 dicembre 2013**. I Consigli di Corso di Studio si esprimeranno sulle singole istanze entro il **30 gennaio 2014**.

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Direttore Generale
f.to Dott. Antonio Valenti

Il Senato Accademico

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione attività didattica e assicurazione della qualità;
Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Pro Rettore Vicario Prof. V. Ferro;
all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.
Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 24 febbraio 2014

OMISSIS

7 Iscrizione degli studenti stranieri ai Corsi di Studio dell'Ateneo di Palermo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art.1-ter del Decreto Legge 31 gennaio 2005 n.7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n.43, e in particolare:

il comma 1, il quale prevede che *"Le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti,, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, I predetti programmi delle Università individuano in particolare:*

.....
d) i programmi di internazionalizzazione;

Considerata l'importanza strategica che ha l'iscrizione degli studenti stranieri ai Corsi di Studio dell'Ateneo (Lauree, Lauree Magistrali a ciclo unico, Lauree Magistrali) anche ai fini della valutazione della parte "premiale" del Fondo di Finanziamento Ordinario;

Vista la delibera del senato Accademico del 13 luglio 2010 "Iscrizione studenti stranieri alle lauree magistrali" ;

Viste le norme riguardanti l'iscrizione degli studenti stranieri riportate sul sito www.studiare-in-italia.it del MIUR;

Visto il D.M. 827/2014 che prevede all'art.2 tra gli obiettivi della programmazione del sistema universitario nazionale la <<promozione della qualità del sistema universitario>> realizzabile anche facendo ricorso all'azione 2.II denominata "Promozione dell'integrazione territoriale anche al fine di potenziare la dimensione internazionale della ricerca e della formazione" da realizzarsi mediante cinque interventi tra i quali figura <<c) attrazione di studenti stranieri>>;

Su proposta del Delegato alla Didattica, Pro Rettore Vicario Prof. Vito Ferro, e del Delegato alle relazioni Internazionali, Prof. Pasquale Assennato, si richiede che il Senato Accademico

DELIBERI

di approvare le seguenti modalità di iscrizione ai Corsi di Studio dell'Ateneo di Palermo degli studenti stranieri:

Ciascun Corso di Studio stabilisce un **contingente minimo** riservato agli studenti extracomunitari residenti all'estero secondo i criteri riportati nel seguente prospetto:

Tipologia di Corso di Studio	Numero di studenti in programmazione	Numero minimo di Studenti extracomunitari
Laurea	fino a 30	3
Laurea	da 31 a 75	5
Laurea	da 76 a 150	10
Laurea	da 151 a 300	15
Laurea Magistrale ad accesso libero	-	10



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Laurea Magistrale a numero programmato	fino a 30	3
Laurea Magistrale a numero programmato	da 31 a 75	5
Laurea Magistrale a numero programmato	da 76 a 150	10
Laurea Magistrale a ciclo unico	fino a 100	5
Laurea Magistrale a ciclo unico	da 101 a 150	10
Laurea Magistrale a ciclo unico	da 151 a 250	15
Laurea Magistrale a ciclo unico	maggiore di 250	15 studenti per ogni classe di 250 in programmazione

Il contingente minimo riservato agli studenti stranieri non comunitari sarà sempre in esubero rispetto al numero di posti stabilito dai Corsi di Studio per la programmazione locale.

I posti non utilizzati dagli studenti extracomunitari per l'immatricolazione ad una Laurea o l'iscrizione al primo anno di una Laurea Magistrale, dopo l'esaurimento delle richieste degli studenti stranieri, potranno essere resi disponibili, con apposito Decreto Rettorale, per l'immatricolazione o l'iscrizione al primo anno di studenti comunitari.

Il contingente numerico relativo ai Corsi di Studio con programmazione nazionale degli accessi, non riconducibile ai criteri elencati nel prospetto, è ricompreso nella assegnazione annuale che avviene con appositi Decreti Ministeriali.

I Consigli di Corso di Studio, o in alternativa il Coordinatore di Corso di Studio con proprio provvedimento da portare a ratifica nel primo Consiglio di Corso di Studio utile, prenderanno atto della **documentazione presentata dalle Ambasciate, per l'immatricolazione ad una Laurea o l'iscrizione al primo anno di una Laurea magistrale degli studenti non comunitari, entro e non oltre il 15 settembre di ciascun anno.** Le Segreterie Studenti provvederanno a darne comunicazione alle Ambasciate interessate al fine di consentire il rilascio del visto agli studenti extracomunitari residenti all'estero.

Per l'accesso ai **corsi di laurea in programmazione locale** lo studente dovrà sostenere la prova obbligatoria di conoscenza della lingua italiana la cui data di svolgimento è unica sul territorio nazionale.

Per l'accesso ai **corsi di laurea in programmazione locale** lo studente dovrà inoltre sostenere una prova orale di cultura generale, in lingua italiana o in alternativa in lingua inglese per i corsi di studio a carattere internazionale e/o con insegnamenti in lingua inglese, che sarà orientata alle aree del sapere relative alla discipline del corso di studio adito.

La prova sarà tenuta, in una data indicata nel bando di accesso anche differente da quella utilizzata per la prova di accesso degli studenti comunitari, da una apposita commissione interdisciplinare nominata per ciascuna Scuola dal suo Presidente.

Solo nel caso in cui il **numero dei posti per l'immatricolazione ad una Laurea** messi a disposizione per gli studenti stranieri non comunitari residenti all'estero sia inferiore al numero dei richiedenti, sarà stilata una graduatoria sulla base della votazione conseguita nella citata prova orale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Gli **studenti stranieri** che siano in possesso di una **Laurea** conseguita nel loro paese di origine sono **esentati dalla partecipazione alla prova di accesso** quando la loro Laurea abbia una **denominazione affine** a quella del Corso di Laurea dell'Ateneo di Palermo o quando il loro **percorso accademico** sia **parzialmente accreditabile** dal Consiglio di Corso di Laurea competente. I suddetti studenti saranno sottoposti esclusivamente ad una prova di conoscenza della lingua italiana nella data prevista dal Decreto Interministeriale.

In tutti i casi deve essere verificato che gli studenti stranieri laureati possiedano una **scolarità complessiva**, relativa alla scuola primaria e secondaria, non inferiore a 12 anni. Nei casi di **scolarità anteriore** al percorso universitario inferiore ai 12 anni, alcune annualità del percorso universitario già compiuto saranno utilizzate per raggiungere la prevista soglia minima di **scolarità**. In questi casi un eventuale accreditamento del percorso universitario già compiuto dovrà limitarsi alle annualità residue e quindi non impiegate nel conteggio dei 12 anni anteriori al percorso universitario.

Fermo restando la necessità che gli studenti stranieri siano in possesso di un titolo di studio rilasciato da una Università, munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore della rappresentanza italiana nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che lo ha rilasciato, limitatamente agli **studenti provenienti da università estere** (U.E. e non) e ai **cittadini italiani in possesso di titolo conseguito all'estero** che aspirano ad iscriversi ad una **Laurea Magistrale ad accesso libero** dell'Università di Palermo, ai sensi dell'art.2 del D.M. 270/04 e della Delibera del Senato Accademico del 13.07.2010, il **requisito curriculare per l'accesso** è costituito dal possesso di una Laurea (Bachelor) di un ambito scientifico attinente al percorso formativo della Laurea Magistrale prescelta.

In mancanza di una stretta attinenza della Laurea posseduta dallo studente straniero per l'accesso alla Laurea Magistrale, il Consiglio di Corso di Studio competente, o il Coordinatore del Corso di Studio con proprio provvedimento da portare a ratifica al primo Consiglio utile, sarà chiamato a deliberare sull'affinità e quindi sul possesso dei requisiti curriculari. Il possesso dei requisiti curriculari dovrà avvenire **entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno**.

Ai sensi della Delibera del Senato Accademico del 13.07.2010, ai fini della verifica del possesso dei requisiti curriculari lo studente che ha conseguito la Laurea (Bachelor) presso una Università estera dell'U.E. è tenuto a presentare il *Diploma Supplement*. Agli stessi fini uno studente proveniente da un paese estero non U.E. dovrà presentare il piano degli studi (elenco degli insegnamenti corredati da votazione, votazione finale per il conseguimento del titolo) e una descrizione degli obiettivi formativi del titolo posseduto.

La **verifica della personale preparazione** verrà effettuata, **entro il 30 ottobre di ciascun anno**, con un colloquio attitudinale.

Nel caso di studente laureato in una **università estera** (U.E. e non) o di **cittadino italiano in possesso di titolo conseguito all'estero** la cui Laurea non risulta **attinente** a quella richiesta per l'**accesso alla Laurea Magistrale** o **che non è stata giudicata affine** dal Consiglio di Corso di Studio competente, cioè nel caso in cui lo studente non possieda i requisiti curriculari per l'accesso alla Laurea Magistrale, il Consiglio di Corso di studio competente ne proporrà, in relazione alla carriera universitaria già compiuta che risulti accreditabile, l'iscrizione, ad un anno successivo al primo, ad un Corso di Laurea dell'Università di Palermo che consente l'accesso alla Laurea Magistrale a cui lo studente aspirava ad iscriversi.

Agli studenti provenienti da università estere non si applica l'iscrizione con riserva prevista, dall'art.16 del Regolamento Didattico di Ateneo, per i Laureandi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Nel caso in cui il **numero dei posti**, messi a disposizione agli studenti extracomunitari residenti all'estero e ai cittadini italiani in possesso di titolo conseguito all'estero, **per l'iscrizione al primo anno di una Laurea Magistrale ad accesso libero** sia inferiore al numero dei richiedenti, sarà stilata una graduatoria sulla base della votazione conseguita nella prova di verifica della personale preparazione.

Gli studenti stranieri che saranno immatricolati ad una Laurea o iscritti al primo anno di una Laurea Magistrale possono frequentare i corsi di lingua italiana per stranieri, presso la Scuola di Italiano per stranieri dell'Università degli Studi di Palermo, con accreditamento utilizzabile ai fini della carriera universitaria.

Per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti stranieri si applicano le seguenti agevolazioni:

- a) iscrizione con pagamento corrispondente alla prima fascia di reddito per gli studenti comunitari che si iscrivono al primo anno di una Laurea Magistrale;
- b) iscrizione con pagamento corrispondente alla fascia zero di reddito per gli studenti extracomunitari che si iscrivono al primo anno di una Laurea Magistrale;

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Giuseppina N. Barbara

Il Dirigente
f.to Dott. Antonio Valenti

Il Senato Accademico

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione;
Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Pro Rettore Vicario Prof. V. Ferro;
all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.
Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

seduta del 18 marzo 2014

Omissis

17 Dematerializzazione domanda e tesi di laurea.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con il D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. è iniziato il percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, proseguito con un vasto e successivo quadro normativo sfociato nell'adozione, da parte del Ministero, delle "Linee Guida Università Digitale 2012".

Inoltre, nell'ambito della programmazione 2013 -2015, il Ministro MIUR, per decreto, all'art. 2, comma 2), punto 1° lettera b) invita alla dematerializzazione dei processi amministrativi relativi ai servizi agli studenti.

Sempre sul tema, la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite del Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Tecnologica ha siglato con l'Ateneo un accordo per la realizzazione del programma di digitalizzazione e dematerializzazione dei processi amministrativi dell'Università degli studi di Palermo, cofinanziando il progetto.

Relativamente alla dematerializzazione della domanda e della tesi di laurea, da una verifica sul numero delle domande presentate annualmente dagli studenti, si evince che circa 10.000 di essi si recano al front office delle Segreterie Studenti sia per la consegna della domanda cartacea di laurea, sia per la consegna, nell'arco dei due mesi successivi, della tesi su supporto magnetico, unitamente alla dichiarazione di conformità sottoscritta dal relatore e dal Presidente di Corso di Studio.

A decorrere dalla sessione di laurea estiva dell'anno accademico 2013/2014 si propone di informatizzare, con risorse umane SIA, tale processo facendo in modo che lo studente presenti la domanda via web, carichi a sistema, **ove necessario**, la **tesi di laurea** e custodisca personalmente il proprio libretto universitario. Quest'ultimo dovrà essere esibito al personale di segreteria solo su richiesta.

Permane l'obbligo della compilazione informatica e del pagamento del MAV nei periodi fissati dal cronoprogramma: 1-20 gennaio per la sessione straordinaria; 1-20 maggio per la sessione estiva e 1-20 luglio per la sessione autunnale.

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente
f.to Dott. Antonio Valenti

Il Senato Accademico

1. vista la proposta del Responsabile del procedimento concordata con il Dirigente dell'Area Servizi a Rete
2. sentita la relazione del Coordinatore della Commissione;

all'unanimità,

DELIBERA

- che a decorrere dalla sessione di laurea estiva, dell'anno accademico 2013/2014, non sarà più necessario, presentare la domanda cartacea di laurea e il libretto universitario, che dovrà, comunque, essere custodito dallo studente ed esibito su richiesta del personale delle Segreterie.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- che a decorrere dalla sessione di laurea estiva dell'A.A. 2013/2014 gli studenti dovranno inserire la tesi di laurea in formato elettronico dal portale studenti; la tesi sarà firmata digitalmente dallo studente e dal relatore.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE

Segretario

Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE

Presidente

Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 6 maggio 2014

OMISSIS

26. Regolamentazione dell'istituto della "sospensione" della carriera universitaria

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In seguito all'aumento delle richieste di "sospensione" della carriera universitaria, pervenute da parte di studenti, immatricolati/iscritti ai corsi di studio (laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale a ciclo unico) ad accesso libero e ad accesso programmato, finalizzate ad interrompere, per almeno un anno accademico, la carriera universitaria per la contemporanea frequenza di altri Corsi, si rende necessario regolamentare tale istituto, in conformità alle modalità di iscrizione e di immatricolazione previste dal Regolamento Didattico d'Ateneo (artt. 25 e 30), per l'eventuale richiesta di frequenza di:

- Master di I e II livello;
- Scuole di specializzazione;
- Corsi di Dottorato di Ricerca;
- Corsi di studio di una Accademia militare;
- Corsi di studio di un Ateneo estero;
- Corsi PAS;
- Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA);
- Corsi di studio di una Accademia di Belle Arti o di altre Istituzioni AFAM.

Premesso che l'istituto della sospensione consente allo studente di non violare, ai sensi del vigente Regolamento didattico d'Ateneo, il divieto della contemporanea iscrizione a più Corsi di Studio nel medesimo anno accademico, si propone che:

- Durante il periodo di sospensione, lo studente conservi l'iscrizione all'anno accademico in modalità "sospesa", relativamente alla matricola attribuitagli per il corso di studio sospeso e abbia, per lo stesso anno accademico, una iscrizione attiva sul corso di studio che ha generato la sospensione (anche presso altro Ateneo o altra Istituzione);
- A seguito del conseguimento, dopo il periodo di sospensione, del titolo accademico nel corso di studio di appartenenza, lo studente che riprenda l'iscrizione al corso di studio sospeso non potrà chiedere alle autorità accademiche il riconoscimento degli studi effettuati durante il periodo di sospensione in analogia a quanto indicato nella delibera n. 14 del S.A. del 29/05/2012. Il periodo di sospensione, comunque, non potrà essere preso in considerazione ai fini della valutazione del merito e/o per l'ottenimento di benefici per il diritto allo studio universitario;
- La sospensione può essere chiesta una sola volta all'interno del periodo corrispondente alla durata legale del corso di studio di immatricolazione/iscrizione dello studente. Nessun limite è imposto nel caso in cui la "sospensione" venga chiesta da uno studente "fuori corso". La richiesta di sospensione della carriera non è revocabile nel corso dell'anno accademico anche se la durata del corso per il quale la sospensione è stata richiesta sia inferiore a quella dell'anno accademico;
- La sospensione della carriera deve essere richiesta, preventivamente, rispetto al momento in cui lo studente perfeziona l'iscrizione al corso di studio causa della sospensione. La richiesta di sospensione esonera lo studente dal pagamento delle tasse relative al corso sospeso. Durante il periodo di sospensione lo studente non può compiere alcun atto di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso di studio sospeso;

- Nel caso in cui la richiesta di sospensione sia inoltrata in corso d'anno accademico le tasse e i contributi versati per l'iscrizione o l'immatricolazione non sono rimborsabili. Su richiesta dello studente può essere disposto il rimborso solo della seconda rata;
- Al momento della richiesta di riattivazione della carriera, se il corso di studi al quale lo studente era iscritto fosse stato disattivato o sia in via di disattivazione e lo studente non avesse i requisiti per rientrare in un anno di corso ancora attivo, sarà resa possibile l'iscrizione in un altro corso di studio, su indicazione della struttura didattica competente, senza partecipazione al test di accesso, purché si tratti di un corso, nell'ambito della stessa classe, che rappresenti la naturale trasformazione del corso precedente. Nel caso in cui lo studente si trovasse nella situazione predetta, ma con una sospensione effettuata già al primo anno, per potere riprendere gli studi dovrà superare il test di accesso al corso adito.

Il periodo di sospensione non interrompe né sospende i termini di decadenza previsti dal R.D. 31/8/1933.

La richiesta di sospensione deve essere effettuata mediante domanda in bollo, sottoscritta dallo studente, accompagnata dalla consegna temporanea del libretto di iscrizione al corso di studio sospeso e corredata dalla documentazione per cui è richiesta la sospensione che sarà resa operativa con apposito Decreto Rettorale.

La richiesta di riattivazione della carriera sospesa, che avverrà tramite apposito Decreto Rettorale, potrà essere presentata dall'interessato o a seguito del conseguimento del titolo, causa della sospensione, o di rinuncia formale all'iscrizione al corso di studio per il quale si era chiesta la sospensione. La richiesta di riattivazione della carriera sospesa, con la contestuale richiesta di restituzione del libretto universitario, deve essere effettuata mediante domanda in bollo, indirizzata al Rettore, sottoscritta dallo studente.

La riattivazione della carriera, se il corso è ancora attivo, avverrà nel modo seguente:

1. Nel caso di sospensione ottenuta già al primo anno, lo studente sarà iscritto nuovamente al primo anno in modalità a tempo pieno;
2. Nel caso di sospensione ottenuta negli anni successivi al primo, prima o dopo l'avvenuta iscrizione, sarà tenuto conto dei CFU maturati, nell'anno accademico antecedente la sospensione. In base all'anno di corso in cui viene richiesta la sospensione e, ai sensi della vigente regolamentazione, lo studente sarà iscritto in modalità a tempo pieno se ha maturato almeno 12 CFU al primo anno e 18 CFU al secondo anno e negli anni successivi fino alla durata legale del corso di studio;
3. In mancanza dei CFU maturati, l'iscrizione potrà riprendere dopo la sospensione esclusivamente in modalità part-time;
4. In ogni caso, gli studenti dovranno adeguarsi all'Offerta Formativa prevista nell'anno di rientro dalla sospensione.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente ad interim
Dott. Antonio Valenti

Il Senato Accademico

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

Sentito il parere del Dirigente dell'Area Servizi a Rete;

Visto il parere della Commissione Didattica Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

all'unanimità.

Delibera

Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.
Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL PRO RETTORE
Presidente
Prof. Vito FERRO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 13 maggio 2014

OMISSIS

37. Modifica delibera C.d.A. del 17.6.2013: contribuzione in caso di Passaggio degli studenti fuori corso (V.O e ex D.M. 509/99) ai Corsi di Studio dell'ordinamento didattico D.M. 270/04 – A.A. 2013/2014

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A seguito delle verifiche effettuate sul numero complessivo degli studenti fuori corso appartenenti al V.O. e all'ordinamento D.M. 509/99 si è rilevato che continua a persistere un consistente numero di studenti fuori corso per i quali, nei limiti imposti dalla programmazione degli accessi e dell'accreditamento dei corsi di studi ai sensi dei D.M. 47/2013 e 1059/2013, si pone l'esigenza di definire specifiche regole particolarmente agevolate atte a favorire il passaggio di tali studenti ai corsi di studio dell'ordinamento D.M. 270/2004.

Poiché il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.6.2013 ha determinato "la contribuzione aggiuntiva per studenti fuori corso a partire dall'A.A. 2013/2014", per agevolare ed incentivare dal punto di vista finanziario le richieste di passaggio dal V.O. e dall'ordinamento ex D.M. 509 al D.M. 270/2004, si propone che il Consiglio di Amministrazione

DELIBERI

La **contribuzione aggiuntiva per studenti fuori corso** e il **contributo di passaggio** non si applicano agli studenti fuori corso del V.O. e del D.M. 509/99 qualora accettino il passaggio ad un corso di studio dell'ordinamento D.M. 270/2004, previa verifica degli insegnamenti convalidabili, da parte del Consiglio di Corso di Studio competente, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 26 novembre 2013.

Il passaggio da un corso di laurea del V.O. e/o dell'Ordinamento D.M. 509/99 ad un corso di studio dell'ordinamento D.M. 270/2004 è soggetto esclusivamente al pagamento dell'imposta di bollo relativa alla domanda di passaggio presentata dallo studente.

Nel caso i predetti studenti accettino il passaggio ad un corso di studio dell'ordinamento D.M. 270/2004, in presenza di una interruzione di carriera, per gli anni di interruzione non sarà richiesta alcuna contribuzione.

Le premialità finanziate dalla contribuzione aggiuntiva per studenti fuori corso per l'a.a. 2013/2014, ai sensi della delibera del C.D.A. del 17.6.2013, potranno essere erogate nei limiti della disponibilità finanziaria prevista in bilancio per l'A.A. 2013/2014.

La scadenza per la presentazione delle richieste di passaggio all'ordinamento D.M. 270/2004 da parte degli studenti fuori corso del V.O. e dell'ordinamento ex D.M. 509/99, per l'A.A. 2013/2014, è fissata al 15 giugno 2014. I Consigli di Corso di Studio si esprimeranno sulle singole istanze non oltre il 15 luglio 2014.

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente ad interim
f.to Dott. Antonio Valenti

Il Consiglio di Amministrazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentita la relazione del Presidente della Commissione Cultura Didattica e Servizi agli studenti;
Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Pro Rettore Vicario Prof. V. Ferro;
all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 10 luglio 2014

OMISSIS

52 Ricognizione anni accademici studenti dei Corsi di Studio del V.O., e dell'ordinamento didattico D.M. 509/99 e D.M. 270/04 – A.A. 2014-15

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A seguito di una ricognizione del numero complessivo di studenti pari a 10237, appartenenti al V.O., all'ordinamento D.M. 509/99 e D.M. 270/2004, che da almeno due anni accademici non hanno sostenuto esami né effettuato il pagamento delle tasse di iscrizione, si rende necessario porre in essere politiche adeguate per far concludere a tali studenti il loro percorso formativo.

Poiché il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 all'art. 8 prevede che la ricognizione in caso di mancato pagamento delle tasse di iscrizione venga effettuata dopo almeno due anni accademici, al fine di agevolare tali studenti nella conclusione della loro carriera universitaria, si propone che tutti gli studenti del V.O., dell'ordinamento D.M. 509/99 e D.M. 270/2004, in difetto di iscrizione da almeno due anni possano effettuare la ricognizione delle tasse di iscrizione pagando, per gli anni pregressi di interruzione della carriera, solo l'imposta di bollo di 16,00 euro, a parità di condizione degli studenti che chiedono la ricognizione della carriera per il passaggio di ordinamento (delibera del C.d.A. del 13 maggio 2014 punto 37).

La richiesta di ricognizione potrà essere fatta fino all'a.a. 2013/2014 ovvero fino all'a.a. 2012/2013 qualora lo studente debba sostenere un esame entro la sessione straordinaria (28 febbraio 2015) al fine di interrompere l'eventuale decadenza.

Per l'a.a. 2014/2015 il pagamento delle tasse di iscrizione dovrà essere effettuato in funzione delle scadenze previste nel cronoprogramma.

Le ulteriori richieste di ricognizione che perverranno per gli anni accademici successivi al 2014/2015 saranno soggette ad una tassa forfetaria di contributo di ricognizione pari a 50 euro per ciascun anno.

Si propone, pertanto, che il C.d.A.

DELIBERI

- 1) La presentazione, da parte degli studenti in difetto di iscrizione da almeno due anni, della richiesta di ricognizione per gli anni pregressi di interruzione della carriera fino all'a.a. 2013/2014, ovvero fino all'a.a. 2012/2013 qualora lo studente debba sostenere un esame entro la sessione straordinaria (28 febbraio 2015) al fine di interrompere l'eventuale decadenza, pagando solo l'imposta di bollo di 16,00 euro.

- 2) Le ulteriori richieste di ricognizione, che perverranno per gli anni accademici successivi al 2014/2015, saranno soggette ad una tassa forfetaria di ricognizione.

La tassa forfetaria di ricognizione sarà calcolata, indipendentemente dal numero di anni di interruzione della carriera, solo in funzione della fascia di reddito di appartenenza.

Allo studente appartenente alla fascia di reddito zero o in regime di esonero parziale si applica una tassa forfetaria di ricognizione pari a 50,00 (cinquanta) euro. Allo studente appartenente alla fascia di reddito uno si applica una contribuzione aggiuntiva pari a 75,00 (settantacinque) euro.

I valori della tassa forfetaria di ricognizione per studenti di fascia di reddito superiore alla uno sono calcolati adottando lo stesso Fattore di Amplificazione FA del valore corrispondente alla fascia uno già utilizzato per calcolare le "Tasse e Contributi relativi alla Scuola di appartenenza". Il fattore FA è calcolato con la seguente espressione:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

$$FA = 0,8379 + 0,1287 FR + 0,0032 FR^2$$

in cui FR è il valore della fascia di reddito (da 2 a 8).

Nella seguente Tabella, per ciascuna fascia di reddito, è riportata la tassa forfettaria di ricognizione che sarà applicata a partire dall'A.A. 2014/2015:

Fascia di reddito FR	Tassa forfettaria di ricognizione
Zero/esonero parziale	50,00 euro
1	75,00 euro
2	83,00 euro
3	94,00 euro
4	105,00 euro
5	117,00 euro
6	129,00 euro
7	142,00 euro
8	155,00 euro

- 3) L'invio al COT degli elenchi degli studenti richiedenti il ricongiungimento della carriera pregressa, al fine dell'eventuale organizzazione di attività di tutorato relativamente alle materie scoglio.

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente
f.to Dott. Antonio Valenti

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Pro Rettore Vicario Prof. V. Ferro;
all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 10 luglio 2014

OMISSIS

53. Determinazioni in materia di esoneri, tasse di iscrizione e tassa di partecipazione ai test di accesso.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Università, in funzione della disponibilità finanziaria e ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001, aveva individuato a favore degli studenti immatricolati/iscritti presso l'Ateneo di Palermo fattispecie degli esoneri totali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. Con l'emanazione del Decreto Legislativo 29/03/2012 n. 68, per quanto riguarda l'esonero delle tasse, l'art. 9 comma 2 dispone che le Istituzioni e le Università esonerino totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino "i requisiti di eleggibilità" per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Tale disposizione legislativa, quindi, non collega l'esonero con l'inserimento degli studenti nelle graduatorie ERSU per la concessione delle borse di studio bensì con il possesso dei "requisiti di eleggibilità" che riguardano sia il merito sia la condizione economica. I requisiti di eleggibilità a loro volta devono essere fissati con il decreto previsto dall'art. 7 comma 7 che, in atto, non risulta ancora adottato, relativo agli indicatori ISEE – ISPE (D.M. n. 222 del 26/03/2013).

Al riguardo si precisa comunque che l'art. 8 del D.Lgs. n. 68/2012, intitolato "Requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP" stabilisce al comma 5 che *<<Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 7, co.7, restano in vigore le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001>>*. Quindi il rinvio operato dal summenzionato art. 8, co. 5 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguarda esclusivamente le disposizioni attinenti ai criteri per la determinazione delle condizioni economiche e di merito (cfr. artt. 5 e 6 del DPCM 9 aprile 2001).

Conseguentemente è possibile ritenere che siffatto richiamo espresso escluda l'applicazione dell'art. 8, co. 1 del richiamato DPCM che in ordine alla concessione dell'esonero faceva anche riferimento agli **<<studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza.>>**

La legge regionale 20/2002 all'art. 28 comma 2 stabilisce che l'esonero riguarda non genericamente le tasse universitarie ma la "tassa per il diritto allo studio" che è quella disciplinata dalla legge regionale (€ 140,00).

Si propone, pertanto, in attesa che vengano disciplinati dalla legge i requisiti di eleggibilità, tenuto conto, delle risultanze emerse nel corso di uno specifico incontro di programmazione e verifica normativa sul tema con i competenti organi di indirizzo ed alla luce del conseguenziale superiore ulteriore approfondimento normativo, per quanto riguarda gli aspetti allo stesso connessi, che il C.d.A.

DELIBERI

- che a decorrere dall'A.A. 2014/2015 tutti gli studenti richiedenti e, successivamente, beneficiari (vincitori e/o idonei) della borsa di studio ERSU effettuino il pagamento della tassa di iscrizione MIUR oltre i bolli, i diritti fissi e la tassa regionale cioè vengano equiparati agli studenti in "fascia zero" per quanto riguarda il contributo di Ateneo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- che gli studenti con handicap certificato pari o superiore al 66% mantengano i benefici già erogati;
- che, salvo differenti disposizioni legislative, non possono beneficiare di esoneri gli studenti in situazione di fuori corso da oltre un anno o nel caso in cui si iscrivano per il conseguimento di un secondo titolo accademico di pari livello. Tali limitazioni non si applicano ai portatori di handicap, certificato, pari o superiore al 66%.

Con riferimento ai test di accesso ai Corsi di Studio dell'Offerta Formativa 2014/2015, poiché con una sola prova concorsuale è generalmente previsto l'accesso a più corsi di studio con indubbio vantaggio degli studenti rispetto agli anni accademici precedenti, si propone, altresì, per coprire le spese correlate ai bandi di concorso per l'accesso ai test, che la tassa di partecipazione sia incrementata di 5 euro, di cui un euro da destinare ad iniziative di carattere sociale. Si chiede, altresì, la ratifica dei bandi già pubblicati con decreto del Rettore che dispongono tale incremento.

DELIBERI

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Dirigente ad interim
f.to Dott. Antonio Valenti

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Visti i Decreti Rettorali relativi ai bandi di concorso per l'accesso ai Corsi di Studio già emanati;
Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Pro Rettore Vicario Prof. V. Ferro;
all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA